

COME SI REPRIME UN MOVIMENTO: IL CASO TAV

ANALISI E MATERIALI GIUDIZIARI

A CURA DI LIVIO PEPINO

presidiare
la democrazia
Controsservatorio
Valsusa

edizioni INTRA MOENIA

QUADERNI DEL CONTROSSERVATORIO VAL SUSA / 1





Quaderni del Controsservatorio Valsusa

COME SI REPRIME UN MOVIMENTO:
IL CASO TAV
Analisi e materiali giudiziari

a cura di
Livio Pepino

 **Intra
Moenia**
e d i z i o n i

Controsservatorio Valsusa. Quaderno n. 1
Come si reprime un movimento: il caso TAV. Analisi e materiali giudiziari
a cura di Livio Pepino

ISBN 9788895178967
© Edizioni INTRA MOENIA 2014

Il Distico Srl
Piazza Cavour 19, 80137 - Napoli
www.intramoenia.it
info@intramoenia.it

Progetto grafico e impaginazione: Daniele Pepino
Fotografia in copertina: Ezio Bertok

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Indice

Introduzione. Un conflitto aperto, di Livio Pepino

PARTE PRIMA. ANALISI

La Val Susa e il diritto penale del nemico, di *Livio Pepino*

Vietato avvicinarsi al cantiere. La libertà di circolazione in Val Susa secondo il prefetto e il TAR, di *Alessandra Algostino*

Tra fogli di via e avvisi orali, di *Davide Petrini*

Movimento No TAV e repressione penale, di *Claudio Novaro*

PARTE SECONDA. MATERIALI

1. Venaus, 6 dicembre 2005. Lesioni e falsi in cerca di autore

Tribunale Torino, giudice indagini preliminari – decreto 16 giugno 2009

2. Traduerivi, 11 gennaio 2010. I danni di LTF

Tribunale Torino, sezione distaccata Susa – sentenza 7 gennaio 2014

3. Chiomonte, giugno-luglio 2011. La Libera Repubblica della Maddalena

I. Tribunale Torino, giudice indagini preliminari – ordinanza 20 gennaio 2012

II. Tribunale Torino, sezione riesame – ordinanza 8 febbraio 2012

III. Corte di cassazione, sezione VI – sentenza 10 maggio - 7 settembre 2012

4. La Maddalena, 9 settembre 2011. Un'altra idea di concorso

I. Tribunale Torino, sezione riesame – ordinanza 22 settembre 2011

II. Tribunale Torino, sezione V penale – sentenza 11 luglio 2012

5. La Maddalena, 13-14 maggio 2013. I fantasmi del terrorismo

I. Tribunale Torino, giudice indagini preliminari – ordinanza 5 dicembre 2013

II. Tribunale Torino, sezione riesame – ordinanza 9 gennaio 2014

Introduzione. Un conflitto aperto

di Livio Pepino

1. La Val Susa e il movimento di opposizione alla linea ad alta velocità Torino-Lione stanno diventando sempre più il crocevia di questioni fondamentali per la nostra democrazia: il tipo di sviluppo, l'informazione, i processi di partecipazione alle decisioni politiche ed economiche, il rapporto tra i *margini* e le istituzioni centrali, il senso della dialettica tra maggioranza e minoranze¹ e, da ultimo, anche gli orientamenti della giurisdizione di fronte al conflitto politico e sociale. Conviene partire dai fatti.

C'è, in Val Susa, un movimento che dal 1989 si oppone alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione: una linea della lunghezza complessiva di 270 km, di cui 57 in galleria, che, in prospettiva, dovrà/dovrebbe sostituire la linea storica (attualmente utilizzata al 30 per cento delle potenzialità) correndo a lato di un'autostrada di recente costruzione (conclusa nel 1994) e di due strade nazionali. Le ragioni dell'opposizione riguardano la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione (essendo la montagna da scavare *ricca* di amianto e di uranio), l'inutilità della nuova linea in considerazione della caduta verticale degli scambi di merci sulla direttrice est-ovest, lo spreco di risorse in periodo di gravissima crisi economica, il carattere *autoritario* della decisione di costruire l'opera, avvenuta scavalcando popolazione e istituzioni locali. Il movimento è profondamente radicato nel territorio (come avverte qualunque visitatore anche superficiale e come dimostra la partecipazione di massa ai momenti di mobilitazione), composito ed eterogeneo al suo interno, *egualitario* nei processi decisionali, dotato di grande capacità attrattiva anche fuori dalla valle.

Per oltre vent'anni il conflitto apertosi in valle è stato del tutto pacifico e gli episodi di attrito tra il movimento e le forze dell'ordine sono stati quantitativamente e qualitativamente ridotti: e ciò anche nei momenti più aspri, come quelli di Venaus di fine 2005 (avvisaglia di quanto sarebbe accaduto sei anni dopo alla Maddalena di Chiomonte)². Ma in ultimo lo scenario è cambiato, proprio – e non casualmente – men-

¹ Illuminanti, in proposito, le considerazioni di G. Zagrebelsky in *Imparare democrazia* (Einaudi, Torino, 2007): «La ragione d'essere e di operare delle minoranze è la sfida alla bontà della deliberazione presa, nell'aspettativa di prenderne un'altra diversa. Per questo, ogni deliberazione in cui una maggioranza sopravanza numericamente una minoranza non è una vittoria della prima e una sconfitta della seconda. È invece una provvisoria prevalenza che assegna un duplice onere: alla maggioranza di dimostrare poi, nel tempo a venire, la validità della sua decisione; alla minoranza, di insistere per far valere ragioni migliori. Ond'è che nessuna votazione, in democrazia (salvo quelle riguardanti le regole costitutive o costituzionali della democrazia stessa) chiude definitivamente una partita. Entrambe attendono e, al tempo stesso, preconstituiscono il terreno per la sfida di ritorno tra le buone ragioni che possano essere accampate. [...] La massima: *vox populi, vox dei* è soltanto la legittimazione della violenza che i più esercitano sui meno numerosi. Essa solo apparentemente è democratica, poiché nega la libertà di chi è minoranza, la cui opinione, per opposizione, potrebbe dirsi *vox diaboli* e dunque meritevole di essere schiacciata per non risollevarsi più. Questa sarebbe semmai democrazia assolutistica o terroristica, non democrazia basata sulla libertà di tutti».

² Il riferimento è all'intervento delle forze di polizia, la notte del 6 dicembre, per sgombrare un presidio organizzato dal movimento a Venaus per ostacolare dei sondaggi del terreno ivi programmati. L'intervento fu particolarmente brutale con quindici presidiati feriti (alcuni dei quali con lesioni serie) e distruzione delle tende. Scriverà, sul punto, il giudice per le indagini preliminari di Torino nel decreto di archiviazione 16 giugno 2009 (*infra*, p. 80 ss.) che «numerosi fatti costituenti i reati di lesioni personali volontarie (talora concorrenti con il delitto di violenza privata) e percosse sono stati perpetrati da operatori di polizia. Ciò risulta incontestabilmente dalla descrizione fornita dai manifestanti riscontrata dalle certificazioni mediche: infatti tra le 21 persone che hanno presentato querela [...] e gli altri 14 manifestanti identificati [...] ben 18 (la metà) risultano essersi recati in ospedale per ricevere cure ([...] mentre) tutti gli agenti ai quali sono stati rilasciati i certificati medici allegati all'annotazione DIGOS Questura Torino – con cui sono stati trasmessi gli atti relativi allo sgombero del cantiere TAV di Venaus del 6 dicembre 2005 – risultano essere stati feriti in altre circostanze») e addirittura 23 di essi riferiscono specificamente [...] di essere stati percosciuti dagli agenti, senza ragione, con manganellate, anche ripetutamente». Nei giorni successivi la valle si fermò e l'8 dicembre un corteo di 40.000 persone, partito da Susa sotto la neve, aggirò gli sbarramenti, arrivò a Venaus, abbattè le reti di recinzione installate dopo l'intervento della polizia e rioccupò l'area del cantiere. Interessante segnalare che i seguiti giudiziari furono pressoché inesistenti. Ci fu quasi l'impressione di una tacita compensazione tra l'impunità assicurata agli autori dei pestaggi di Venaus (di non impossibile identificazione) e l'inerzia nei confronti dei No TAV per le occupazioni e i danneggiamenti. Ma la vicenda lasciò il segno: da un lato rinsaldando il rapporto tra le diverse componenti (dai sindaci ai valligiani, dai centri sociali di Avigliana e Torino agli ambientali-

tre nell'opinione pubblica e persino in settori della politica ha cominciato a crescere la consapevolezza dell'inutilità della nuova linea ferroviaria. Dopo un lungo periodo in cui il movimento è stato ignorato e trattato come un'armata Brancaleone composta da folkloristici montanari fuori dalla storia (moderni Obelix o Asterix) e nonostante l'atteggiamento di chiusura di tutta la grande stampa, il consenso nei confronti delle rivendicazioni No TAV si è, infatti, esteso, nel Paese, sino a toccare – secondo l'ISPO di Mannheim per il *Corriere della sera* all'inizio del 2012 – il 44 per cento degli italiani. E, col tempo, hanno cominciato a prodursi significativi cambiamenti anche sulla scena politica: dopo l'irrompere della posizione nettamente contraria al TAV del Movimento 5 Stelle (giunto a chiedere una commissione parlamentare di inchiesta sul punto), sono emerse persino alcune incrinature all'interno del PD (è dell'8 marzo 2014 la dichiarazione del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, effettuata nell'assemblea della Rete dei comitati per la difesa del territorio, di aver "cambiato idea" sul TAV e di voler "dare battaglia" per cambiare destinazione ai relativi investimenti) e della CGIL (il cui congresso provinciale di Torino, lo stesso 8 marzo, ha approvato, con 169 voti contro 82, una mozione in cui si afferma che «occorre riconsiderare, valutando attentamente le prospettive dei volumi di movimentazione delle merci in ambito transnazionale, l'opportunità, la praticabilità e i relativi costi delle grandi opere previste, a partire dalle opere costose come la TAV»).

2. È in questo contesto che, nel 2011, lo scenario cambia, in concomitanza con la decisione di LTF (la società costituita per la realizzazione dell'opera) di iniziare, alla Maddalena di Chiomonte, lo scavo di un tunnel geognostico (necessario per verificare le caratteristiche del terreno su cui si dovrà realizzare il tunnel di base). Il movimento, come già sei anni prima a Venaus, costituisce *in loco* un presidio e *occupa* l'area per impedire lo scavo.

Ma la mattina del 27 giugno un esercito di carabinieri e di agenti di polizia in tenuta antisommossa, con l'ausilio di ruspe e di altri mezzi da cantiere, procede allo sgombero del presidio con un intervento particolarmente violento, comprensivo dell'uso massiccio di gas per vincere l'opposizione e allontanare gli occupanti. Le tende del presidio vengono distrutte o imbrattate (vi si troveranno escrementi e urina) e scompaiono oggetti ed effetti personali degli occupanti. L'altopiano della Maddalena, sede di un importante sito archeologico e di una cooperativa di viticoltori, viene trasformato in una sorta di base militare, con doppia recinzione e sorveglianza continua da parte di uomini armati. L'assessore alla cultura del Comune di Chiomonte (retto da un'amministrazione di destra favorevole al TAV...) si dimette tra le lacrime dichiarando: «La polizia si è piazzata lì, nelle stanze del museo, senza chiedere neppure il permesso. E lassù nei boschi della Maddalena c'è una devastazione vergognosa. È troppo».

Il movimento No TAV, la popolazione della valle, gran parte degli amministratori locali vivono lo sgombero, la violenza impiegata, gli sfregi subiti come un sopruso e la *temperatura* si alza. Il successivo 3 luglio, domenica, circa 70.000 persone – abitanti della Val Susa e manifestanti giunti da tutta Italia – danno vita a un grande corteo che si conclude intorno alla base militare recintata. All'esito della manifestazione e fino a sera si verificano diffusi e violenti scontri di una parte dei dimostranti con le forze di polizia. Inizia, così, un conflitto aspro e apparentemente senza soluzione. Il movimento non disarmava e intensifica le iniziative *di disturbo* nei confronti del cantiere al fine di tenere alta la tensione e l'attenzione dell'opinione pubblica. In occasione di alcune di tali iniziative, finalizzate a "tagliare le reti", spezzoni più o meno ampi di dimostranti lanciano verso il cantiere oggetti, sassi e fuochi di artificio mentre le forze di polizia rispondono con gas lacrimogeni talora sparati ad altezza d'uomo³. I danni alle persone sono per fortuna limitati: non si segnalano gravi lesioni a operatori di polizia mentre alcuni manifestanti colpiti da lacrimogeni riportano ferite con postumi permanenti.

A fronte di ciò l'*establishment* pro TAV si scatena gridando alla *guerra* ed evocando, con irresponsabile reiterazione, *il morto*. Le forze politiche di governo rinunciano, in modo rigorosamente bipartisan, a ogni ricerca di dialogo e trasformano il conflitto in questione esclusiva di ordine pubblico, emanando comunicati prossimi a bollettini di guerra che criminalizzano l'intero movimento; il Parlamento vara (nel 2011 e nel 2013) leggi *ad hoc* con cui il cantiere della Maddalena viene trasformato in «sito di interesse strategico» (con divieti penalmente sanzionati finanche di condotte ostruzionistiche, di riproduzione fotografica e via elencando); il territorio della valle viene militarizzato nel senso letterale del termine, addirittura,

sti), dall'altro provocando sfiducia e diffidenza nei confronti delle istituzioni centrali e regionali e delle forze di polizia.

³ La circostanza, attestata da numerosi articoli e filmati, risulta, in modo indiretto ma univoco, dalla stessa motivazione della misura cautelare 20 gennaio 2012 GIP Torino, in cui si legge: «Su via dell'Avanà, un grosso gazebo con scheletro metallico e tendaggi di colore bianco, veniva ribaltato a terra e utilizzato da decine di soggetti come scudo per avanzare verso lo sbarramento delle forze dell'ordine, *riparandosi così dal lancio dei lacrimogeni*» (vds. *infra*, p. 113).

tura con ricorso a forze armate già impiegate in missioni di guerra all'estero⁴. A ciò fa da supporto una informazione *embedded* (assolutamente prevalente seppur non esclusiva) arruolata dapprima nella attività di propaganda e, poi, onnipresente *partecipe* delle operazioni di ordine pubblico al seguito delle forze di polizia anche dove è inibito l'accesso a ogni altro (compresi i giornalisti *non accreditati*). Strumenti di questa operazione sono, in particolare, le pagine locali dei grandi quotidiani diffusi in Piemonte (*La Stampa* e *la Repubblica*) e del Tg3, con i relativi siti, sempre più simili a mattinali della Questura o a uffici stampa della Procura, talora con manifestazioni grottesche come il precipitoso ritiro (dai siti) di articoli *fuori linea*. Inutile dire che quando, poi, si verificano incendi e attentati in danno di alcune ditte impegnate, in maggiore o minor misura, nei lavori per la linea ferroviaria e l'invio di un pacco bomba a un giornalista de *La Stampa*, politici e giornali si precipitano ad attribuirne la responsabilità al movimento No TAV. E ciò, dimenticando (fingendo di dimenticare) la complessità di un quadro in cui, pur in presenza di posizioni favorevoli ad atti di sabotaggio (peraltro limitati alle cose), i principali siti del movimento hanno respinto ogni coinvolgimento, che le prevaricazioni mafiose sono in valle una realtà risalente, che incendi e danneggiamenti toccano da anni presidi No TAV e auto o beni di attivisti, che la storia del Paese ci ha abituati a una moltitudine di attentati simulati, che i gesti sconsiderati di chi è interessato a pescare nel torbido o di schegge impazzite di diversa estrazione non sono una novità (tutte circostanze che renderebbero quantomeno opportuna un po' di prudenza).

È un'ipotesi quasi scolastica di costruzione del nemico, secondo uno schema ricorrente nella storia, soprattutto nei momenti di grave crisi economica e sociale, nei quali c'è bisogno, anche, di *diversivi* da assumere come bersagli.

3. Un ruolo significativo in questa operazione ha l'intervento giudiziario, con effetti di sistema che vanno ben oltre il caso specifico. Ciò è in parte necessitato ché, in presenza di scontri e di reati di diversa natura, l'obbligatorietà dell'azione penale impone di procedere per tutti i reati, in qualunque contesto commessi: è un principio fondamentale dello Stato di diritto per garantire legalità e coesione sociale; di più, il criterio di valutazione di ogni intervento giudiziario non può essere la *convenienza politica* di questa o di quella parte, ma solo la conformità alle regole e l'attendibilità delle valutazioni effettuate. Ma non si tratta solo di questo.

L'intervento giudiziario presenta sempre, per definizione, ampi margini di discrezionalità o di *scelta*. La gran parte delle misure cautelari è *facoltativa* (cioè legata alla valutazione del caso concreto) e, sempre, la scelta tra le misure (più o meno afflittive) va effettuata dal giudice tenendo conto della gravità del fatto e delle caratteristiche dell'imputato; i confini di molte fattispecie delittuose sono incerti e labili; le pene previste per i reati variano da un minimo a un massimo, spesso con una forbice assai ampia⁵; esistono attenuanti e cause di esclusione della punibilità legate a valutazioni che è il giudice a dover formulare sulla base dei principi generali dell'ordinamento e via seguitando. La stessa interpretazione delle norme, lungi dall'essere un sillogismo formalistico simile a un gioco enigmistico, è un'operazione che implica giudizi di valore, bilanciamento di principi, opzioni culturali. Il riferimento alla discrezionalità sta a significare che i provvedimenti assunti e le interpretazioni adottate o le scelte operate nell'ambito di una pluralità di opzioni (talora, sul piano strettamente tecnico, ugualmente attendibili) conferiscono all'intervento giudiziario complessivamente considerato *segni* assai diversi. Lo ha scritto cinquant'anni fa, con la consueta acutezza, Achille Battaglia come premessa all'analisi del ruolo della giustizia nel difficile passaggio dalla caduta del fascismo alla attuazione della Costituzione:

«Per comprendere veramente che cosa accada in una società durante un periodo di crisi poco giova l'esame delle sue leggi, e molto di più quello delle sue sentenze. Le leggi emanate in questi periodi ci dicono chiaramente quali siano state le volontà del ceto politico dirigente, i fini che esso si proponeva di raggiungere, le sue aspirazioni e le sue velleità. Le sentenze ci dicono anche quale sia stata la sua forza, o la sua capacità politica, e in che modo la società abbia accolto la sua azione, o abbia resistito»⁶.

⁴ È del 1 novembre 2013 l'intervista rilasciata al quotidiano *La Stampa* dal generale Claudio Graziano, capo di stato maggiore dell'Esercito, per annunciare l'invio nel cantiere di Chiomonte di ulteriori «quattrocento soldati [...] tutti uomini di grande esperienza, che hanno prestato servizio all'estero, in Afghanistan, in altri scenari internazionali, alle prese con situazioni complesse e delicate».

⁵ Basti segnalare, a mo' di esempio, che per il delitto di violenza a pubblico ufficiale la pena prevista dagli articoli 336 e 339 del codice penale varia da un minimo di quattro mesi (con la concessione delle attenuanti generiche) a un massimo di 15 anni (tenuto conto della aggravante della commissione del fatto in più di dieci persone riunite)...

⁶ A. Battaglia, *I giudici e la politica*, Laterza, Bari, 1962, p. 3.

Orbene, è parso ad alcuni giuristi – non molti, in verità, avendo i più preferito un *prudente* silenzio – che, nell'esercizio della descritta discrezionalità, l'autorità giudiziaria torinese abbia impresso al proprio intervento in tema di TAV un carattere di diretta tutela dell'ordine pubblico, con significative sottovalutazioni del ruolo di garanzia che compete alla giurisdizione. Ne sono seguite critiche che hanno provocato nell'*establishment* giudiziario, politico e giornalistico delle reazioni spropositate e sopra le righe, quando non grottesche. È accaduto finanche che la competente Commissione della Corte d'appello di Torino abbia revocato l'autorizzazione, inizialmente concessa, all'uso di un'aula del Palazzo di giustizia per un convegno di studio, organizzato dall'Associazione giuristi democratici e rivolto prevalentemente agli avvocati, dedicato a «Conflitto sociale, ordine pubblico, giurisdizione: il caso TAV e il concorso di persone nel reato»⁷, con la partecipazione di docenti universitari, magistrati, avvocati e operatori di polizia.

Tali reazioni dimostrano la fondatezza delle preoccupazioni di chi vede segnali di grave involuzione in ampi settori degli apparati repressivi e della magistratura torinese. Per questo il Controsservatorio Val Susa – coerentemente con le sue finalità di *controinformazione* – ha ritenuto di inaugurare la propria collana di quaderni di documentazione con questo volume dedicato all'intervento repressivo in Val Susa. In esso l'analisi dei vari profili che caratterizzano gli interventi istituzionali è accompagnata dalla pubblicazione di materiali giudiziari, per lo più inediti, utili a dare tutti la percezione diretta del *segno* e delle caratteristiche degli stessi.

aprile 2014

⁷ Il convegno si è poi svolto, con grande partecipazione di pubblico, il 2 dicembre 2013 alla Galleria d'arte moderna di Torino e i relativi atti sono in corso di pubblicazione presso l'editore Giappichelli. Non è inutile segnalare che la gravità dell'intervento censorio dei vertici degli uffici giudiziari torinesi è stata sottolineata da centinaia di giuristi che hanno sottoscritto un documento in cui, tra l'altro, si legge: «La decisione ha dell'incredibile che nessun intervento censorio di questo tipo risulta essere intervenuto dagli anni Settanta ad oggi. E ancor più indigna il fatto che ciò sia avvenuto con riferimento a un tema di grande rilevanza pubblica e in polemica con una associazione forense di solide e radicate tradizioni democratiche. In un assetto costituzionale in cui la giustizia è amministrata in nome del popolo i palazzi di giustizia sono per definizione la casa di tutti e non il fortilizio di alcuni. È assai grave che ciò sfugga ai vertici della giustizia torinese. La democrazia – per usare una felice espressione di Norberto Bobbio – «è il governo del potere pubblico in pubblico». È sorprendente che ciò venga ignorato da chi esercita la giurisdizione, che proprio dal dibattito e dal controllo pubblico trae alimento e credibilità. È una brutta pagina per Torino e per la giustizia. Come cittadini e come giuristi riteniamo doveroso denunciarlo pubblicamente auspicando che essa non passi sotto silenzio ma veda, al contrario, la ferma protesta di tutti i democratici».

PARTE PRIMA. ANALISI

I contributi pubblicati in questa parte del volume non hanno, ovviamente, pretese di completezza ma intendono aprire – quantomeno – dei filoni di ricerca su alcuni dei settori che caratterizzano l'intervento repressivo in atto nei confronti del movimento No TAV. Sono tutti contributi inediti: quelli di Davide Petrini e Claudio Novaro riprendono, con variazioni e specificazioni, gli interventi svolti al convegno «Conflitto sociale, ordine pubblico, giurisdizione. Il caso TAV e il concorso di persone nel reato», organizzato a Torino, il 2 dicembre 2013, dall'Associazione Giuristi democratici, i cui atti sono in corso di pubblicazione presso l'editore Giappichelli. Quanto agli autori, Alessandra Algostino è professore di diritto costituzionale comparato presso l'Università di Torino; Claudio Novaro è avvocato in Torino; Davide Petrini è professore di diritto penale presso l'Università del Piemonte orientale; Livio Pepino, già magistrato, è presidente del Controsservatorio Val Susa.

LA VAL SUSÀ E IL DIRITTO PENALE DEL NEMICO

di *Livio Pepino*

1. Un teorema a molte facce

Tra gli elementi che concorrono a definire il “caso Val Susa” v'è, certamente, l'intervento giudiziario: un intervento caratterizzato dal crescente coinvolgimento nell'azione di diretta tutela dell'ordine pubblico (che – superfluo dirlo – è cosa ben diversa dal concorso nella realizzazione di una pacifica convivenza tra i cittadini, proprio di un diritto penale garantista). I settori in cui maggiormente si realizza questa *curvatura* sono la dilatazione del concorso di persone nel reato, l'uso massiccio (e talora indiscriminato) delle misure cautelari, un insieme di forzature (grandi e piccole) in indagini e processi, il ricorso a fattispecie di reato (a dir poco) *sovradimensionate* con evocazione finanche della finalità di terrorismo, la particolare cura nella gestione dei processi sulla stampa (oltre che negli uffici giudiziari). Su ciascuno di questi punti conviene soffermarsi, sia pure in estrema sintesi.

2. Il concorso di persone nei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e una strana proprietà transitiva

Una delle connotazioni della modernità, nel diritto, è il carattere personale della responsabilità penale, proclamato, nel nostro sistema, dal primo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale. La responsabilità politica, morale, culturale può essere collettiva. Quella penale no. Ciascuno risponde penalmente per quel che fa (da solo o con altri, agendo direttamente o inducendo altri a farlo) e per quello soltanto, non anche per quel che è, per quel che pensa, per i suoi progetti.

Eppure, nei processi per fatti “di piazza” la tendenza a dilatare la responsabilità, con una sorta di proprietà transitiva, a tutti i partecipi a manifestazioni nel corso delle quali vengono commessi reati, pur in assenza di specifiche condotte individuali antigiuridiche e/o della prova di un previo accordo con gli autori dei delitti commessi, è un classico⁸. Di ciò v'è ben più che una traccia nelle ordinanze cautelari emesse nei procedimenti valsusini per resistenza, violenza e lesioni. Due esempi per tutti:

«È ragionevole ritenere che nel caso in cui la G. avesse avuto intenzione di limitarsi a manifestare pacificamente, non appena la manifestazione ha assunto carattere violento si sarebbe allontanata».
(Tribunale riesame Torino, ord. 22 settembre 2011, *infra*, p. 128 ss.).

«È superflua l'individuazione dell'oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell'ordine rimasto ferito, come lo è l'individuazione del manifestante che l'ha lanciato, atteso che tutti i partecipi agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo dove si trovavano».
(Giudice per le indagini preliminari Torino, ordinanza 20 gennaio 2012, *infra*, p. 98 ss.).

L'impostazione sottostante a questi provvedimenti, ineccepibile in caso di accertato accordo tra tutti i manifestanti per aggredire le forze di polizia, è assai meno convincente ove la sola intenzione comune ai dimostranti – risultante dall'espressa rivendicazione dei protagonisti e/o da fatti concludenti – sia quella di *disturbare* le operazioni delle forze dell'ordine, di compiere *azioni dimostrative* contro le reti del cantie-

⁸ Eccone due esempi (significativi anche per le date...): «L'adesione volontaria ad uno sciopero ferroviario non occorre che risulti da specifiche e singole manifestazioni formali di volontà; potendo la prova del previo concerto, agli effetti del reato di cui all'art. 187 cp [del codice Zanardelli del 1889, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, *ndr*], risultare dal semplice fatto dell'appartenenza degli agenti ferroviari al Sindacato, che diede l'ordine di sciopero» (Corte di cassazione, II sez. pen., sentenza 26 maggio 1924). «In una manifestazione di massa come quella del 30 giugno [1960 a Genova, *ndr*] la sola presenza dei partecipi, di qualunque partecipante che non sia in grado di dimostrare categoricamente la propria estraneità, costituisce di per sé elemento costitutivo necessario e sufficiente ad affermare la responsabilità» (Tribunale Roma, sentenza 18 luglio 1962). Per più ampie considerazioni al riguardo rinvio al mio *Forti con i deboli*, Rizzoli, 2012, p. 321 ss.

re e anche di raggiungerle e tagliarle. In mancanza della prova di un accordo, il ritenuto concorso in tutte le violenze operate nel contesto di riferimento e nelle lesioni ivi riportate da operatori di polizia è, a ben guardare, frutto del *teorema* secondo cui partecipare a una manifestazione in cui alcuni dimostranti commettono gravi atti di violenza e non andarsene quando quei fatti si realizzano, significa concorrere negli stessi⁹. Difficile negare che l'interpretazione attenuata, a dir poco, il principio del carattere individuale della responsabilità penale. Ne è ben consapevole il Tribunale di Torino chiamato a giudicare nel dibattimento a carico dell'imputata cui si riferisce il primo dei passi sopra riportati:

«Se la G. non può essere considerata una concorrente materiale, in quanto nessuno degli operanti la vide commettere alcunché di violento o distruttivo, ella non può essere considerata neppure una concorrente morale. Non vi è infatti prova alcuna che ella avesse preso parte a programmazioni della manifestazione in forme non pacifiche, nessuno ha riferito di averla vista o sentita incitare coloro che aggredivano le forze dell'ordine, non è realistico (e a fortiori non è giuridicamente sostenibile) ritenere che la sua legittima presenza alla "passeggiata No TAV" potesse costituire un rafforzamento della volontà di coloro che erano intervenuti alla manifestazione con innegabili intenzioni aggressive e violente».

(Tribunale Torino, sentenza 11 luglio 2012, *infra*, p. 131 ss.).

Ma le limpide osservazioni del tribunale non hanno modificato, a quanto consta, gli orientamenti della Procura della Repubblica e dei giudici per le indagini preliminari torinesi.

Ancora una chiosa. Per valutare i fatti è necessario collocarli nel contesto in cui avvengono. E invece, nella gran parte delle ordinanze cautelari per i fatti valsusini, il contesto scompare. Sparisce la complessità di giornate convulse in cui è accaduto di tutto: anche la commissione di reati ma, a fianco e contestualmente, una grande mobilitazione il cui fine non era aggredire le forze di polizia ma ostacolare l'apertura di un cantiere ritenuto illegittimo e disturbarne la realizzazione. Spariscono gli "scontri" e tutto si riduce – a dispetto della realtà – a una aggressione collettiva e preordinata nei confronti di un bersaglio considerato fisso, immobile e inattivo. Sparisce il lancio – fittissimo – di lacrimogeni, al punto che il possesso di fazzoletti, occhialini, maschere antigas, limoni e finanche farmaci viene considerato come «elemento fortemente indiziante la preordinazione e il perseguimento di un unico, comune, obiettivo» violento anziché come mezzo per proteggersi dal fumo e dai gas. Tutto è decontestualizzato con conseguente assimilazione di fatti diversi, mentre non sono, all'evidenza, la stessa cosa un gesto isolato di rabbia o di reazione e una condotta aggressiva preordinata e protratta nel tempo.

3. Una prospettiva inquietante: il carcere come presidio minimo per fronteggiare le esigenze cautelari

Si dice – è diventato una sorta di *leitmotiv* – che il carcere preventivo deve essere l'*extrema ratio*, cioè la misura a cui ricorrere nei soli casi di assoluta necessità e quando non ci sono altre cautele possibili. La ragione è evidente, non foss'altro perché chi è incarcerato in prevenzione ben può essere assolto o condannato a pene che escludono il carcere (o perché condizionalmente sospese o perché suscettibili di essere scontate con misure alternative)... Ma il principio è frequentemente disatteso. Certo lo è stato (lo è) in numerose occasioni per fatti relativi a vicende No TAV in Val Susa. Lo scrive, in maniera esplicita, la Corte di cassazione, investita del ricorso contro una delle misure cautelari emesse per i fatti del 27 giugno-3 luglio 2011¹⁰:

⁹ Vanamente la tesi cerca sostegno nella controversa massima del «non potevano non sapere» (enunciata in modo apodittico nella ordinanza 13 febbraio 2012 Tribunale riesame Torino, in cui si legge: «La partecipazione agli scontri, attuata sia con specifiche condotte violente, sia permanendo nel contesto degli scontri, all'interno dei gruppi attaccanti, non può non essere stata vissuta da ciascuno dei partecipanti con piena consapevolezza e volontarietà di cooperare nell'azione di scontro con le forze dell'ordine presidianti e non può non aver determinato un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, rendendo più imponente e compatto il fronte di attacco») e in una aggettivazione truculenta, all'evidenza inidonea a supplire alle carenze probatorie (come nel passaggio «connotazioni di devastante e incontenibile violenza collettiva preventivamente e strategicamente pianificata risultano avere fatto da sfondo alle condotte combattive organizzate al deliberato scopo di contrastare la legittima azione di tutela dell'ordine pubblico», passaggi, peraltro, definiti dalla Corte di cassazione, nella sentenza 10 maggio 2012, *infra*, p. 123 ss., che ha annullato con rinvio l'ordinanza in esame, come «affermazioni, *rectius* evidenziazioni di circostanze che appaiono sovradimensionate ed eccedenti rispetto ai fatti esposti»).

¹⁰ Il riferimento è all'ordinanza 20 gennaio 2012 giudice indagini preliminari Torino (*infra*, p. 98 ss.) con cui sono state applicate 41 misure cautelari nei confronti di attivisti o simpatizzanti No TAV per fatti di violenza avvenuti nelle già ricordate manifestazioni del 27 giugno e del 3 luglio 2011. Per 25 indagati la misura applicata è la custodia in carcere, per 15 l'obbligo di dimora nel comune di residenza, per uno il divieto di dimora nella provincia di Torino. Le imputazioni contestate sono di violenza pluriaggravata a pubblico ufficiale e di lesioni pluriaggravate, commesse in concorso con altri manifestanti (in gran parte non identificati). I 25 arrestati sono un eterogeneo *campione* del movimento: 18 anni il più giovane, 66 i due più vecchi; quattro le donne; la metà (13) abitanti in valle o nella provincia di Torino, gli altri provenienti da varie parti del

«L'ordinanza impugnata non dimostra in concreto – come è doveroso per giustificare la più grave delle misure – l'inadeguatezza delle altre misure meno afflittive a soddisfare l'esigenza di pericolosità collegata alla specifica posizione di ciascun imputato che trascende il mero riferimento ai soli precedenti. L'ampiezza della tipologia delle misure cautelari avrebbe richiesto un'analisi rivolta a ciascuna di esse nonché alle modalità di attuazione allo scopo di verificarne in concreto l'idoneità a salvaguardare il pericolo di reiterazione».
(Corte di cassazione, sentenza 10 maggio 2012, *infra*, p. 123 ss.).

Non si tratta – è bene sottolinearlo – di un rilievo puramente formale. Il riscontro sostanziale è, infatti, il ribaltamento del principio della custodia in carcere come *extrema ratio*. Basta un cenno alle prime misure (quelle per i fatti del 23 giugno-3 luglio 2011), tutte – è bene ricordarlo – relative a reati per i quali le misure non erano obbligatorie ed era ben possibile, seppur non automatico data la pluralità degli elementi di valutazione, un giudizio prognostico di concedibilità, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena (previo bilanciamento di aggravanti e attenuanti) o di accesso immediato a misure alternative al carcere:

a) nell'ordinanza cautelare 20 gennaio 2012 (*infra*, p. 98 ss.) sono considerate «gravi», al punto da giustificare il carcere preventivo, condotte di entità assolutamente modesta come «afferrare per un braccio un operatore di polizia allo scopo di ostacolarne l'avanzata» o «far parte del gruppo di manifestanti accorsi con una paratia mobile per ostruire il passaggio delle forze dell'ordine» o, ancora, «avere colpito ripetutamente con una stampella (necessaria per deambulare stante una momentanea invalidità del soggetto interessato, *ndr*) due agenti della polizia di Stato, mentre cercavano di rimuovere un cancello che impediva l'ingresso nell'area»;

b) nelle ordinanze 8 febbraio (*infra*, p. 119 ss.) e 16 febbraio 2012 del tribunale del riesame si arriva ad affermare che la custodia in carcere applicata ad alcuni indagati costituisce «il *minimo* presidio idoneo a fronteggiare in modo adeguato le suddette consistenti e impellenti esigenze cautelari» (*sic!*). Inquietante ipotizzare quale potrebbe essere il presidio *massimo*...;

c) emerge in maniera sempre più accentuata come destinatario delle misure un *tipo d'autore*, il manifestante (potenzialmente) violento, tratteggiato in base non già alla commissione di *analoghi reati* ma alla partecipazione ad *analoghe manifestazioni* con evidenti improprie conseguenze in punto giudizio prognostico di pericolosità o addirittura conferma di indizi di reità. L'operazione è condotta utilizzando a piene mani, per delineare la personalità degli indagati, schede di polizia con elenchi di segnalazioni e denunce, riportati testualmente senza alcun controllo sui seguiti processuali. Con esiti *imbarazzanti* come la ricostruzione della pericolosità di un indagato incensurato (ancorché gravato da tre denunce, una delle quali di 12 anni e un'altra di 7 anni antecedenti all'ordinanza) introdotta dall'affermazione che «nel 1970 è contiguo ai movimenti della sinistra extraparlamentare “Lotta continua” e “Potere operaio” e partecipa a una manifestazione non preavvisata all'autorità di pubblica sicurezza, promossa dai predetti movimenti» (ord. cautelare 20 gennaio 2012, *infra*, p. 98 ss.)!

Si potrebbe continuare ma tanto basta. Più utile dare risposta alla domanda: perché tutto questo? Il giudice per le indagini preliminari lo dice quasi con *candore*, attribuendo alla misura applicata una valenza di diretta e immediata tutela dell'ordine pubblico e individuando in modo esplicito il movimento No TAV e la sua azione di protesta come *pericoli incombenti*:

«I lavori per la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione proseguiranno almeno altri due anni (*sic!*, *ndr*); pertanto, non avrà fine, a breve termine, il contesto in cui gli episodi violenti sono maturati; per altro, il movimento No TAV ha pubblicamente preannunciato ulteriori iniziative per contrastare i lavori».
(Giud. indagini preliminari Torino, ord. 20 gennaio 2012, *infra*, p. 98 ss.).

4. Un'unica cultura per una molteplicità di provvedimenti

Come nelle relazioni sociali, così nelle iniziative giudiziarie sono, a volte, le forzature – piccole o grandi – a dare il segno della cultura e dell'*humus* che le ispirano. Nei procedimenti per i fatti valsusini, almeno a partire dal 2011, questo è un capitolo assai *ricco*, anche con riferimento a vicende non toccate da misura cautelari e finanche di carattere civile e non penale.

A fare da sfondo sono due fatti solo apparentemente minori. *Primo*: il 12 aprile 2011 l'aula bunker costruita presso il carcere delle Vallette per celebrare i processi nei confronti di imputati di terrorismo e mafia riapre i battenti dopo quasi vent'anni. Non per processi gravissimi o con prevedibile insostenibile afflusso di pubblico ma per il dibattito a carico di due sindaci della Val Susa imputati di lesioni in

danno di due agenti di polizia nel corso di una manifestazione avvenuta nel dicembre di cinque anni prima... All'esito del dibattimento i due *pericolosissimi* sindaci saranno assolti con formula ampia ma, intanto, l'operazione di *criminalizzazione* del movimento No TAV (anche nelle sue parti istituzionali) avanza. E si è aperta una strada, ch  la celebrazione dei dibattimenti pi  significativi ai No TAV nell'aula bunker sar , nel seguito, una costante. *Secondo*: nel settembre 2012 alcuni ragazzi partecipano, facendo opera di volantaggio, a una manifestazione No TAV davanti a una banca a Susa. Non succedono incidenti di sorta n  vi sono denunce a carico dei ragazzi. Due mesi dopo, peraltro, i genitori dei minori di 18 anni vengono convocati dai servizi sociali territoriali, su mandato della Procura Repubblica per i minorenni di Torino, al fine di accertare l'eventuale situazione di "disagio" dei figli. Come dire: «fermiamoli fin da piccoli, *educandoli* a passare i loro pomeriggi e le loro serate nei supermercati o in discoteca anzich  a *fare politica*»!

Ma   a partire dalla primavera-estate del 2013 che le forzature diventano quotidiane. Solo alcuni flash sul filo della memoria:

- il 22 maggio 2013 il presidente di Pro Natura Piemonte e i responsabili di altre associazioni ambientaliste presentano un documento-denuncia segnalando che l'incolumit  dei lavoratori impegnati al cantiere della Maddalena, operai e forze dell'ordine,   messa a rischio dalla presenza di una frana attiva che dal versante a monte dell'area incombe sulla zona dov'  in corso lo scavo del tunnel geognostico (frana segnalata anche sulla relazione geologica allegata al progetto definitivo del cunicolo esplorativo). Nel luglio successivo gli esponenti vengono indagati per "procurato allarme"(!);

- nel giugno 2013 la Procura della Repubblica di Torino ordina una perquisizione nei confronti di quattro attivisti No TAV, che vengono indagati per il reato di *stalking*¹¹ in relazione a minacce subite da un operaio dipendente di una ditta impegnata nei lavori al cantiere della Maddalena. Alla *singolarit * della contestazione si accompagna l'apodittica motivazione che «tutti gli episodi di cui   stato fatto oggetto (l'operaio, *ndr*) sono da ricondurre ad un'unitaria regia da individuare nell'ambito di soggetti che si riconoscono nella lotta alla realizzazione della suddetta linea ferroviaria, in particolare in tutti quelli che si identificano nell'ala violenta del movimento No TAV»;

- la notte tra il 19 e il 20 luglio 2013, in occasione di una delle preannunciate "passeggiate al cantiere" della Maddalena programmate dal movimento No TAV si verificano scontri particolarmente violenti tra attivisti e forze di polizia (che – secondo la Questura torinese – hanno "cambiato passo" uscendo dal cantiere e affrontando *preventivamente* i dimostranti). Come sempre, le ricostruzioni della polizia e del movimento sono assai diverse (e, in queste ultime, si colloca anche quella di una ragazza che denuncia percosse, attestate da impegnative certificazioni mediche, e molestie sessuali). In questa delicata situazione risulta che nel cantiere, insieme alle forze di polizia, erano presenti i pubblici ministeri preposti alle indagini (*potenzialmente* anche su comportamenti di agenti di polizia e carabinieri...);

- ancora nel luglio 2013 *La Stampa* – come sempre informatissima – d  notizia dell'incriminazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Chiomonte per "false comunicazioni al pubblico ministero", intervenuta all'esito di un interrogatorio di ben sette ore teso a chiarire chi lo avrebbe indotto a emettere un'ingiunzione di abbattimento delle reti di protezione del cantiere della Maddalena, non rappresentate su nessun elaborato progettuale e quindi, sotto il profilo edilizio, abusive (*sic!*);

- il giorno di ferragosto del 2013 il filosofo Gianni Vattimo, europarlamentare dell'Italia dei valori, visita il carcere delle Vallette di Torino, avvalendosi – come in precedenti occasioni – della facolt  riconosciuta ai parlamentari dall'art. 67 dell'ordinamento penitenziario, secondo cui tali visite non necessitano di autorizzazione «nemmeno per coloro che accompagnano [i parlamentari] per ragioni del loro ufficio». Vattimo, da tempo pubblicamente schierato contro il TAV, decide di far visita a un ragazzo detenuto per fatti accaduti in una manifestazione in Val Susa e di farsi accompagnare da due noti esponenti del movimento No TAV, che indica come propri "consulenti" (tali considerandoli in quanto suoi punti di riferimento politico e informativo sui temi del TAV). Niente di occulto, anzi tutto volutamente (e forse provocatoriamente) sotto i riflettori, s  che – ove la qualit  di "consulenti" dei due accompagnatori non fosse stata ritenuta corrispondente alla realt  – il loro ingresso avrebbe potuto essere impedito dal personale del carcere, magari previo interpello del magistrato competente. Nulla di tutto questo ma, all'indomani della visita, l'apertura di un procedimento per falso ideologico in cui l'on. Vattimo e i suoi accompagnatori vengono sentiti come persone informate dei fatti (*sic!*), per essere poi indagati, a fine settembre, per falso ideologico...;

- il 7 gennaio 2014 il Tribunale di Torino - sezione distaccata di Susa (in composizione monocratica)

¹¹ Art. 612 *bis*cp: «Salvo che il fatto costituisca pi  grave reato,   punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumit  propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

decide una causa per risarcimento danni promossa da LTF nei confronti di Alberto Perino, Loredana Bellone e Giorgio Vair (tutti e tre esponenti del movimento No TAV). I fatti sono semplici. Nel gennaio 2010 LTF intendeva effettuare, in località Traduerivi del Comune di Susa, dei sondaggi propedeutici alla definizione del progetto della linea ferroviaria. A tal fine aveva ottenuto in uso i terreni interessati dalla società superficiaria dietro corrispettivo di 40.000 euro (per i giorni dall'11 al 13 gennaio) e di ulteriori 13.500 euro per ogni giorno di eventuale proroga. La notte tra l'11 e il 12 gennaio i tecnici di LTF si erano recati in loco, assistiti dalla forza pubblica, per effettuare i sondaggi ma la presenza di un consistente presidio del movimento li aveva indotti a desistere. Il permanere del presidio aveva poi sconsigliato ulteriori accessi, benché l'uso dei terreni fosse stato prorogato sino al 22 gennaio. In conseguenza di ciò LTF aveva citato in giudizio Perino, Bellone e Vair (portavoce del movimento in occasione dell'accesso della notte sul 12 gennaio) chiedendo il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata effettuazione dei sondaggi. La causa arriva, dunque, a decisione il 7 gennaio 2014 e la sentenza (*infra*, p. 90 ss.) condanna i convenuti al richiesto risarcimento (decurtato delle spese per gli alloggiamenti delle forze di polizia...) di 191.966,29 euro e spese processuali. Nessuna specifica analisi, in motivazione, sulle ricadute in concreto del doveroso bilanciamento tra interessi egualmente forniti di protezione costituzionale (il diritto alla salute e all'ambiente da un lato e quello di iniziativa economica dall'altro) e neppure sulla congruità della scelta di LTF di prorogare il contratto di uso dei terreni senza tentare alcun nuovo accesso (con evidenti conseguenze in punto obbligo di ristoro delle connesse spese da parte dei manifestanti). Come dire che il mancato accesso di un camion in uno stabilimento a causa di un picchetto di lavoratori in sciopero comporta la responsabilità degli scioperanti presenti per tutti i danni conseguenti alla mancata produzione, anche di giorni o mesi, ricollegabile in qualche misura alla indisponibilità del materiale trasportato sul camion!

Il quadro (pur incompleto) è sufficientemente esplicito e rende superfluo ogni commento.

5. I fantasmi del terrorismo

Evocati per mesi da politici, amministratori, giornalisti, sindacalisti di polizia, i fantasmi del terrorismo approdano, infine, anche sulla scena giudiziaria, nel pieno di una campagna mediatica tesa a presentare il movimento No TAV come anticamera del terrorismo se non come soggetto terroristico *tout court*.

L'impressione è che la categoria del terrorismo venga utilizzata non tanto per riconoscere reati contrassegnati da caratteristiche specifiche e peculiari indicate nella legge quanto, piuttosto, per stigmatizzare fatti ritenuti di particolare gravità e, per questo, da sottoporre a più intensa riprovazione sociale. Non è certo la prima volta: la finalità di terrorismo è stata, per esempio, contestata (e ritenuta in primo grado) addirittura nel caso della strage, con morte di una giovanissima studentessa, provocata da un ordigno collocato nei pressi di una scuola di Brindisi il 19 maggio 2012 da un uomo solo, per ragioni legate a personali risentimenti e frustrazioni (almeno stando alla ricostruzione sino ad oggi operata). La reiterazione, peraltro, non *consola* ma, al contrario, aumenta le perplessità. Violenza e terrorismo, infatti, sono concetti profondamente diversi, pur se, potenzialmente, *contigui*. La stessa violenza è una categoria eterogenea, comprensiva di manifestazioni (e connesse sanzioni) assai diverse. Come è stato scritto a commento dei *fatti* di Genova del luglio 2001, «confondere nella categoria generale della violenza una vetrina sfasciata con un omicidio, un bastone con un'arma da fuoco, un temperino con una scimitarra, o anche un agente di polizia con un aguzzino della Gestapo, finirà inevitabilmente col favorire la serie delle scelte più estreme ed efferate»¹². Allo stesso modo un'evocazione impropria del terrorismo, lungi dal conferire maggiore autorevolezza alla relativa repressione, finisce per produrre nell'immaginario collettivo e nel vissuto dei protagonisti (e dei loro compagni) la rottura di un delicato *argine* culturale e pratico con effetti potenzialmente devastanti.

Ma torniamo ai fatti della Val Susa. Il 29 luglio 2013, dodici attivisti No TAV (della valle e di Torino) vengono sottoposti a perquisizione domiciliare e indagati, con riferimento a scontri avvenuti nei pressi del cantiere della Maddalena il 10 luglio precedente, per «attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico» ai sensi dell'art. 280 codice penale. La contestazione sembra avere un carattere, per così dire, «esplorativo» posto che ad essa non segue alcun ulteriore atto, pur essendo il reato contestato di evidente allarme sociale tanto da prevedere, nell'ipotesi più grave, una pena detentiva non inferiore a vent'anni. Ma l'iniziativa non resta isolata. Il successivo 5 dicembre, infatti, quattro attivisti vengono colpiti dalla misura cautelare della custodia in carcere per lo stesso titolo di reato e per quello di «atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi» (art. 280 *bis* codice penale) in relazione a un «assalto» al cantiere avvenuto la notte sul 14 maggio 2013. Si legge nel capo di imputazione che i giovani arre-

¹² M. Bascetta, *La legge e il disobbediente*, in *Il manifesto*, 12 agosto 2001.

stati, insieme con altre persone non identificate, in numero superiore a venti,

«per le finalità di cui all'art. 270 *sexies* codice penale e, in particolare, con condotte che, per loro natura e per il contesto di svolgimento, possono arrecare danno all'Italia e all'Unione europea e sono compiute allo scopo di costringere i legittimi poteri nazionali ed europei ad astenersi dal realizzare e dal finanziare le opere relative alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (in essere presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte, area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 legge n. 183/2011), attentavano alla vita e alla incolumità delle persone addette alle opere di costruzione del cunicolo esplorativo all'interno del cantiere, ove erano presenti in quel momento 14 operai [...] e delle persone esercenti funzioni di sicurezza pubblica a causa e nell'esercizio delle loro funzioni in quanto preposte alla tutela del cantiere e dell'ordine pubblico [...], nonché danneggiavano i beni mobili altrui ivi esistenti, fra cui un compressore Atlas CopcoXAH5 416, che era dato alle fiamme, e immobili quali il cunicolo esplorativo, la cabina di alimentazione del ventolino di aerazione del cunicolo, nonché alcuni cavi elettrici situati sul parapetto della berlinese e dei tubi di prolunga in gomma per il ventolino stesso [...], con simultanei attacchi a quattro cancelli del cantiere (4, 5, 8 e 8 *bis*), utilizzando bengala, razzi esplosivi da mortai appositamente realizzati, artifici pirotecnici, bombe carta e bottiglie incendiarie (cd. molotov) [...]».

I fatti – indipendentemente dalle responsabilità soggettive – sono, anche in questo caso, incontestati. L'attacco al cantiere era stato organizzato e pianificato nei particolari, alcuni componenti del gruppo *assaltatore* entrarono nel cantiere e incendiarono un compressore mentre gli altri impedivano l'intervento degli operai e degli agenti di polizia con il lancio di sassi e di artifici esplosivi e incendiari, nessuno dei presenti riportò lesioni di sorta (e non vi sono, infatti, contestazioni sul punto). Evidente l'illiceità penale del fatto e ovvia la necessità del suo perseguimento. Ma cosa c'entra il terrorismo? La domanda è particolarmente pregnante ove si consideri che inizialmente – come precisato nell'ordinanza cautelare – gli stessi pubblici ministeri avevano disposto l'apertura di un procedimento per tentato omicidio, devastazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e che l'imputazione è stata modificata, inserendovi il riferimento al terrorismo, solo in sede di richiesta della misura.

Come si è, dunque, pervenuti alla modifica dell'originario orientamento e alla contestazione di attentato per finalità terroristiche o di eversione e di atti di terrorismo? Il percorso motivazionale di pubblici ministeri e giudici cautelari poggia su due elementi: a) l'idoneità del fatto contestato ad arrecare un grave danno al Paese («è evidente che il blocco del cantiere italiano imposto con la violenza terroristica cagionerebbe un grave danno al sistema comunitario dei trasporti e, per conseguenza, al nostro Paese che in quel sistema è inserito; ne deriverebbe, in prospettiva, la crisi dell'intero sistema di trasporto su rotaia» e, ancora, «è indubbio che azioni violente come quella della notte di maggio arrechino un grave danno al Paese quanto all'immagine – in ambito europeo – di *partner* affidabile, quanto a progettualità e a capacità di sviluppo, quanto a coesione del Paese nel suo interno e tra le forze sociali, quanto a fiducia nel metodo democratico per la composizione dei conflitti, quanto a sicurezza della collettività, nei suoi vari livelli»); b) l'attitudine dell'*attacco al cantiere*, in considerazione delle sue modalità e coerentemente con l'obiettivo perseguito, a intimidire la popolazione valsusina e/o a costringere i poteri pubblici ad astenersi dalle attività necessarie per realizzare la nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Elementi suggestivi ma di assai dubbia consistenza. Infatti:

a) la necessità, ai fini della configurazione della fattispecie di attentato per finalità di terrorismo o di eversione, di una condotta idonea a provocare *un grave danno* al Paese – pur se talora trascurata anche dalla giurisprudenza di legittimità – è incontestabile stante la lettera dell'art. 270 *sexies* codice penale secondo cui «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, *possono arrecare grave danno a un Paese* o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Ciò posto, l'affermazione che dal blocco del cantiere di Chiomonte e, più in generale, dalla mancata realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione deriverebbe «un grave danno per il Paese» e per la «sua immagine di partner europeo affidabile» è, insieme, una petizione di principio e un fuor d'opera. E ciò, a maggior ragione, in un contesto nazionale e internazionale in cui il dibattito sull'utilità dell'opera è più che mai aperto (nell'opinione pubblica e nei parlamenti); in cui diversi Paesi – dal Portogallo all'Ucraina – vi hanno rinunciato senza con ciò diventare «inaffidabili» agli occhi dei partner europei; in cui la stessa Unione europea ha rimesso a Francia e Italia la scelta sulle opere prioritarie da realizzare. Tutt'altro che provata è, dunque, l'esistenza di un (potenziale) grave danno per il Paese. Ciò non rende certo lecita una condotta violenta ma esclude che si versi nella ipotesi di cui all'art. 270 *sexies* codice penale;

b) la connotazione terroristica o eversiva di un atto o di una pluralità di atti – con riferimento sia alla finalità che alle modalità esecutive degli stessi (e dunque, a prescindere dalla soluzione del conflitto

giurisprudenziale sulla prevalenza dell'uno o dell'altro elemento, su cui cfr. da ultimo Cass., sez. V, 4 luglio 2013, Stefani) – «non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta [...], ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica [...] che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale e funzionale, il sistema democratico previsto dalla Carta costituzionale. È, inoltre, necessario che la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo sia perseguita con mezzi oggettivamente idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia e a ledere l'effettiva vigenza dei suoi principi» (Cass., sez. V, 13 marzo 2012, imp. Bonetti e altri). La puntualizzazione, effettuata con specifico riferimento alla finalità di eversione dell'ordine democratico, è estensibile, con i dovuti adattamenti, alla finalità di terrorismo: non perché vi sia un'endiadi tra le due situazioni (come pure ritiene parte della giurisprudenza) ma perché le connotazioni di gravità di due condotte contestualmente considerate e parificate nel trattamento sanzionatorio devono essere corrispondenti (seppur non coincidenti *in toto*) pena, in difetto, una irrazionalità che viola il principio di uguaglianza. Del resto, la medesima conclusione è imposta dal significato del termine «terrorismo» nella lingua italiana: «metodo di lotta violenta, adottato da una fazione politica, da gruppi o movimenti di guerriglia, per abbattere un regime, un governo con atti di violenza destinati, oltre che a colpire gli avversari, a creare tensione e insicurezza tra la popolazione» (Dizionario Hoepli). Se è questa la portata delle norme incriminatrici, pare davvero difficile ricondurre ad esse un singolo, seppur organizzato e violento, *attacco* al cantiere esauritosi in pochi minuti e con danni esclusivamente alle cose;

c) la fondatezza dei rilievi sin qui svolti non sfugge ai giudici della cautela i quali, per superarli, richiamano il contesto in cui le condotte degli indagati si collocano:

«il fatto stesso di non essere episodi isolati ma di inserirsi in un più ampio disegno di reiterate aggressioni; l'inevitabile risalto che gli attacchi sferrati al cantiere hanno sui *mass media*; la ricerca dello scontro aperto e le continue provocazioni; la finalità di intimidazione e "avvertimento" (tale significato hanno le minacce generalizzate alle imprese e ai lavoratori); in ultima analisi, il logorio costante e ininterrotto (in sintesi: la "pratica del sabotaggio", tecnica alla quale va il plauso dell'autore di "Invece", nel brano riportato nella Prima Parte): tattica che si risolve in una sorta di "braccio di ferro" con le Istituzioni, nel tentativo di "piegarle", con l'uso della violenza, al proprio volere, su questioni valutate come "strategiche" per la Nazione; strategia che – portata a livelli di esasperazione, come si sta cercando di fare – è idonea a diffondere sfiducia e incertezza e a minare la credibilità delle Istituzioni stesse».

(Giud. indagini preliminari Torino, ord. 5 dicembre 2013, *infra*, p. 138 ss.)

Ma proprio qui il ragionamento probatorio mostra crepe ancor più eclatanti. Il carattere terroristico e l'idoneità a produrre grave danno per il Paese, ove insussistente nelle *specifiche* condotte degli indagati, non può infatti essere a esse associato recependolo, in forza di una *proprietà transitiva* sconosciuta al diritto penale, da fatti di terzi (dei quali neppure si ipotizza un collegamento organizzativo o operativo con gli autori dell'*attacco* al cantiere del 14 maggio 2013) e/o dal contesto (espressamente richiamato dall'art. 270 *sexies* codice penale, ma operante, secondo i principi generali dell'ordinamento, solo come elemento di valutazione e di interpretazione di una condotta che già *di per sé* integra la fattispecie incriminatrice).

L'elenco, disordinato e approssimativo, dei fatti di violenza avvenuti in Val Susa tra il gennaio 2012 e l'ottobre 2013 riportato nell'ordinanza cautelare può (forse) evocare delle suggestioni ma non può certo sostituire la prova, rigorosa e specifica, richiesta nel processo penale. E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che i più gravi tra gli episodi elencati (tra cui *tutti* i cosiddetti sabotaggi) sono *successivi* al fatto oggetto di contestazione (*sic!*), che dei circa 60 episodi precedenti alcuni sono del tutto insignificanti e altri riguardano lettere intimidatorie anonime, che – in ogni caso – si tratta (all'infuori di tre o quattro ipotesi) di fatti commessi da persone non identificate, la cui paternità è per lo più respinta dal movimento No TAV e la cui estrema eterogeneità esclude una riferibilità unitaria.

6. Processi a mezzo stampa

I processi – si dice – si fanno nelle aule di giustizia e non è bene che chi vi è preposto *rafforzi* il proprio potere istituzionale e il proprio *peso* con l'uso diretto e personale della stampa. La ragione è, anche qui, del tutto evidente, tanto che l'art. 6 del codice etico dei magistrati impone a pubblici ministeri e giudici di «non sollecitare, nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio» e detta precisi limiti ai rapporti dei magistrati con i media escludendo, in ogni caso, le informazioni «concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso» su cui «è tenuto al segreto o alla riservatezza». Non sempre ciò accade, tanto che, nel linguaggio giornalistico, si è coniato il termine «processo a mezzo stampa» per indicare la prassi, non in-

frequente, di condurre i processi, in parallelo, sulle pagine dei giornali. È una prassi agevolmente verificabile in concomitanza con alcuni passaggi particolarmente delicati dei procedimenti per le vicende del TAV in Val Susa. Anche qui due esempi.

Primo. Il 26 gennaio 2012 vengono eseguite – come si è detto – numerose misure cautelari per gli scontri della Maddalena del giugno-luglio precedente. Il movimento No TAV denuncia atti di violenza su manifestanti e “fermati” da parte delle forze di polizia e si apre, anche sui media, un confronto, talora aspro. Il 28 aprile successivo, nella trasmissione televisiva “Uno due tre stella” di Sabina Guzzanti, il procuratore della Repubblica di Torino, mentre i procedimenti sul punto pendono davanti al suo ufficio, prende posizione con affermazioni drastiche e apodittiche: «pestaggi sistematici della polizia mai», «persone torturate mai», concedendo solo che «possono essere successi [...] eventuali momenti di scorrettezza da parte della polizia». Difficile sorprendersi e dolersi per le proteste del movimento che parla di *pre-giudizio* della Procura...

Secondo. Un anno e mezzo dopo, il 22 ottobre 2013, è ancora il procuratore della Repubblica di Torino a prendersela, con un articolo sulle pagine de *Il Fatto quotidiano* con il movimento No TAV e con «i politici, amministratori, intellettuali e opinionisti» non allineati con il suo modo di gestire alcuni procedimenti relativi alle vicende valsusine. Nel far ciò parla dei propri processi, a nulla rilevando la precisazione di astenersi dall'esame delle responsabilità individuali, ché la ricostruzione della «materialità obiettiva dei fatti accaduti» e la relativa interpretazione è, all'evidenza, parte fondamentale di indagini e processi. È un caso di scuola di “processo a mezzo stampa” caratterizzato da un evidente *pre-giudizio colpevolista*. Due passaggi, tra gli altri, sono illuminanti:

a) ricordati i «pesanti attacchi contro il cantiere di Chiomonte» e alcuni episodi connessi, il procuratore, mentre le indagini sono in corso, ne anticipa l'esito (se non la auspicata sentenza finale) affermando in modo *tranchant* che «a operare sono squadre organizzate secondo schemi paramilitari [...] affluite nella valle da varie città italiane ed europee per sperimentare metodi di lotta incompatibili con il sistema democratico». Può darsi che sia così, ma la sede per dirlo – e per provarlo – non è il procedimento penale?;

b) lo stesso accade con riferimento alla catena di «attentati/sabotaggi, con danni assai gravi, contro i mezzi di lavoro delle ditte che sono impegnate nel cantiere» e all'ordigno esplosivo inviato a un giornalista che, nell'articolo, vengono indicati come prova della deriva violenta del movimento. Anche qui la paternità degli attentati (o di alcuni di essi) può essere assai varia. Perché attribuirla, con apodittica certezza, ai No TAV anziché dire – come dovrebbe essere per chi ha la responsabilità dell'indagine – che si sta indagando in tutte le direzioni?

7. Il diritto penale del nemico e i suoi corollari

Tutto ciò ha effetti *di sistema* che vanno oltre il caso specifico.

È accaduto, infatti, che – a fronte dei processi – alcuni giuristi, intellettuali e opinionisti siano usciti dal coro e abbiano preso le distanze dal pensiero dominante, che si vorrebbe *unico*. Non hanno certo incitato alla violenza (da cui, anzi, hanno preso le distanze in modo netto) né hanno contestato la legittimità di un intervento di risposta anche sul piano giudiziario (che anzi hanno definito «doveroso») ma si sono limitati a rilevare (ritenute) cadute di garanzie in alcuni procedimenti e forzature dell'intervento giudiziario in chiave di tutela dell'ordine pubblico, segnalando i pericoli di tale prospettiva anche in termini di possibile incentivazione di ulteriore conflitto e violenza, essendo ben noto che i fenomeni sociali non sono statici ma frutto di relazioni e reazioni... E, a suffragio di tale impostazione, hanno evocato parole *profetiche* di un penalista liberale come Francesco Palazzo, secondo cui «un diritto penale che vede nemici ogni dove rischia di accreditare l'immagine di una società percorsa da una generalizzata guerra civile, contribuendo così a fomentare una conflittualità, anzi uno spirito sociale d'inimicizia, che è del tutto contrario alla sua vera missione di stabilizzazione e pacificazione della società»¹³.

Le reazioni sono state a dir poco sopra le righe. Il procuratore della Repubblica di Torino si è precipitato a denunciare sui giornali gli «attacchi scomposti contro il doveroso accertamento delle responsabilità penali» (*sic!*)¹⁴. Magistratura democratica – un tempo attenta ai temi delle garanzie e artefice finanche, per tutelarle, di importanti *interferenze* su processi in corso – si è spinta (in un documento del 1 marzo 2012, poi ripetutamente richiamato) a *certificare* che «la magistratura torinese [...] ha operato in

¹³ F. Palazzo, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Questione giustizia*, n. 4/2006, p. 666.

¹⁴ Cfr., per tutti, il già citato articolo de *Il Fatto quotidiano*, 22 ottobre 2013.

modo trasparente all'interno di una realtà difficilissima al fine di accertare responsabilità individuali per fatti di reato specifici, così adempiendo al mandato che la Costituzione affida alla giurisdizione». E non è mancato il capo dello Stato, giunto ad attestare la correttezza e incensurabilità dei procedimenti in corso sulle vicende della Val Susa¹⁵, con una *invasione di campo* senza eguali – almeno a mia memoria – a far tempo dalla (allora assai criticata) lettera inviata dal presidente della Repubblica Antonio Segni nel lontano 1963 al presidente della Corte di cassazione per esprimere il proprio «positivo apprezzamento» per l'opera dei giudici del tribunale penale di Roma che avevano giudicato assai severamente alcuni dimostranti per fatti avvenuti durante uno sciopero degli edili.

Costruzione del nemico (in sede politica, mediatica e giudiziaria), pensiero unico e chiusura della magistratura in una cittadella *separata* refrattaria a ogni critica (considerata attacco personale o delegittimazione) camminano di pari passo. Non da oggi. Ma non è un buon segno per la democrazia.

8. Giudici e garanzie

Resta una domanda: perché tutto questo è accaduto e accade, coinvolgendo e travolgendo anche magistrati di prim'ordine e di grande esperienza? Non è una domanda nuova ché – come già accennato – fenomeni analoghi si sono verificati (e si verificano) in ogni epoca e sotto tutti i cieli, soprattutto nei periodi di crisi e di conflitto, quando i vincoli del garantismo vengono vissuti – se non c'è una grande tensione morale nel sostenerli – con insofferenza, quasi si trattasse di inutili pastoie.

La risposta è, inevitabilmente, complessa ma ha un *nucleo forte* ricorrente: quello della richiesta che la società (e chi la orienta) rivolge alla magistratura e della capacità di quest'ultima – quando la richiesta non è in consonanza con i dettami del garantismo – di *resistervi*.

È il tema ricorrente del ruolo della giurisdizione come protagonista di una *lotta* contro i fenomeni criminali (o ritenuti tali) ovvero come luogo di accertamento imparziale e garantito delle responsabilità di *singoli* soggetti (gradevoli o sgradevoli che siano) per *singoli* fatti specifici.

Le deformazioni cui può portare la prospettiva di una giurisdizione impegnata in primo piano nella *lotta* a fenomeni sociali sono scolpite in modo insuperato nelle prime pagine della *Storia della Colonna infame* di Alessandro Manzoni:

«Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizione della casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile. [...]

Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste [passioni, *ndr*] abbia dominato nel cuor di que' giudici, e soggiogate le loro volontà: se la rabbia contro pericoli oscuri, che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello che le veniva messo davanti; [...] o il timor di mancare a un'aspettativa generale, altrettanto sicura quanto avventata, di parer meno abili se scoprivano degli innocenti [...]; il timore fors'anche di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire: timore di men turpe apparenza, ma ugualmente perverso, e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter l'ingiustizia. Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d'una moltitudine che, accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. [...]

Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un'epoca [...].»

(A. Manzoni, *Storia della Colonna infame*, Società editrice internazionale, Torino, 2010, p. 18 ss.).

Tutto questo è accaduto e accade. Le torsioni del processo – come chiosa Manzoni – non sono «particolari a un'epoca» e – conviene aggiungere – i giudici della colonna infame non erano, per professionalità e personale disinteresse, *diversi* dai loro predecessori e successori.

Tutto questo è accaduto e accade. Ma non è inevitabile. Lo spiega con sofferta lucidità la Corte suprema di Israele nel passaggio centrale una sentenza di alcuni anni orsono (HCJ 2056/2004) che dovrebbe essere affisso nell'ufficio di ogni giudice e pubblico ministero:

«Il nostro compito è difficile. Noi siamo membri della società israeliana. Sebbene qualche volta ci troviamo in una torre d'avorio, quella torre si trova pur sempre nel cuore di Gerusalemme, che non infrequentemente è colpita da

¹⁵ Il riferimento è una lettera a *La Stampa* del 5 ottobre 2013, nella quale il capo dello Stato ha voluto esprimere il proprio «apprezzamento per come magistratura e forze dell'ordine stanno operando in quella tormentata area della Val Susa».

un terrorismo impietoso. [...] Noi siamo coscienti che nel breve periodo questa decisione [sulla illegittimità della costruzione del muro di Gerusalemme, *ndt*] non renderà più facile la lotta dello Stato contro coloro che gli si levano contro. Ma noi siamo giudici. Quando affrontiamo un giudizio noi siamo soggetti (soltanto) al diritto».

VIETATO AVVICINARSI AL CANTIERE

La libertà di circolazione in Val Susa secondo il prefetto e il TAR

di Alessandra Algostino

Introduzione

Il 27 giugno del 2011 la ruspa delle forze dell'ordine abbatte il cancello d'ingresso della Libera Repubblica della Maddalena. Era nata da appena un mese la Libera Repubblica, il 22 maggio, ma la sua vita era intensa. Lontana da qualsivoglia suggestione secessionista, era un territorio dove la democrazia era vissuta, dove si conosceva, si dibatteva, si lottava e si sognava: un momento alto di «partecipazione effettiva», per dirlo con le parole della Costituzione (articolo 3).

L'area però è quella del cantiere per il cunicolo esplorativo de La Maddalena, propedeutico alla realizzazione del tunnel di base del Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (il TAV) e, quindi, il Prefetto di Torino, con ordinanza del 22 giugno 2011, poi confermata, se pur con qualche modifica, da successive ordinanze (sino all'ultima del 28 febbraio 2014 destinata a valere sino al 15 settembre 2014), assegna alla disponibilità delle forze di polizia l'area adiacente il cantiere, interdicensi «a chiunque» «l'accesso e lo stazionamento» e vietando altresì la circolazione nelle zone limitrofe.

1. Le ordinanze prefettizie ex art. 2 Testo unico leggi pubblica sicurezza

Il Prefetto esercita il potere di ordinanza che gli è conferito dall'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS): un potere amministrativo, ma in grado di provvedere anche in via generale e astratta, a «tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica», «nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica».

È un potere che, di per sé, presenta più profili di illegittimità costituzionale. In particolare, oltre a invadere la sfera del potere legislativo, con le ordinanze il Prefetto può incidere su libertà costituzionalmente garantite, introducendo limitazioni non contemplate dalla Costituzione, in deroga alle leggi.

La prima domanda, dunque, è: ha ragione di esistere nel nostro ordinamento costituzionale e, più ampiamente, in uno Stato democratico, un potere dell'esecutivo in grado di incidere in modo così ampio su diritti costituzionali? La risposta potrebbe anche semplicemente desumersi *a contrario*, considerando il contesto storico in cui il testo unico di pubblica sicurezza è stato adottato (IX anno dell'era fascista).

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione in una delle sue prime pronunce (sent. n. 8 del 1956), non ritiene la norma illegittima ma chiarisce alcuni punti e auspica una sua revisione. Dopo l'osservazione che le ordinanze prefettizie sono «atti amministrativi», che, dunque, non intervengono nel campo del potere normativo, la Consulta precisa, in relazione alla possibile lesione di diritti costituzionali, che «i provvedimenti emanati sulla base dell'art. 2 possono, in ipotesi, toccare tutti i campi nei quali si esercitano i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione», ma il giudizio sull'eventuale lesione dei diritti spetta, «di volta in volta», al giudice competente, ordinario o amministrativo. Tuttavia, il giudice costituzionale pare avvertire la «pericolosità» del potere prefettizio, per cui ritiene opportuna una riforma della norma e afferma che le ordinanze devono rispettare alcuni canoni: «efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nel caso in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico».

L'anno successivo, a fronte di sempre più numerosi interventi prefettizi e di una sentenza della Corte di cassazione che interpreta estensivamente, anche in relazione ai diritti dei cittadini, il potere di ordinanza, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 TULPS nella parte in cui «attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico» (sent. n. 26 del 1961). La discrezionalità del Prefetto rimane comunque ampia, specie laddove non vi è una precisa riserva alla legge delle eventuali restrizioni dei diritti. Se pur le ordinanze non possono modificare alcuna norma, ma si limitano a provvedere in una situazione specifica e temporalmente limitata, resta lo sconcerto per un modo di provvedere che dota un organo monocratico, gerarchicamente

incardinato nel potere esecutivo di poteri così estesi nei confronti dei cittadini. A ciò è da aggiungersi che, se pur le situazioni sono specifiche e determinate, «sicurezza» e «ordine pubblico» sono concetti aperti, se non proprio *passepertout*, flessibili rispetto alle dinamiche della società ma soprattutto conformabili alle logiche di potere. Una dichiarazione di illegittimità costituzionale, eliminando dall'ordinamento l'art. 2 TULPS, avrebbero meglio servito la causa della democrazia privando le tentazioni autocratiche di uno strumento – non a caso previsto in un regime strutturalmente nemico delle libertà – pronto all'uso, forte della legittimazione che deriva dall'emergenza, e potenzialmente lesivo, che siano o non siano rispettati i principi dell'ordinamento giuridico, dei diritti di libertà.

Oggi, una rapida indagine sui siti di alcune Prefetture mostra, peraltro, come per lo più lo strumento sia utilizzato per regolamentare la circolazione stradale e/o la vendita di bevande, generalmente in occasione di eventi sportivi. Sono rari i casi in cui l'ordinanza incide direttamente su diritti costituzionalmente garantiti, e/o maschera dietro l'ordine e la sicurezza pubblica un significato prettamente politico, come è accaduto nel passato quando una circolare del Ministro dell'interno Scelba (1950) invitava i prefetti a prevedere divieti per riunioni e cortei nei tre mesi successivi, o quando il prefetto di Roma (1977) vietava per 40 giorni ogni riunione e corteo a Roma e provincia. In epoca recente, come caso simile, si può citare la cosiddetta direttiva Maroni ("Direttiva del Ministro dell'interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili", 2009), che invita i prefetti a intervenire per «sottrarre alcune aree alle manifestazioni», «prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni», o «altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni». Nel solco della direttiva Maroni, il prefetto di Roma, in accordo con il sindaco e con la sottoscrizione delle principali organizzazioni sindacali e di numerosi partiti politici, adotta il "Protocollo per la disciplina delle manifestazioni nelle piazze della capitale" (2009), che individua a priori percorsi e luoghi predefiniti per manifestazioni e cortei: la violazione del diritto di riunione è esplicita.

2. La libertà di circolazione e le ragioni politiche

Le ordinanze del Prefetto di Torino sulla Val Susa incidono invece direttamente sulla libertà di circolazione e, quindi, indirettamente, su un'ampia gamma di diritti costituzionali, fra cui anche la libertà di riunione.

In primo luogo si può osservare come la reiterazione dei provvedimenti per ormai quasi tre anni causi l'uscita dalla temporaneità che deve caratterizzare la logica emergenziale, stabilizzando, con un ossimoro, l'emergenza. Come aveva chiarito la Corte costituzionale, le misure, adottate «nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica», devono avere «efficacia limitata nel tempo»: la deroga dilatandosi nel tempo diviene una nuova norma, che modifica, illegittimamente, quelle preesistenti.

Altra questione di immediata evidenza è, quindi, quella relativa all'indispensabilità dei provvedimenti per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica: la valutazione deve essere particolarmente attenta e rigorosa, dato che le ordinanze in questione incidono sull'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente sanciti.

Le ordinanze prefettizie, infatti, si propongono di limitare la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), allungando però – come anticipato – il loro cono d'ombra anche sulla libertà di riunione (art. 17 Cost.) e intersecando lo spazio della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), con una potenziale lesione dei diritti di partecipazione e una diminuzione del diritto di "esercitare democrazia", precludendo l'agibilità non solo di luoghi fisici ma anche di spazi politici (per tutti, artt. 1 e 3 Cost.).

Ciò, tralasciando il possibile disagio arrecato al diritto di proprietà (come nel caso di titolari dei fondi situati nelle zone interdette alla circolazione) o le limitazioni, e i danni, alla libertà di iniziativa economica (nell'area è ubicata una azienda vitivinicola), e anche le restrizioni nella fruizione del patrimonio storico e artistico (il piazzale occupato dalle forze di polizia è antistante il museo archeologico); per restare comunque sempre ai profili più rilevanti e di rilievo costituzionale coinvolti (rispettivamente, artt. 42, 41 e 9 Cost.).

Ma torniamo ai classici diritti della persona: la libertà di circolazione e soggiorno è sancita dall'art. 16 Cost., che prevede il diritto di «circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

Ora, le ordinanze prefettizie, come sancito dal giudice costituzionale, devono provvedere nel rispetto dei precetti costituzionali e della riserva di legge. Quest'ultima, nel caso dell'articolo 16 Cost., è rinforzata, per cui non solo le limitazioni devono essere disposte dalla legge ma la legge stessa potrà prevederle solo «in via generale» e «per motivi di sanità o di sicurezza»: limiti che si estendono, a maggior ragione, ovviamente anche ai provvedimenti amministrativi.

L'espressione «in via generale» significa che sono ammissibili provvedimenti volti a impedire

l'accesso in particolari aree territoriali, ma non riguardanti singole persone, nel senso in specie che sono escluse restrizioni fondate sulla personalità morale dei destinatari e/o discriminatorie.

Quanto ai motivi, qui interessa la «sicurezza». Si tratta di un concetto la cui indeterminatezza – come accennato – veicola una discrezionalità pericolosa in quanto legittimazione *prêt-à-porter* per politiche liberticide, specie se si passa da letture più stringenti che la interpretano come «incolumità fisica» a formule più ampie che la identificano con l'«ordinato vivere civile».

Non vale a bilanciare l'ampiezza delle possibili deroghe al diritto, ma si presenta come elemento a favore di un'interpretazione più rigorosa, la considerazione che le limitazioni debbano essere giustificate da motivi specifici, in relazione a fatti determinati che costituiscono in via immediata e diretta un pericolo per la sicurezza.

Sempre nella prospettiva di contenere la discrezionalità limitativa del diritto, interviene poi la previsione che «nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche» (art. 16, comma 2, Cost.). Introdotta per evitare prassi come quella del confino di fascista memoria, e, dunque, strettamente intrecciata con il contesto storico di nascita della Costituzione, tale previsione può trovare nuova vita a fronte di restrizioni della libertà di circolazione che – come nel caso in esame – intersecano la libertà di riunione e, più ampiamente, chiudendo luoghi fisici, interdicono, come detto, agibilità politica. Non si tratterebbe tanto, in tale ipotesi, di vietare provvedimenti *ad personam*, che spesso collidono con la sfera della libertà personale, ma di evitare surrettizie restrizioni (collettive) a libertà come riunione e manifestazione del pensiero, nascondendo dietro la facciata dall'apparenza neutra della libertà di circolazione e di esigenze tecniche di sicurezza scopi politici.

È accaduto tutto ciò in Val Susa? L'intreccio fra limitazione alla circolazione per motivi di sicurezza e libertà più prettamente «politiche», come quella di riunione o di manifestazione del pensiero, traspare dalla lettura delle ordinanze.

Si può premettere, innanzitutto, che le ordinanze si rivolgono a una pluralità indeterminata di persone, attraverso l'utilizzo della formula «a chiunque» (o comunque con divieti impersonali), ma, evidentemente, dato il contesto, i destinatari saranno soprattutto i «chiunque» appartenenti al movimento No TAV. Invero, peraltro, si tratta di una deduzione di quel che accade «in fatto», ma non di una ragione escludente, e di una discriminazione, «in diritto». Altrimenti detto, la limitazione, astrattamente prevista in relazione ad una area geografica, interessa, nella circostanza storica specifica, una determinata categoria di persone fisiche accomunate da ragioni politiche.

Si può osservare, inoltre, come, quanto ad esempio all'esercizio del diritto di riunione, la restrizione «geografica» possa introdurre una discriminazione territoriale, dato l'impedimento al suo esercizio in determinate aree, violando in sé la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e ledendo il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Questo sempre considerando che pare difficile mantenere il ragionamento su un puro piano astratto, in quanto le motivazioni alla base delle ordinanze e il loro filo argomentativo ruotano attorno ai problemi di sicurezza «causati» da partecipanti alla protesta No TAV.

Le fonti su cui si fondano le ordinanze sono costituite da relazioni della Questura di Torino e dagli esiti delle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e delle riunioni del Coordinamento delle forze di polizia.

Ad essere evidenziati sono i rischi per le maestranze del cantiere e gli ostacoli alla realizzazione dei lavori, che rendono necessaria la predisposizione di «un articolato dispositivo di forza pubblica» (ovvero, traducendo nella lingua del movimento, la militarizzazione), che, a sua volta, richiede la limitazione dell'accesso e della circolazione in alcune aree, assegnate alla disponibilità della polizia o dell'Esercito.

Alcune ordinanze, poi, citano specificamente le manifestazioni di protesta come argomento a sostegno dei provvedimenti adottati dal Prefetto: è sufficiente il fatto che siano in previsione «manifestazioni di protesta, con prevedibile nutrita presenza di partecipanti» (ordinanza del 30 novembre 2011); in talune occasioni, inoltre, il preannunciato svolgimento di cortei porta all'adozione di ordinanze *ad hoc*, più restrittive, tese ad allontanare la protesta dal cantiere (con l'ordinanza del 20 ottobre 2011, ad esempio, è vietato l'accesso anche «a tutti i sentieri e alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che comunque conducano all'area di cantiere»).

Il «problema» è di per sé l'esercizio del diritto di riunione e di libertà di manifestazione del pensiero contro la decisione di realizzare una determinata opera? Non vi è forse dietro la sicurezza declinata come protezione delle maestranze e delle attività del cantiere, una sicurezza politicamente connotata? Ovvero, la «messa in sicurezza» e l'intangibilità di scelte politiche?

Si pensi anche alla continua stigmatizzazione mediatica del movimento, agli onori della cronaca solo in relazione a episodi di violenza e mai per le centinaia di iniziative di dibattiti, seminari, incontri di preghiera, o all'«attenzione particolare» riservata dalla magistratura torinese ai partecipanti al movimento, che diviene anch'essa parte del percorso argomentativo delle ordinanze prefettizie.

La sicurezza è “sicurezza dei cittadini” e non “sicurezza delle autorità”: la garanzia, legittima, dell’incolumità fisica dei lavoratori del cantiere si confonde nella tutela degli interessi, politici ed economici, *particolari*(ovvero, di *una* parte, se pur politicamente di maggioranza), alla realizzazione del TAV. L’interesse generale concorre poi ad ammantare l’opera con la sacralità che spetta alla sfera degli interessi superiori, rendendo *tout court* NIMBY chiunque si opponga e legittimando interventi legislativi, come la cd. “legge obiettivo” (l. n. 443 del 2001), che, semplificando le procedure, intaccano le tutele ambientali. A chiudere il cerchio interviene il riferimento agli «obblighi internazionali», con la sua aura di ineluttabilità.

Il rischio è che il concetto di sicurezza esondi nella sfera politica sino a coprire l’area di tutte le decisioni politiche di maggioranza, sommergendo qualsiasi diritto alla protesta. A farne le spese è la democrazia, quella democrazia che, consapevole dei rischi che il principio di maggioranza veicola, tutela le minoranze, e quella democrazia che ricorda come la sua essenza non stia nel consenso ma nella garanzia del dissenso, del pluralismo e del conflitto.

È nel contesto di una “sicurezza delle autorità” che il riferimento a episodi di illegalità e di violenza – sempre che integrino delle fattispecie penali e non siano atti simbolici, che possono essere ricompresi sotto il profilo della libertà di riunione e/o di manifestazione del pensiero, ovvero riconducibili a un diritto alla protesta – giustifica la compressione della libertà di circolazione, nonché l’esercizio del diritto di riunione (e di libera manifestazione del pensiero), di *tutti* i titolari del diritto. In proposito, basti ricordare come, trattando della libertà di riunione, sia consolidata l’osservazione che ritiene il suo scioglimento una *extrema ratio*, quando non sia possibile isolare o arrestare eventuali partecipanti armati o violenti, restando fermo come principio generale che la tutela delle libertà costituzionali e, nel caso di specie, l’esercizio del diritto di riunione di tutti i partecipanti, deve essere il primo obiettivo dell’autorità di pubblica sicurezza.

Nelle ordinanze, invece, attraverso lo schermo della sicurezza si assiste a un esautoramento delle libertà costituzionali, il cui esercizio è considerato solo nella prospettiva del pericolo che esse rappresentano. In altri termini, nella consapevolezza che le ordinanze sono adottate con lo scopo di far fronte a una situazione di pericolo per la sicurezza, stupisce non trovare comunque riferimenti alla necessità di bilanciare tale orizzonte con la tutela di libertà fondamentali, per i cittadini e per la democrazia, che possono essere limitate ma in casi eccezionali, con tutte le cautele del caso (costituzionalmente previste) e per tutelare un altro interesse di rango costituzionale.

Ad essere contemplata dal Prefetto è, invece, la necessità di contemperare il diritto di manifestazione del pensiero, oltre che con la sicurezza del cantiere, «con lo svolgersi di un complesso di attività sociali ed economiche, come l’esercizio delle attività agricole che interessano i terreni coltivati presenti nella zona» (ordinanza del 10 aprile 2012). È (solo) «al contemperamento fra la necessità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’esigenza di garantire comunque il regolare svolgimento delle quotidiane attività sociali ed economiche della zona» che si guarda. Anche laddove si cita il «pieno rispetto del legittimo esercizio dei diritti soggettivi fondamentali» (fra le altre, ordinanza 1 giugno 2012), questi ultimi paiono da intendersi essenzialmente come i diritti economici dei proprietari dei fondi o dei titolari di attività nell’area oggetto di restrizioni.

Non si prevede la necessità di tutelare, se pur con il contemperamento discendente dalla sicurezza (per inciso: una volta la sicurezza era intesa come *humus* per la garanzia dei diritti, non come peso per bilanciarli e restringerli), l’esercizio dei classici diritti di libertà. Forse che l’orizzonte di riferimento, più che quello della democrazia (art. 1 Cost.), e della garanzia del pluralismo (per non citare *tout court* il conflitto) e della partecipazione, che – come detto – ne costituiscono l’essenza (emblematicamente, art. 3. comma 2, Cost.), è, prima di tutto, quello della costruzione “a tutti i costi” dell’opera?

3. L’area di interesse strategico nazionale

L’intangibilità della linea ad alta velocità (o capacità) Torino-Lione del resto appare confermata con la qualificazione dell’area del cantiere come «area di interesse strategico nazionale».

L’art. 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. legge di stabilità 2012), al comma 1, sancisce, «per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena», che, a partire dal 1 gennaio 2012, «le aree e i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale».

La qualificazione «area di interesse strategico nazionale» evoca l’idea del coinvolgimento di un forte interesse, per tutti i cittadini e per il Paese, che giustifica la soggezione a uno *status* giuridico particolare. Facile quindi immaginare che tale regime sia teso a garantire l’intangibilità di ciò che è così fondamentale per tutti, con l’inevitabile corollario della prevalenza delle istanze di sicurezza, di fortificazione del terri-

torio e di limitazione dei diritti.

Ma, in concreto, cosa significa «area di interesse strategico nazionale»?

Difficile trovare materiale in proposito, quasi che la locuzione, di forte impatto politico e mediatico, non si concretizzi in un altrettanto caratterizzante disciplina giuridica. L'espressione fa la sua comparsa nell'ambito della cosiddetta emergenza rifiuti in Campania, con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, che attribuisce la qualifica di «area di interesse strategico nazionale» a «i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti» (nella Regione Campania).

La disciplina, in questo caso e in quello del cantiere TAV, peraltro pare esaurirsi nella previsione della punizione, «fatta salva l'ipotesi di più grave reato», di «chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale» o ne «ostacola l'accesso autorizzato», ai sensi dell'art. 682 del codice penale (legge n. 183 del 2011, art. 19, comma 2). Tale ultima norma, che tratta dell'«ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato», e, dal 2013, è estesa anche «agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica», prevede «l'arresto da tre mesi a un anno» ovvero «l'ammenda da euro 51 a euro 309». Il quadro, quindi, si completa con la previsione dell'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio, con le funzioni di agente di pubblica sicurezza (legge n. 123 del 2008, art. 2, commi 7 e 7 *bis*, e, da ultimo, decreto legge n. 95 del 2012, art. 23, comma 7).

Emerge, innanzitutto, sia dal riferimento all'art. 682 codice penale sia dall'utilizzo delle Forze armate, uno slittamento dalla sfera civile a quella militare, con tutto l'immaginario, l'aura di sacralità, e l'armamentario giuridico, che consegue all'evocazione dell'interesse della Patria da difendere anche in armi. Del resto, le dizioni «area di interesse nazionale» o «area di interesse strategico» compaiono sul sito del Ministero della difesa, a indicare le zone di intervento nella prospettiva della salvaguardia degli «interessi vitali e/o strategici del Paese». L'area di interesse strategico nazionale è un'area soggetta a militarizzazione?

C'è anche un'altra evidenza: la locuzione è impiegata in ipotesi – la gestione dell'emergenza rifiuti o la costruzione del TAV – in cui vi è un forte dissenso che si esprime attraverso forme di auto-organizzazione popolare. Area di interesse strategico nazionale significa forse anche «area sottratta al dissenso», o «area da sottrarre al dissenso»? L'interesse nazionale alla realizzazione di una determinata opera o intervento – ammesso e non concesso che sia tale – giustifica la volontà di impedire l'espressione di un dissenso, che si esprime nelle forme non solo della democrazia rappresentativa (locale) ma anche in quelle della democrazia dal basso?

Ora, anche senza entrare nel merito delle ragioni a favore o contro il TAV, ci si può domandare: la costruzione di una infrastruttura giustifica la riduzione degli spazi di democrazia e la limitazione di diritti costituzionali?

Sicuramente, la qualifica «area di interesse strategico nazionale» costituisce un argomento aggiuntivo a sostegno delle ordinanze prefettizie in esame e, infatti, a partire dall'ordinanza del 16 gennaio 2012, non manca di comparire fra i «considerato» e «rilevato» dei provvedimenti.

L'art. 19 della legge n. 183 del 2011 indubbiamente rafforza e dà coerenza al contenuto delle ordinanze prefettizie, come chiarisce – nella sentenza sui ricorsi contro le ordinanze di cui si tratterà a breve – il TAR Piemonte: «l'art. 19 della legge n. 183/2011 costituisce [...] il presupposto legislativo che concorre a legittimare – sotto il profilo «dell'urgenza o grave necessità pubblica» – l'esercizio dei poteri di polizia per la tutela della sicurezza pubblica nell'area adiacente al cantiere [...]. Il potere esercitato dal Prefetto risulta inserito, pertanto, in un quadro normativo particolare che si è dato carico dell'evento che occorreva fronteggiare», dato sempre il «preminente interesse alla realizzazione dell'opera», «in ottemperanza agli impegni internazionali assunti» (sent. n. 00969 del 3 agosto 2012).

Ai muri di cinta fisici del cantiere si aggiungono quelli giuridici, blindando l'area e la limitazione alla libertà di circolazione, chiudendo lo spazio, fisico e politico: la costruzione del TAV è, fisicamente e politicamente, intoccabile.

4. La sentenza TAR Piemonte n. 00969 del 2012

In coerenza con l'intangibilità di tutto ciò che concerne la costruzione del TAV, si situa anche, come anticipato, il TAR Piemonte, con la sentenza appena citata che respinge i ricorsi presentati contro le ordinanze dalla Comunità montana Valle Susa e Val Sangone più altri (proprietari o affittuari di aree oggetto della limitazione all'accesso o di aree il cui accesso è possibile solo attraverso le vie indicate nelle ordinanze). Unica «concessione», la compensazione delle spese tra le parti, «in ragione della delicatezza della materia trattata e della rilevanza dei diritti costituzionali nella stessa implicati».

Il ricorso, depositato l'8 agosto 2011, e poi integrato per motivi aggiunti, chiede l'annullamento della serie di ordinanze prefettizie susseguitesesi a partire dal 29 luglio 2011 sino al 10 aprile 2012. I principali motivi dedotti riguardano la violazione e/o falsa applicazione di legge e/o di principio generale, specie in relazione all'art. 2 TULPS e all'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (in ordine alla motivazione del provvedimento).

Difetterebbero, in primo luogo, l'«urgenza» e la «grave necessità pubblica», la cui assenza sarebbe dimostrata dalla reiterazione delle ordinanze per mesi. Nell'argomentare l'insussistenza dell'urgenza, si citano: la prevedibilità delle manifestazioni di dissenso (data l'ormai ventennale opposizione al TAV), la mancanza dell'avvio di una procedura d'occupazione d'urgenza da parte del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera, nonché varie carenze nei procedimenti relativi all'inizio lavori e alle espropriazioni, la vaghezza e l'insussistenza degli impegni internazionali chiamati in causa.

Le motivazioni delle ordinanze sarebbero basate su formule generiche e astratte, con l'utilizzo di fonti dal contenuto incerto e sconosciuto, risultando tautologiche e criptiche.

Si prospetta, inoltre, nei ricorsi, questione di legittimità costituzionale nei confronti del potere del Prefetto previsto dall'art. 2 TULPS, ritenuto contrario alla Costituzione data la sua applicazione illegittima, lesiva di diritti e interessi costituzionalmente tutelati e interferente con le norme ordinarie, nonché dell'art. 19 della legge n. 183 del 2011, ritenendolo frutto di uno sviamento del potere legislativo, piegato a finalità eminentemente repressive.

Data la struttura e i limiti del ricorso amministrativo, l'attenzione è in particolare per le ricadute delle ordinanze sui diritti economici dei ricorrenti, ma, in più passaggi, appare altresì la questione politica, con il riferimento alla necessaria tutela dei diritti costituzionali riguardanti il diritto di manifestare il proprio pensiero e, segnatamente, la tutela del dissenso.

Il TAR innanzitutto considera prive di fondamento le questioni di illegittimità costituzionale, citando la giurisprudenza della Corte costituzionale per rigettare i dubbi sull'art. 2 TULPS e ritenendo erronee le interpretazioni proposte sulla norma istitutiva dell'area di interesse strategico nazionale.

Da sottolineare è il passaggio curioso in cui si rileva come l'art. 2 TULPS riguardi un potere «finalizzato a rendere compatibili, nella società post industriale, le esigenze dei singoli, con quelle pubblicistiche di protezione di rilevanti necessità collettive, la cui cura è affidata ai pubblici poteri» e come «sotteso vi è il principio secondo cui le libertà individuali, nello Stato sociale, vanno collegate all'unisono con l'interesse della collettività e subiscono delle compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate di altri». Ora, senza entrare nel merito del ragionamento del giudice amministrativo, e anche considerando che le norme possono emanciparsi dal contesto di adozione, pare eccessivo ritenere una norma adottata in uno Stato autoritario, con finalità repressiva, emblema della compatibilità e coerenza, in uno Stato democratico, della costruzione di rapporti armoniosi fra interessi individuali, interessi pubblici e libertà.

Quanto ai presupposti richiesti dall'art. 2 TULPS, nella sentenza si sostiene che «risultano attestati numerosi e gravi episodi di violenza», per cui sussiste una situazione di grave turbamento dell'ordine pubblico. Spiccano tra le fonti che forniscono un'ampia documentazione dello stato di pericolo per la sicurezza, gli «organi di informazione nazionale e internazionale»: il quarto potere ha forse assunto *tout court* anche funzioni di pubblica sicurezza e giudiziarie?

La questione della proroga delle ordinanze è poi risolta sbrigativamente con il riferimento al permanere della situazione. Non si può in proposito che ricordare come la Corte costituzionale annoverasse fra i canoni che le ordinanze devono rispettare l'«adeguata motivazione».

Maggiore attenzione è data al fine perseguito dai provvedimenti prefettizi, individuato nella «necessità istituzionale» «di assicurare un'efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli». Quest'ultima, in particolare, giustifica «il divieto di accesso... a coloro che tale bene primario risultavano in grado di porre in pericolo». La domanda è: coloro chi? Sono le persone sospettate – con tutti i problemi propri della valutazione di pericolosità sociale in mancanza di accertati fatti di reato, singolarmente ascrivibili – di avere posto o voler porre in atto azioni violente? Sono i manifestanti, in quanto tali o in quanto tutti potenzialmente violenti? Il divieto in realtà è generalizzato, riguarda tutti, ma l'affermazione citata chiaramente sottintende il riferimento a coloro che dissentono rispetto alla realizzazione dell'opera; non solo, in sottofondo aleggia anche l'idea che essi rappresentino comunque un pericolo. Del resto, poco dopo si legge che le esigenze di sicurezza «sarebbero state inevitabilmente compromesse se fosse stato consentito un accesso di massa»: la presenza di cortei è in sé un pericolo? In tal modo, oltre alla lesione arrecata al senso della democrazia e all'«effettiva partecipazione» dei cittadini, si integrerebbe fra l'altro un generale divieto preventivo di riunione in alcuni luoghi, in violazione dell'art. 17 Cost., che richiede il riferimento caso per caso a «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Come precisa da ultimo il TAR Lazio, dato che «l'esercizio della libertà di riunione... non richiede alcu-

na preventiva autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, ma il solo preavviso», «un provvedimento amministrativo che intenda disciplinare *ex ante* le modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, comprimendo incisivamente la libertà di formazione dei cortei, si presenta già di per sé illegittimo» (sent. n. 01432 del 2012). Si integra «evidentemente» una violazione dell'art. 17 Cost. quando si «tende a sostituire al regime costituzionale di tendenziale libertà un regime amministrativo in cui alla valutazione da compiere "a valle" circa la eventuale sussistenza di comprovati motivi che giustificano il divieto, subentra una valutazione compiuta "a monte" di incompatibilità tout court di determinate modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico». Il giudice amministrativo del Lazio ricorda, inoltre, come, in caso di divieto, «occorre fornire una indicazione particolarmente rigorosa e coerente dei presupposti a base della determinazione adottata», in relazione alla singola manifestazione.

Certo si discorre, come anticipato, di ipotesi che, nel caso del TAR Lazio riguardano direttamente limitazioni della libertà di riunione, mentre, nel caso del TAR Piemonte, le implicazioni sulla libertà di riunione discendenti da una limitazione della libertà di circolazione, ma l'approccio del giudice amministrativo piemontese pare comunque meno garantista di quello dei colleghi laziali. Nell'argomentare ad esempio l'imprevedibilità della situazione che giustifica il ricorso a misure di emergenza, il TAR Piemonte specifica che le manifestazioni di dissenso «più volte sono sfociate in imprevedibili azioni di aggressione violenta [...], la cui intensità non era prevedibile» e fronteggiabile con i rimedi ordinari. Si precisa, quindi, che «imprevedibili e non altrimenti fronteggiabili si sono rivelate non le manifestazioni di dissenso in sé, ma le modalità minacciose e violente che le stesse, quantomeno in alcuni frangenti, hanno assunto». Emerge, tuttavia, anche in questo tentativo di salvaguardare, se non il valore, quantomeno la libera espressione della riunione e del dissenso, oltre il continuo accostamento fra manifestazioni di dissenso e violenza, un sotterraneo "fastidio" per la presenza in sé della protesta.

Nella consapevolezza dei limiti della competenza del Tribunale amministrativo, si può inoltre notare come laddove si considerano le esigenze di bilanciamento, si afferma che le ordinanze «si sono fatte carico di temperare le esigenze generali di sicurezza con lo svolgimento di diritti essenziali in un ordinamento democratico», ma si centra il discorso sulle attività economiche e lavorative, con un approccio, fra l'altro, tautologico.

5. L'ossimoro della democrazia interdetta

Volendo concludere, si può rilevare come la limitazione della libertà di circolazione in Val Susa, mostri più di un profilo di conflitto con il quadro costituzionale.

In primo luogo compare la questione della compatibilità in sé con la Costituzione del 1948 del potere di ordinanza prefettizia disegnato nell'art. 2 TULPS. Se è vero che esso per lo più riguarda "innocui" provvedimenti sullo svolgimento di attività sportive, ciò, da un lato, nulla cambia rispetto ai problemi che di per sé la sua ampia e discrezionale potestà di intervento solleva in relazione al potere legislativo e alla tutela dei diritti, e, dall'altro, nulla toglie alla possibilità che, se pur sporadicamente, le ordinanze limitino libertà costituzionalmente garantite. Quando si discorre di diritti, non si può ragionare in termini quantitativi e/o di probabilità statistiche.

In secondo luogo, pare evidente come le ordinanze in esame non costituiscano solo delle limitazioni "tecniche" alla libertà di circolazione e come, invece, ineliminabile sia il coinvolgimento delle «ragioni politiche». Ciò chiama in causa – come anticipato - non solo lo specifico divieto dell'art. 16 Cost., ma, più ampiamente, diritti costituzionali come le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, coinvolgendo il senso profondo di una democrazia fondata sull'«effettiva partecipazione».

Ora, come detto, non si intende qui entrare nel merito del No TAV/ Sì TAV – se pur è indubbio che, se appaiono prevalenti le argomentazioni del "no", ne consegue in modo palese l'irrazionalità e l'arbitrarietà della patente di intangibilità – ma ragionare nella prospettiva della democrazia. La questione TAV è un tema caldo, così caldo da non poter essere toccato. Non si può discutere sul seTAV, al più su aspetti non dirimenti del *come*; le ordinanze prefettizie in questo contesto formano uno dei fili di un ordito la cui trama è la negazione di spazio, fisico e politico, a qualsivoglia critica e opposizione. Il movimento No TAV è bersaglio di una campagna denigratoria sugli organi di informazione, esiliato da una maggioranza politica di centro-destra e centro-sinistra compatta, oggetto di "attenzione particolare" da parte della magistratura penale e civile, vigilato da ingenti schieramenti delle forze dell'ordine e dell'Esercito. Si muovono il Prefetto con le ordinanze e il legislatore con le aree di interesse strategico nazionale; sono così imprescindibili gli impegni internazionali assunti da sfuggire all'altrettanto insindacabile *austerità*. Che l'opera "s'abbia da fare" appare evidente, al di là di qualsiasi critica di cedere a suggestioni dietrologiche o fantasiose teorie del complotto.

Perché questo accanimento? Ragioni economiche, in primo luogo: il TAV è indubbiamente una fonte di profitto, anche senza ipotizzare malversazioni e intrecci criminali; una fonte di profitto – si può rilevare –

nel segno della disuguaglianza, dato che, lungi da agire nella sfera dei diritti sociali (scuola, istruzione), cui anzi – è facile immaginare – sottrae risorse, accresce il patrimonio di pochi. Le ragioni, poi, con il crescendo del movimento No TAV divengono anche prettamente politiche: non si possono tollerare espressioni di dissenso così radicate, argomentate, popolari, trasversali, alternative all'ordine costituito. La protesta No TAV è ormai andata oltre la difesa del territorio, dimostrando, oltre alla resistenza nel tempo, sia la capacità di aggregare consensi, dentro ma soprattutto fuori dalla valle, sia di farsi portavoce di una politica alternativa. È un movimento popolare e trasversale, fatto di tante anime e tanti cittadini; ci sono i centri sociali e i cattolici per la valle, i sindacalisti e gli imprenditori di Etinomia, gli anarchici e gli amministratori locali, e ci sono il contadino, il docente, l'allevatore, l'impiegato, l'operaio, l'anziano, l'adolescente, donne e uomini. Si ragiona di democrazia, sostanziale ed effettiva, e si sperimenta democrazia, attraverso forme autogestite di autogoverno, fondate su un modello assembleare e provando interessanti commistioni fra democrazia dal basso e democrazia rappresentativa, innestando in quest'ultima una partecipazione che rivitalizza il rapporto rappresentante-rappresentato, introducendo una sorta di democrazia del controllo o controdemocrazia. Si discute di *altro*, altri modelli di relazioni, sociali ed economiche. È una comunità che fa politica, guardando *oltre*: questa è la ragione del fascino del movimento No TAV, delle condivisioni, così come dei timori e della repressione che incontra.

Il divieto di circolazione tracima in divieto di democrazia. Della democrazia si adotta una concezione non solo meramente formale e ristretta al circuito rappresentativo, ma declinabile come dittatura della maggioranza (o delle maggioranze che si alternano), con l'ostracismo delle minoranze. Con un consenso, possibilmente dal sapore populista, si elegge un decisore, ovviamente portavoce degli interessi economici forti e *mainstream*, se chi dissente non si limita a innocui borbottii, ma non si arrende e, discutendo discutendo, arriva anche a ragionare di forme diverse di esistere, magari di altri modelli economici, si ricorda che la democrazia è un modo di gestione del potere e si dimentica che la sua essenza sta nel pluralismo e nel conflitto. Le strade e i sentieri vietati alla circolazione in Val Susa divengono il simbolo di una democrazia interdetta, le recinzioni che blindano il cantiere traducono fisicamente la chiusura dello spazio politico, sia come partecipazione alla decisione politica sia come espressione del dissenso.

TRA FOGLI DI VIA E AVVISI ORALI

di Davide Petrini

1. Misure di prevenzione e controllo di polizia

I fogli di via in Val Susa per impedire la partecipazione di quelli che vengono definiti “antagonisti radicali” alle manifestazioni contro il TAV non sono certo una novità.

L'Italia unita era appena nata e con la legge Pica (1863) già si introducevano le prime misure di prevenzione. Certo, per affrontare un problema rilevante e complesso, quale il banditismo. Ma da quel momento in poi, esse si sono prestate a ogni sorta di utilizzo. Così il “domicilio coatto” fu l'arma principale per tenere sotto controllo il *dissenso* politico dopo il tentativo di insurrezione anarchica in Romagna nell'estate del 1874 e aprì la strada a un ampio armamentario di misure consimili, che diventarono strumenti *ordinari* di controllo di polizia. Tanto che, tra i ricordi della mia infanzia, c'è quello di un racconto relativo a un mio bisnonno che, nei primissimi anni Venti del secolo scorso, era stato sindaco comunista in un paese della Val Sangone, amato e stimato da tutti i compaesani, indipendentemente dall'appartenenza politica. Ebbene, quando Mussolini veniva in Piemonte, durante il ventennio, due carabinieri andavano a casa sua e gli dicevano: «Abbi pazienza, sai, dobbiamo metterti due giorni in galera, perché passa il Duce». Poi, scusandosi molto perché, come dire, si rendevano conto della sostanziale illegittimità di quanto avveniva, lo prendevano e lo portavano in carcere, per il periodo in cui Mussolini girava qua e là, per le zone vicine.

Se riflettiamo su come le misure di prevenzione sono nate e poi si sono sviluppate, ci rendiamo conto che esse costituiscono una sorta di *virus*, che si insinua nell'organismo, e poi sembra che non se ne possa più fare a meno. E così, se ci sono, si applicano, quasi che la loro presenza fosse fisiologica.

Le misure di prevenzione di polizia *moderne* (oggi foglio di via e avviso orale), nascono, in realtà, come principale intervento di controllo delle due categorie tradizionali di soggetti “pericolosi”: gli oziosi e i vagabondi. Paradossalmente esse vengono previste perché il codice Zanardelli, nella sua dichiarata ispirazione liberale, cancella la rilevanza penale delle condotte (o meglio, degli *status* soggettivi) di oziosi e vagabondi, eliminando i delitti di “oziosità” e “vagabondaggio”. In altri termini, con l'affermarsi del “diritto penale del fatto”, le fattispecie che puniscono uno *status* sociale (diritto penale d'autore) spariscono, devono sparire. Con il loro venire meno, però, il potere costituito non rinuncia a meccanismi di controllo sociale nei confronti di chi ritiene pericoloso, e allora si interviene con le misure di polizia. E oggi, in epoca di pensiero unico, quel vecchio strumentario diventa uno degli argini con cui si cerca di arginare il conflitto sociale.

Il fatto è di tutta evidenza e dunque, più che impegnarmi a descriverlo, mi soffermerò sul carattere profondamente antidemocratico, anche in termini astratti e di principio, di questo tipo di misure.

C'è una premessa. In un sistema di convivenza organizzata non si può fare a meno delle misure cautelari o di regole sul concorso di persone nel reato. Al riguardo, il problema, com'è drammaticamente evidente in questa fase in Val Susa, è quello di individuarne i contorni nel rispetto dei principi e delle garanzie dei diritti fondamentali del cittadino (a evitare che questi istituti si prestino, in situazioni come quelle relative ai conflitti sociali, a usi fuori dalle regole). Ma il caso delle misure di prevenzione è del tutto diverso. Per esse il problema non è di equilibrio ma di sostanza, perché misure siffatte sono un *unicum* negli ordinamenti simili al nostro. Esistono, è ben vero, dei precedenti nell'Irlanda del Nord, durante i periodi di grande conflittualità; ed esiste una forma di detenzione amministrativa, che arriva anche a tempi molto lunghi, in Israele. Ma si tratta, appunto, di realtà caratterizzate da situazioni di conflitto assolutamente eccezionali.

2. Punire il sospetto

Torniamo alla nostra situazione.

Se prendiamo il codice antimafia – che ha riordinato il sistema delle misure di prevenzione personale, abrogando tutte le leggi precedenti – e andiamo a verificare chi sono i soggetti destinatari delle misure (art. 1 del decreto legislativo 159 del 2011), troviamo i soggetti che devono ritenersi abitualmente dediti a

traffici illeciti, quelli che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (c'è lo stipendio, e poi anche, in parte, il provento di attività delittuose!) e infine – terza categoria, che particolarmente interessa in questa sede – coloro che «debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica». Dunque, c'è tra i beni tutelati – ed è il profilo che qui interessa – la *sicurezza pubblica*.

Orbene, le misure di cui parliamo prescindono dalla commissione di delitti e si basano sul sospetto e sulla pericolosità. Ciò comporta una duplice evanescenza: la prima è il sospetto che vengano commessi dei reati; la seconda è la presunzione, conseguente a tale sospetto, di una pericolosità per il futuro. Questa è la logica. Tra l'altro, come spesso avviene, la riforma dei requisiti per l'applicazione delle misure di prevenzione del 1988, finalizzata a introdurre dei limiti più stringenti (per esempio, la previsione che la valutazione vada compiuta sulla base di elementi di fatto), in realtà ha finito per esasperare il ruolo del sospetto, rendendolo ancora più centrale nella valutazione del potenziale destinatario della misura.

Richiamo il punto: le misure di prevenzione non sono strumenti che *precedono* la commissione di un delitto e si propongono di evitarlo, ma interventi che *prescindono* dalla commissione di un reato.

Perché questo strappo ai principi di garanzia e di libertà dei cittadini è particolarmente grave?

Lo è per una serie di ragioni: il reato o c'è, e lo si accerta con una sentenza definitiva di condanna nel rispetto delle regole processuali, oppure non c'è. Nel primo caso, anche prima dell'accertamento definitivo ma dopo la commissione del reato, è legittimo – a certe rigorose condizioni – intervenire sulla libertà personale del soggetto che ne è imputato. Ma se il reato non c'è, perché non c'è *notitiacriminis* o c'è *notitiacriminis* che non ha portato a processo o condanna, non si può, in base ai principi garantistici fondamentali, intervenire sulla libertà personale del soggetto. Sembrerebbe ovvio. E, invece, nel nostro sistema non è così.

Ora, questo ruolo delle misure di prevenzione diventa particolarmente inquietante nelle vicende di conflitto sociale perché rischia di fagocitare, annullandone la liceità, l'area degli oppositori *in quanto tali*, cioè per il solo fatto che manifestano la loro opposizione a determinate scelte economiche e politiche. Utilizzare le misure di prevenzione in vicende di conflitto sociale, che si manifestano con proteste anche dure ma che non degenerano nella commissione di reati, è particolarmente grave perché colpisce il terreno, del tutto legittimo, della contrapposizione sociale non violenta. E voglio, in proposito, lanciare almeno un spunto di riflessione: non dimentichiamo l'insegnamento dei teorici della non violenza, ad esempio Aldo Capitini, il quale, nell'affrontare il tema del "sabotaggio", lo qualifica come forma di lotta non violenta (e quindi, dal suo punto di vista, legittima) tutte le volte in cui non metta in pericolo l'integrità fisica e la vita degli esseri viventi.

Eppure – lo ripeto – nel nostro Paese, il sistema di prevenzione, questa *zona grigia* dove non c'è delitto ma si limita egualmente la libertà personale si è mantenuto vitale, passando per la lotta alla mafia, il controllo della cosiddetta "criminalità politica" nella legge Reale, il contrasto agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive, lo stesso regime del controllo dell'immigrazione extra comunitaria ecc. E – aspetto che maggiormente sconcerta – l'ultima misura di prevenzione introdotta nel nostro ordinamento, che ha per oggetto addirittura la vita familiare, ha appena un mese di vita. A volte sembra che questa tipologia di misure deperisca ma poi, periodicamente, risorge...

3. Un sistema incontrollabile

Le misure di prevenzione pongono, poi, un problema aggiuntivo di garanzie. Se posso usare un termine un po' volgare, sono *bastarde* due volte, da parte sia di madre che di padre. Esse cioè non solo si applicano senza che sia commesso un reato ma vengono anche irrogate al di fuori dei percorsi giudiziari ordinari.

Contro un foglio di via si ricorre al TAR! Ma come faccio, innanzi al TAR, a contestare il fatto che avevo le cesoie in macchina per sabotare? Contro l'avviso orale, invece, si ricorre davanti al giudice monocratico nelle ipotesi in cui siano stati anche inflitti divieti di possedere e utilizzare impianti di comunicazione, radiotrasmittenti, blindati ecc. Ma, anche qui, attenzione: i rapporti tra atti di polizia (e più in generale, attività amministrative) e giurisdizione sono molto complessi e delicati quando i provvedimenti iniziali sono quelli di polizia, anche se è previsto un successivo ricorso giurisdizionale.

Nell'ambito di una ricerca universitaria (che ha coinvolto gli atenei di Torino, Firenze, Alessandria e Genova) sui rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo mi sono occupato delle prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro. Anche in quel settore è prevista un'attività di controllo dell'autorità giudiziaria sulle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza della ASL, ma gli studiosi segnalano che il rapporto tra organi amministrativi e organi giudiziari è molto diverso, in questo caso, da quello esistente quando l'autorità giudiziaria interviene già in prima battuta per prendere una misura o un provvedimento. Nel ca-

so esaminato, il rapporto può essere fisiologico, come avviene in molte sedi dove l'organo di vigilanza, quando si arriva a un punto delicato o critico, si ferma e chiede istruzioni alla Procura, ma che – come mi è accaduto di verificare – può anche essere patologico, con il rischio che la vicenda sia interamente nelle mani dell'organo di vigilanza (magari anche per la non piena consapevolezza e competenza tecnica del magistrato inquirente).

In conclusione, sul punto: i rapporti tra giurisdizione e amministrazione, tra atto di polizia e giurisdizione, quando si tratta del controllo su un atto che incide sulla libertà personale ma non ha finalità endoprocessuale (come è invece l'arresto in flagranza di reato o il fermo), non possono risolversi in modo soddisfacente attraverso il controllo successivo dell'autorità giudiziaria.

4. La truffa delle etichette

E veniamo all'estremo argomento difensivo, che talora si usa a favore delle misure di prevenzione, quasi a voler suggerire che, insomma, uno può pure essere *bastardo* da parte di padre e di madre, ma essere comunque una brava persona! Certo, ci mancherebbe.

E allora, si tenta di giustificare la legittimità del sistema preventivo affermando che, in ogni caso, le misure non inciderebbero sulla libertà personale dei cittadini, che non finiscono in carcere. Secondo questa prospettiva, esse si limiterebbero, per così dire, a circoscrivere la libertà di movimento dei loro (sfortunati) destinatari.

A parte che ciò dipende dal numero dei comuni in cui non si può andare o dalle dimensioni del territorio comunale nel quale si è costretti a risiedere, questa affermazione sembra solo una "truffa delle etichette". Sostenere che le limitazioni della libertà di movimento dei cittadini non incidano sulla loro libertà personale è infatti, a dir poco, paradossale.

Ma c'è di più. Le misure di prevenzione costituiscono una vera e propria "scorciatoia" per incidere sulla libertà personale dei cittadini globalmente intesa. Dire che esse possono essere efficaci, che in qualche misura servono o possono servire, senza incidere sulla libertà personale dei cittadini, significa negare un aspetto centrale in tutta questa materia. Tali misure, infatti, non sono solo inutili a prevenire, ma sono *in re ipsa* criminogene perché le loro violazioni – lo si è visto ripetutamente anche in vicende che hanno a che fare con il conflitto sociale – portano in carcere: sempre, per tutte le misure, ora più ora meno, con pene più alte o meno severe, ma portano in carcere. Sono una scorciatoia, un *by pass* per portare in carcere senza la commissione di un reato, che non sia quello di aver violato delle prescrizioni irrogate sulla base di un mero sospetto, proprio quando non si è in grado di dare la prova della commissione di un delitto¹⁶.

Allora io credo – con riferimento alla vicenda del TAV e a qualunque altra situazione – che esse siano indegne di un Paese civile. Un ordinamento moderno e rispettoso dei diritti dei cittadini ha tanti altri strumenti per intervenire, di carattere preventivo e successivo, ma per qualche strana ragione – forse appunto per una sorta di contaminazione che data 1863 e che ci siamo portati dietro in tutte le emergenze, reali o più spesso fittizie, del nostro Paese – non riesce più a fare a meno di questa inquietante forma di limitazione della libertà personale dei cittadini, a prescindere della commissione di un reato.

¹⁶ Per una ipotesi particolare in cui le violazioni di misure di prevenzione sono state prese in considerazione ai fini della emissione di misure cautelari, cfr. ordinanza giudice per le indagini preliminari di Torino, 5 dicembre 2013, *infra*, p. 138 ss.

MOVIMENTO NO TAV E REPRESSIONE PENALE

di *Claudio Novaro*

1. *Uno sguardo d'insieme*

I procedimenti aperti nei confronti di militanti No TAV per (eterogenei) fatti avvenuti in Val Susa sono ormai moltitudine. Notizie di stampa riferiscono addirittura di mille indagati. Il dato è forse eccessivo ma, nella mia esperienza professionale, posso dire di aver contato – sino al novembre 2013 – un centinaio di procedimenti con oltre 500 indagati o imputati. Orbene c'è in questi procedimenti – tutti per fatti specifici e non per reati associativi – una costante, costituita dallo scenario in cui si svolgono.

Non si tratta solo di un *luogo* (pur significativo, trattandosi, nel caso del dibattimento più noto, dell'aula-bunker delle Vallette, riservata in passato ai processi di terrorismo e di mafia) ma anche di un *clima*, indotto dalla presenza continua e numerosa di appartenenti alle forze dell'ordine all'interno e all'esterno delle aule di udienza, ai controlli pervasivi nei confronti di chi assiste ai processi e degli stessi locali in cui questi si svolgono. Ci siamo trovati per esempio, negli ultimi mesi, a fare interrogatori di garanzia di imputati incensurati e poco più che diciottenni, per fatti bagatellari, alla presenza, nel corridoio fuori dall'aula, di oltre venti poliziotti e carabinieri; a svolgere udienze precedute da bonifiche dell'aula svolte con l'utilizzo di cani poliziotto per la ricerca di sostanze esplosive; a partecipare a dibattimenti in maxi-aule deserte in cui l'unico *pubblico* era costituito da qualche decina di appartenenti alle forze dell'ordine. Superfluo aggiungere che, in occasione di ogni udienza, anche per fatti assai modesti, la presenza di polizia nelle aule si accompagna allo schieramento, all'esterno del palazzo di giustizia, di svariati blindati, che danno l'idea di una situazione da stato d'assedio.

L'effetto di tale contesto sul clima del processo e sulla serenità dei suoi protagonisti, inevitabilmente segnata da tali modalità di svolgimento, è di tutta evidenza. Lo svolgimento degli incombenti processuali richiede riservatezza, tranquillità, un ambiente non influenzato da sollecitazioni esterne, pretende che si evitino perturbazioni che possano anche solo in astratto alterare lo svolgimento dei compiti giurisdizionali. Per dirla con Hannah Arendt¹⁷, la giustizia «richiede isolamento, vuole più dolore che collera, prescrive che ci si astenga il più possibile dal mettersi in vista». E invece, l'apparato scenico “militarizzato” è funzionale a incrementare la sensazione di allarme sociale che accompagna i processi, anche quelli per vicende modeste.

Per contro, a fronte della presenza di un notevole dispiegamento di forze dell'ordine che monitora e controlla l'andamento dell'attività giudiziaria, si assiste sempre più spesso a una riduzione delle caratteristiche di pubblicità nel dibattimento. Ciò avviene per mezzo di una selezione del pubblico, che passa attraverso la sua identificazione, talvolta non solo documentale ma anche fotografica (in alcuni casi rivolta, addirittura, nei confronti degli imputati, filmati o fotografati prima dell'ingresso in aula). Quando si chiede al personale di polizia la ragione di tale selezione, la risposta è che si tratta di una decisione assunta dai vertici degli Uffici giudiziari. Solo una volta il Tribunale ha autonomamente argomentato sul punto, con una ordinanza dalla motivazione un po' stravagante: i controlli sarebbero «necessari al fine di verificare la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 471, comma 2, codice procedura penale», vale a dire che non vi siano persone sotto i 18 anni, sottoposte a misure di prevenzione, che «appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale» (Tribunale Torino, sezione I penale, 17 aprile 2013). Perché ciò debba avvenire esclusivamente in un certo tipo di processi resta un mistero...

2. *Il salto di qualità nelle strategie processuali: dall'uso delle misure cautelari alla contestazione delle finalità di terrorismo*

Al clima processuale ha corrisposto un evidente *salto di qualità* nella conduzione dei processi e nella individuazione delle fattispecie contestate a indagati e imputati.

¹⁷ H. Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2001.

2.1. Il tema delle misure cautelari è stato ormai analizzato da molti per cui mi limito a due osservazioni.

La prima: in molti dei processi in esame si assiste a un lento ma inesorabile scivolamento verso il *diritto penale autore*. Che il giudizio sulla personalità dell'indagato e sulla sua pericolosità sociale siano uno dei capisaldi su cui si fonda la valutazione cautelare è fuori di dubbio. Ma il punto è che nei processi in esame tale giudizio si basa sempre più sulle cosiddette schede personali, predisposte dagli Uffici della DIGOS, che contengono tutte le annotazioni presenti nella banca dati delle forze dell'ordine (e, dunque, anche le denunce poi concluse con archiviazioni o assoluzioni, senza indicazione dell'esito giudiziario), coniugate con specifiche osservazioni sulla militanza politica degli interessati: una sorta di *schedatura politica*, che riporta informazioni sulle idee e sulle frequentazioni, di nessun rilievo penale, del soggetto interessato. Attraverso questo materiale, utilizzato a piene mani in sede di richieste e ordinanze cautelari, il fulcro della valutazione si sposta dal reato commesso all'indagato, in sintonia con i processi di accentuata personalizzazione del diritto penale che, come la dottrina più avvertita ha da tempo rilevato, sta diventando assai più un diritto penale del reo che del reato.

La seconda: è noto come la Corte europea, con la sentenza emessa 8 gennaio 2013 nella procedura Torreggiani e altri contro Italia, abbia esortato il nostro Paese, in un'ottica di contenimento del fenomeno del sovraffollamento carcerario e delle sue conseguenze in termini di mancato rispetto della dignità dei detenuti, ad agire «in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia in carcere». I vertici di alcune Procure italiane – penso a quella milanese, il cui Procuratore capo ha emesso specifica circolare al riguardo, pubblicata sulla rivista *on lineDiritto penale contemporaneo* –, hanno raccomandato a tutti i sostituti di tenere in massima considerazione le indicazioni della Corte. A Torino invece mai come in questi anni ci sono state, nei processi legati al conflitto sociale, tante richieste di custodia cautelare in carcere per fatti di modesta entità, talvolta sfociate in dinieghi dei giudici per le indagini preliminari e, più sovente, in riforme del Tribunale del riesame.

2.2. La prima volta in cui si fa riferimento alla finalità di terrorismo in un processo NoTAV è costituita da una vicenda non legata a disordini o a resistenze collettive ma a un reato di opinione.

In una annotazione della DIGOS del 30 maggio 2011 viene richiamata la manifestazione avvenuta il 24 maggio precedente in Val Susa e l'intervista rilasciata da uno dei portavoce del movimento, che annunciava azioni contro la costruzione della linea ad alta velocità e l'eventualità di bloccare Giro Italia. La questura ipotizzava a suo carico una serie di reati che andavano dalla propaganda e apologia sovversiva (fattispecie, peraltro, abrogata nel 2006) all'attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, fino all'istigazione a commettere delitti contro personalità Stato, fattispecie tutte aggravate dalla finalità di terrorismo ed eversione, di cui all'articolo 1 della legge n. 15/1980. Si tratta di una rappresentazione plastica delle idee che, in tema di libertà di espressione, allignano, a distanza di oltre 65 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, nella Polizia di Stato. La Procura, in allora, ritenne di non dar seguito a tale qualificazione, limitandosi a contestare il reato di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 codice penale.

La finalità di terrorismo ricompare in relazione all'episodio avvenuto in valle il 10 luglio 2013, allorché, nel corso di una cosiddetta passeggiata notturna al cantiere, sono state tagliate le reti di recinzione e lanciati oggetti pirotecnici, sassi e petardi. Negli ultimi anni vi sono stati nel nostro Paese numerosi processi per reati caratterizzati o aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione, con contestazione di reati associativi o di reati specifici (da micro attentati contro tralicci, agenzie interinali, uffici pubblici fino all'invio dei cosiddetti pacchi-bomba). Niente a che vedere, però, con le vicende valsusine dell'estate 2013, in cui, per la prima volta, tali contestazioni fanno capolino per qualificare fatti accaduti in una manifestazione collettiva. A sorpresa, il 29 luglio 2013, vengono effettuate 12 perquisizioni domiciliari ad altrettanti militanti No TAV, riconducibili all'area dei Giovani No TAV e del centro sociale Askatasuna di Torino, accusati del reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione per la manifestazione del 10 luglio precedente. Il giorno successivo i titoli dei giornali enfatizzano, con titoli gridati, la vicenda: «No TAV: spunta l'accusa di terrorismo» per *La Repubblica*; «No TAV linea dura dei PM: è terrorismo» per *La Stampa* che così commenta: «un vero e proprio agguato concluso senza feriti o peggio solo per miracolo». I due quotidiani indugiano, poi, sulle biografie dei perquisiti, enfatizzano il presunto lancio di bottiglie molotov e segnalano i rischi di una deriva militare del movimento. La perquisizione non sembra dare esiti significativi: vengono sequestrati computer, apparati o supporti elettronici, telefonini.

Il dato particolare della vicenda sta, soprattutto, nelle modalità di comunicazione della notizia di reato. Mentre in tutti i più recenti processi per terrorismo la qualificazione e la contestazione agli indagati appare l'esito di un percorso investigativo risalente, di un lavoro che procede per mesi sotto traccia e poi e-

merge in genere con l'applicazione di misure cautelari, qui la situazione non potrebbe essere più diversa. Si parte con la rivelazione *coram populo* dell'esistenza di un procedimento penale per fatti di terrorismo, quasi a voler avvisare gli indagati e, contestualmente l'opinione pubblica, che sul loro capo pendono accuse molto gravi: insomma, un vero e proprio ribaltamento delle strategie di indagine, che sembra privilegiare più il terreno comunicativo che quello propriamente investigativo. Del resto, se la Procura avesse avuto nelle mani veri elementi indiziari nei confronti dei giovani perquisiti, in forza dell'automatismo cautelare previsto dall'art. 275, comma 3, codice procedura penale, gli esiti, sul piano della libertà personale, sarebbero stati molto diversi¹⁸.

Le caratteristiche dell'operazione inducono a qualche ulteriore riflessione, a partire da quanto avvenuto negli ultimi anni nei procedimenti caratterizzati da simili contestazioni, spesso nemmeno approdati a un vaglio dibattimentale ma, specie per quanto concerne l'area anarchica, finiti in archivio dopo lunghe indagini compiute con pervasività, con utilizzo "a pioggia" di intercettazioni ambientali e telefoniche, sulla vita e la militanza degli indagati. Si tratta di procedimenti ispirati a una logica finalizzata a monitorare con continuità una specifica area politica: un lavoro di acquisizione di informazioni, il cui esito potrà essere recuperato, per osmosi continue, da procedimento a procedimento, in futuro, con il riutilizzo di materiale frutto di indagini archiviate che i nuovi approdi accusatori illuminano retrospettivamente. Tutto ciò – come ho già avuto modo di segnalare in altra sede – «sembra rimandare a una trasformazione del processo da strumento di verifica di un'ipotesi accusatoria, consistente nell'individuazione di un reato e nella sua attribuzione a uno o più soggetti, a grimaldello per svolgere indagini ad ampio raggio su fenomeni politici o sociali radicali, in modo ondivago e allargato, e per poter pervenire all'acquisizione di nuove notizie di reato»¹⁹.

Riesce davvero difficile comprendere come sia stato possibile pervenire a una tale contestazione, che ha sicuramente il *pregio*, dal punto di vista degli inquirenti, di consentire indagini più ampie e con meno vincoli, tenuto conto della normativa speciale in tema di reati associativi e con finalità di terrorismo.

2.3. È dunque opportuno, a questo punto, dedicare alcune osservazioni al tema categoria interpretativa del terrorismo, anche alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali.

Per anni dottrina e giurisprudenza si sono affannate nel tentativo di affrontare un'esigenza pratica costituita dalla necessità di comprendere se terrorismo ed eversione costituissero una endiadi, vale a dire fossero delle varianti descrittive di un fenomeno unitario, oppure due fenomeni concettualmente separati. La questione ha ormai perso molto della sua iniziale rilevanza, soprattutto dopo l'entrata in vigore delle due novelle introdotte nel 2001 e nel 2005, a seguito degli attentati alle Torri gemelle di New York e alla metropolitana di Londra. Alla luce delle innovazioni apportate al testo dell'art. 270 *bis* dalla legge n. 438/2001, il fine terroristico assume ora autonoma rilevanza penale anche quando l'associazione non intenda perseguire finalità eversive dell'ordinamento costituzionale. Oltretutto, posto che la nuova formulazione dell'art. 270 *bis* prevede come reato la costituzione di un'associazione che abbia come scopo la commissione di atti di violenza contro uno Stato estero, ma solamente se gli atti sono assistiti dalla finalità terroristica e non anche da quella eversiva, se ne ricava, ancora una volta, un rafforzamento dell'ipotesi di autonomia concettuale dei due termini. Quanto alla nozione di eversione dell'ordinamento costituzionale²⁰, da molti anni la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la stessa si riferisca a quei «principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio il principio del metodo democratico ovvero le garanzie del diritto inviolabili, sia del singolo che delle formazioni sociali; principi che [...] non possono essere oggetto neppure di revisione costituzionale, tanto sono immanenti all'ordinamento». Il

¹⁸ Successivamente alla stesura del presente scritto, sono stati arrestati quattro giovani, accusati di un attentato con finalità di terrorismo avvenuto in Val Clarea nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 (su cui rinvio al contributo di Livio Pepino e alla appendice documentale, entrambi in questo volume). Le indagini, sviluppatesi nell'immediatezza del fatto, si sono concluse il 9 dicembre con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei loro confronti. È interessante notare che, nel momento in cui la Procura rivelava l'esistenza di un procedimento per reati con finalità di terrorismo commessi il 10 luglio, già procedeva per fattispecie analoghe per un episodio commesso due mesi prima, dato questo che rafforza l'ipotesi che attribuisce particolare rilievo comunicativo e mediatico alle disposte perquisizioni.

¹⁹ C. Novaro, *I nuovi sovversivi: normativa antiterroristica e reati contro la personalità dello Stato nei processi a carico di anarchici e antagonisti*, in *Antigone*, n. 1/2006.

²⁰ L'originario testo della norma faceva riferimento all'eversione non dell'ordinamento costituzionale ma dell'ordine democratico. Con la novella n. 304/1982, il legislatore ha precisato che tale locuzione deve essere intesa come ordinamento costituzionale, nel tentativo di configurare in termini più tipici e tassativi la fattispecie in oggetto, attraverso il riferimento a una fonte normativa (la Costituzione) anziché a un concetto politico, quale quello di ordine democratico.

bene giuridico tutelato dalla norma, ha proseguito la Corte, «deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano».

Orbene, il nuovo articolo 270 *sexies* codice penale (rubricato "Condotte con finalità di terrorismo", e inserito nell'ordinamento dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale") ha formulato una definizione generale delle «condotte con finalità di terrorismo». Tale definizione si compone di due parti: una prima parte in cui, pur evitando una dettagliata tipizzazione delle stesse, si descrivono le condotte che vanno considerate con finalità di terrorismo e una seconda parte che funge da norma di salvaguardia e rimanda per la definizione di terrorismo alla normativa internazionale.

Nella prima parte (che riproduce quasi integralmente un passaggio del testo contenuto nell'art. 1.1. della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo), due sembrano essere i requisiti indefettibili delle condotte indicate: in primo luogo, esse, «per loro natura o contesto», devono essere idonee ad arrecare «grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale»; in secondo luogo devono essere caratterizzate da un dolo specifico che può manifestarsi in tre diverse e alternative forme: a) «intimidire la popolazione», b) «costringere i poteri pubblici [...] a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto», c) «destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese». Ne discende un rapporto ribaltato tra i due concetti: la finalità eversiva costituirebbe ora solamente una delle possibili estrinsecazioni della finalità terroristica, consumandosi sempre e comunque in questa, in un rapporto di specie a *genus*.

Al di là delle perplessità avanzate da una parte della dottrina sul punto, questa sembra ormai la frontiera su cui si è assestata la giurisprudenza di legittimità. Vi è di più. Con due recenti pronunce della V sezione (la n. 12252 del 23 febbraio 2012 e la n. 46340 del 4 luglio 2013, depositata il 20 novembre 13), la Corte di cassazione sembra aver ulteriormente modificato il quadro interpretativo. Nel tentativo di individuare il discrimine esistente tra le fattispecie di cui agli artt. 270 e 270 *bis* codice penale, come modificati dopo gli ultimi interventi legislativi, entrambi volti a sanzionare condotte orientate a sovvertire o distruggere l'ordinamento economico e politico o costituzionale, la Corte ha preso in esame la natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per cui le diverse associazioni sono costituite, concludendo che in un caso, nell'associazione *ex art. 270*, si tratti di violenza "comune", nell'altro, quello relativo all'associazione *ex art. 270 bis*, di violenza "terroristica". Il terrorismo infatti, ha precisato la Cassazione, anche se viene dal legislatore qualificato come «finalità» (artt. 270 *bis*, 280 codice penale) o come «scopo» (art. 289 *bis*), in realtà «funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da *modus operandi* particolarmente efferato», costituirebbe, cioè, «una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli "effetti collaterali" della violenza diretta [...] ma anche perché essa può essere rivolta *in incertam personam*, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato».

Ciò, da un lato, avvalorava la conclusione che la finalità eversiva altro non è che una delle tre modalità che connotano la condotta terroristica, ai sensi dell'art. 270 *sexies*, dall'altro, consente di fare un passo ulteriore. Se la violenza volta a intimidire in modo indiscriminato la popolazione fosse solo una delle tre finalità richieste per integrare la finalità di terrorismo, si rischierebbe una sovrapposizione tra le due fattispecie, perché anche l'associazione (sovversiva) che perseguisse un fine di eversione dell'ordinamento con atti di violenza comune andrebbe qualificata come terroristica. Per riconoscerle uno spazio di applicazione autonomo e non sovrapposto a quello della norma successiva occorre ritenere che la prima delle tre finalità ricordate, quella cioè che si caratterizza "necessariamente", secondo la Corte, per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, finalizzata a «generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza», deve essere considerata quale elemento indefettibile della finalità di terrorismo, a cui possono affiancarsi le altre due finalità.

Sempre sul piano ermeneutico, merita ancora di essere segnalato come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia da tempo cercato di agganciare l'integrazione della fattispecie dei reati con finalità di terrorismo a connotati non meramente di natura psichica. È noto come, per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* codice penale, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione sia necessario che l'intento eversivo o terroristico che connota il carattere dell'associazione di cui alla norma in parola «si ponga in modo diretto sia nella materialità del comportamento associativo che nelle intenzioni dei partecipi dell'organizzazione, di tal che la mancanza di entrambi ovvero di uno di detti elementi si risolve in mancanza della qualità dell'associazione» (Cass., sez. I, 21 novembre 2001, n. 5578, Pelissero; nello stesso senso, Cass., sez. VI, 1 marzo 1996, Ferdjoni).

In altre parole, in linea con quanto espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 65/1970 e

108/1974 (nonché nelle pronunce nn. 247/1997 e 333/1991), il fatto che il reato *de quo* sia costruito come reato di pericolo presunto non esclude che il giudice ordinario possa apprezzare l'offensività specifica della condotta in concreto accertata e la sua idoneità a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato. Di particolare chiarezza, sotto questo punto di vista, appare una massima contenuta in un arresto del 1999 (Cass., sez. III, 2 dicembre 1999, n.1420, Faccia), secondo cui «perché sia applicabile l'aggravante [...] prevista dall'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, lo scopo perseguito dall'agente non deve risolversi in un dato meramente interiore, ma in un elemento che spiega la sua rilevanza nell'economia della fattispecie e imprime una specifica connotazione all'offesa. Questa interpretazione – prosegue la Corte – si armonizza con la concezione, che trova riscontri costituzionali, sostanziale del reato per la quale è necessario che il comportamento materiale sia lesivo o offensivo di beni giuridici. Ne consegue che la condotta esecutiva del dolo specifico deve essere intrinsecamente, sia pure astrattamente, idonea alla realizzazione del risultato da perseguire»²¹. Una diversa interpretazione rischierebbe di porsi in contrasto con uno dei principi fondamentali del diritto penale che è costituito dal principio di offensività, che consente di punire, appunto, soltanto i fatti che ledano o pongano in pericolo l'integrità di una situazione di fatto o giuridica, protetta dall'ordinamento. E del resto, una importante conferma di tale esegesi sembra discendere proprio dalla previsione, nell'ambito della disposizione di cui all'art. 270 *sexies* codice penale, della necessità che la condotta con finalità di terrorismo possa arrecare un «grave danno» al Paese o all'organizzazione internazionale bersaglio dell'azione terroristica, che richiede, appunto, una specifica verifica sull'idoneità lesiva della condotta.

2.4. Sembra evidente, alla luce degli sviluppi interpretativi indicati, che vi sia una distanza siderale tra le vicende valsusine e le fattispecie esaminate, che richiedono, per un verso, il dolo specifico di sovvertire l'assetto democratico e pluralistico Stato, di distruggerne strutture o di intimidire popolazione civile²², per l'altro, l'idoneità di arrecare grave danno al Paese.

La scelta della Procura di Torino, di contestare in ordine a quanto avvenuto nel corso della manifestazione del 10 luglio 2013, un reato di attentato con finalità di terrorismo sembra costituisca un vero e proprio azzardo interpretativo.

Ma vi è di più. Cercare di rivitalizzare, seppur opportunamente modificato nel corso del tempo, il vecchio armamentario giudiziario usato negli anni Ottanta del secolo scorso per contrastare i gruppi della lotta armata sembra un'operazione in netto contrasto con la storia del Paese. Le vicende della fine degli anni Settanta e dell'inizio degli anni Ottanta non sembrano in alcun modo paragonabili con quelle odierne. C'è nella scelta interpretativa della Procura – come è stato di recente rilevato – il superamento di un perimetro linguistico pericolosissimo. Le parole sono pietre, tanto più se quelle parole evocano qualificazioni giuridiche, processi, condanne, se provocano ricadute importanti sulla vita concreta delle persone.

3. Scelte dell'accusa e difficoltà della difesa

Le fattispecie penali – credo di poterlo dire a ragion veduta, memore di quanto accaduto giusto 15 anni fa sempre a Torino, con l'arresto di tre anarchici con accuse gravissime, poi rivelatesi in parte infondate ma soprattutto giuridicamente qualificate in modo erroneo, e la successiva morte in circostanze drammatiche di due di loro – sono attrezzi da maneggiare con estrema cura. E, invece, mi pare vi sia un'evidente difficoltà, in importanti settori della magistratura, ad affrontare vicende connesse al conflitto sociale, una difficoltà quasi più culturale che giudiziaria, in sintonia con la ricorrente tentazione di trasformare la complessità dello scontro sociale in mera questione criminale.

Non è un caso che le costruzioni accusatorie veicolate all'interno dei processi dalla pubblica accusa escludano ogni riferimento al contesto in cui le vicende si collocano e alle motivazioni degli imputati. Il nostro compito di avvocati è sempre più spesso quello di cercare di ampliare il terreno della ricostruzione storica, includendovi lo scenario complessivo che fa da sfondo ai fatti a rilevanza penale, per evitare che episodi di resistenza politica e sociale finiscano per essere decifrati ed equiparati, ad esempio, a uno scontro tra tifosi di opposte fazioni calcistiche o a una lite condominiale. Ciò si colloca in un più generale

²¹ In senso analogo si veda Cass., sez. un., 23 febbraio 1996, Facchini e altri.

²² Chi scrive manca evidentemente di fantasia interpretativa, posto che la terza finalità prevista nella prima parte dell'art. 270 *sexies* codice penale, quella di «costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto», non l'aveva fino ad oggi neppure presa in considerazione. Si tratta invece della finalità esplicitamente richiamata nell'ordinanza applicativa che ha condotto in carcere i quattro giovani, di cui si è detto alla nota n. 6.

quadro di perdita della memoria collettiva (per esempio sul periodo sbrigativamente riassunto come anni di piombo), o meglio di una sua riorganizzazione in cornici sociali di riferimento che ambiscono a leggere il conflitto sociale unicamente con le lenti deformate della repressione penale.

La difficoltà descritta ha anche manifestazioni specifiche nelle dinamiche processuali.

Nel nostro processo penale è prevista la possibilità per l'imputato di "difendersi provando". È il tema delle cosiddette "indagini difensive che dovrebbe consentire al difensore di esercitare le proprie funzioni in posizione di parità con la pubblica accusa, in sintonia con il principio affermato dall'art. 111 della Costituzione. Inutile dire che la divaricazione tra principi e realtà è una costante, particolarmente stridente nel caso dei processi torinesi contro esponenti del movimento No TAV.

Partiamo dai dati di fatto: in alcuni procedimenti (primo fra tutti quello più importante, relativo alla vicenda della manifestazione del 3 luglio 2011 e, sulla sua scorta, quello relativo alle lesioni subite dai manifestanti dopo il loro arresto da parte delle forze dell'ordine) le difese degli imputati hanno cercato di svolgere specifiche indagini, richiedendo in plurime e distinte occasioni alle amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) documenti diversi, dai ruoli di servizio degli operanti presenti sul luogo degli occorsi, alle fotografie degli stessi (per poter procedere agli opportuni riconoscimenti), fino alle ordinanze emesse dal Questore²³ sulle modalità di organizzazione del dispositivo di ordine pubblico, mai acquisite agli atti. Nella quasi totalità dei casi, nessuna risposta è arrivata dalle autorità competenti (eccezion fatta per il Comando provinciale dei Carabinieri e, in un solo caso, dalla Questura di Torino, che hanno, però, consigliato i difensori di rivolgersi al pubblico ministero per le opportune acquisizioni). I difensori hanno, a questo punto, avviato il meccanismo processuale teso a ottenere l'acquisizione da parte del pubblico ministero, il quale ha, invece, dato parere negativo, trasmettendo, a sua volta, la richiesta difensiva al giudice per le indagini preliminari.

Di particolare interesse le motivazioni addotte dalla Procura a sostegno della propria decisione.

La valutazione sulla inutilità della documentazione richiesta (sulla base di una apodittica prognosi di impossibilità di pervenire al riconoscimento dei pubblici ufficiali coinvolti) e sulla irrilevanza della stessa si è coniugata con un richiamo all'articolo 24, comma 6, della legge n. 241/1990 (sul diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione) che inibirebbe al privato l'accesso ai documenti che riguardano «le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini». In realtà, tale articolo e le disposizioni del conseguente regolamento (secondo cui sono sottratti ad accesso «relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità») vanno letti nel senso che la sottrazione all'accesso deve essere di volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e di repressione della criminalità, ché, altrimenti, si finirebbe di fatto per sottrarre ad accesso quasi tutti i documenti formati dall'amministrazione dell'interno con frustrazione delle stesse finalità della legge n. 241/1990 (in questo senso, TAR Lazio Latina, 15 ottobre 2009, n. 949). Si aggiunga che le norme richiamate non paiono avere alcun rapporto con le disposizioni processuali della legge n. 241/1990, tenuto conto che il legislatore ha voluto tenere distinte le modalità *ordinarie* di accesso ai dati della pubblica amministrazione (al fine di realizzarne la trasparenza e di verificarne l'imparzialità) dalle procedure di acquisizione di documenti nelle investigazioni difensive effettuate nel corso di un processo penale. E ciò in considerazione del fatto che si tratta di percorsi giuridici con finalità diverse, che trovano, ciascuno, compiuta e precisa regolamentazione nell'ambito della propria disciplina e tra i quali il legislatore non ha previsto collegamenti o interferenze (in questo senso, tra gli altri, TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 201; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2007, n. 1896). Uno dei dati paradossali che hanno caratterizzato tali vicende è che in un caso, per uno dei procedimenti in esame, allorché dava il suo parere negativo, sostenendo l'irrilevanza delle acquisizioni, la Procura già disponeva di quegli stessi dati (i nominativi dei soggetti presenti al momento del pestaggio degli arrestati), la cui acquisizione giudicava però inutile per la difesa...

I pochi giudici per le indagini preliminari che si sono occupati della questione hanno finito per unifor-

²³ Una di tali ordinanze è stata poi acquisita nel corso del dibattimento, su specifica decisione del tribunale. Peraltro, il testo era talmente infarcito di *omissis* da non consentire una compiuta decifrazione e comprensione. Con ordinanza del 25 ottobre 2013, lo stesso tribunale, tenuto conto che l'area su cui sorge il cantiere di Chiomonte costituisce un'area di interesse strategico nazionale, ha ritenuto che l'apposizione del segreto d'ufficio da parte della Questura fosse legittima.

marsi alle argomentazioni espresse dalla Procura, soprattutto in ordine alla rilevanza dei documenti richiesti. Sul punto si è anche pronunciata una sezione del Tribunale, affermando che il meccanismo di cui agli artt. 367-368 codice procedura penale, nonostante lo specifico riferimento dell'art. 327 *bis* (che prevede la facoltà di svolgere attività investigativa per la difesa in ogni stato e grado del procedimento), deve ritenersi confinato alla fase delle indagini e non oltre, con la conseguenza che in tal modo verrebbe preclusa alla difesa la possibilità di svolgere investigazioni specifiche a indagini concluse (ad esempio, nella fase preliminare al dibattimento, per la predisposizione della lista testimoniale).

Superfluo commentare che interpretazioni come quelle descritte mettono una pietra tombale sulle possibilità per il difensore di svolgere indagini autonome nei processi legati al conflitto sociale.

4. Una preoccupante disparità di trattamento

Oltre alle difficoltà difensive descritte si avverte, nei processi concernenti il movimento No TAV, una preoccupante disparità di trattamento.

Per la gran parte delle decine di querele presentate da manifestanti (per lesioni, danneggiamenti, diffamazioni ecc.) vi è stata, infatti, richiesta di archiviazione della Procura.

Non è possibile dar conto in questa sede del contenuto di tali querele, il cui esito sembra, però, rivelare un punto di vista particolare dei pubblici ministeri ad esse preposti, che sembrano guardare con più attenzione alle condotte dei manifestanti che a quelle delle forze dell'ordine, se non altro sul piano della velocità con cui i rispettivi procedimenti vengono istruiti e mandati a giudizio. In verità i rischi di archiviazione delle querele presentate dai manifestanti sono clamorosamente aggravati dall'assenza nel nostro ordinamento di una disciplina che preveda l'obbligo per gli operanti in situazioni di ordine pubblico di indossare caschi e uniformi con specifici segni identificativi, come indicano esplicitamente le raccomandazioni adottate in sede europea e, in particolare, il codice europeo di etica per la Polizia (raccomandazione 10/2001 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001). Ciò non toglie, peraltro, che l'interpretazione del proprio ruolo data dalla Procura di Torino in molti processi non sembra del tutto in sintonia con la costruzione *ibrida* prevista dal nostro sistema processuale, che delinea il pubblico ministero come parte ma con connotati pubblicistici, che svolge le indagini nei confronti degli indagati ma anche a loro favore. Nella concretezza dei processi, quella dei pubblici ministeri appare sempre di più una figura tutta interna a una prospettiva accusatoria, svolta con particolare energia e determinazione.

Emblematica sotto questo punto di vista è la vicenda che ha visto proprio i due pubblici ministeri titolari della quasi totalità dei processi No TAV presenti al cantiere dietro le reti, unitamente ai reparti delle forze dell'ordine, il 19 luglio 2013, in occasione di un episodio che ha condotto all'arresto di attivisti No TAV e che i siti del movimento hanno descritto come una sorta di "mattanza" attuata nei confronti dei manifestanti. La giustificazione della presenza in tale contesto, addotta dai due magistrati e comparsa sui giornali, è che volevano rendersi esattamente conto di quanto accadeva. Va, al riguardo, sgombrato il campo dalla possibile obiezione, pure avanzata da taluno, secondo cui in altre vicende legate al conflitto sociale anche gli avvocati difensori (o, per meglio dire, i futuri avvocati difensori, poi nominati all'esito degli *incidenti* avvenuti) si sono trovati "sul campo" degli occorsi. Non sono mai stato un sostenitore della presenza degli avvocati nelle piazze e nei luoghi del conflitto per svolgere un ruolo di mediazione nel corso degli eventi (non fosse altro per i rischi di perdita di autorevolezza che tali scelte inducono nei successivi processi, quando testi o filmati riferiscono di tale presenza). Ciò non toglie che non v'è chi non veda la differenza sostanziale di ruolo e di poteri che intercorre tra un avvocato e un pubblico ministero.

Ma quel che mi sembra più preoccupante è la circostanza che anche la querela proposta da una manifestante (che ha accusato alcuni poliziotti di averla duramente picchiata e molestata sessualmente) sia stata presa in carico dagli stessi inquirenti che indagavano i manifestanti per le violenze commesse nei confronti delle forze dell'ordine. Con quale equidistanza e imparzialità un pubblico ministero così emotivamente coinvolto nella vicenda, che ha vissuto a fianco delle forze di polizia, può poi indagare su eventuali abusi dalle stesse commesse? La regola dell'imparzialità, che si ricava proprio da quei connotati pubblicistici che il codice di rito ritaglia sulla figura del magistrato inquirente, richiede non solo che lo stesso sia ma anche che appaia imparziale. Non direi che in tale vicenda tale prospettiva sia stata opportunamente coltivata.

5. Il ruolo della stampa

Gli avvenimenti descritti e le scelte giudiziarie conseguenti si collocano in un contesto caratterizzato dalla assunzione da parte degli organi di stampa – soprattutto, ma non solo, locali – di un ruolo del tutto

particolare che merita di essere segnalato.

È noto come il circuito della comunicazione di massa si relazioni con quanto avviene nel circuito giudiziario con modalità bulimiche, le cui ricadute sul processo possono essere grossolanamente riconducibili a due distinti profili: a) l'anticipazione sui media di atti processuali coperti dal segreto; b) la diffusione di notizie nel corso delle indagini preliminari, che rischiano spesso di inchiodare la figura più debole del processo, l'imputato, alle prospettazioni iniziali dell'accusa.

Quanto al primo punto, anche nel nostro caso è all'ordine del giorno la pubblicazione sui giornali di documenti o dichiarazioni che dovrebbero restare segrete²⁴.

Quanto al secondo, è a tutti evidente quale importante ruolo giochino giornali e media nell'influenza dell'opinione pubblica e nei meccanismi di costruzione sociale della devianza. Si tratta di un discorso complesso, che rimanda al potere di definizione dei comportamenti e delle relazioni sociali, che non ha né il tempo né la competenza per trattare in modo articolato. Mi limito a segnalare come più osservatori abbiano da tempo rilevato come le Procure della Repubblica siano state e continuino a essere degli importanti collettori e ordinatori di emergenze nazionali, che riescono, attraverso le loro indagini ma anche attraverso le loro esternazioni, a influenzare non solo il versante giudiziario ma anche la percezione dei fenomeni sociali presso l'opinione pubblica. Nel gioco di continui rimandi tra attività giudiziaria e sua rappresentazione mediatica, la ricostruzione degli esiti delle indagini viene proposta dai principali organi di stampa attraverso cornici interpretative che utilizzano risorse simboliche pronte e disponibili, mutate direttamente dalle indagini giudiziarie e costruite, sempre più spesso, attraverso l'enfaticizzazione delle comunicazioni dei magistrati interessati. È il fenomeno delle conferenze stampa fatte dagli inquirenti, che prevedono il racconto, senza contraddittorio e unicamente secondo il proprio punto di vista, delle operazioni più riuscite, che finiscono per influenzare non solo l'opinione pubblica esterna alla contesa processuale ma anche quest'ultima, modellando i possibili fatti di rilievo penale (la loro gravità, la pericolosità dei loro autori) secondo una logica tutta interna alla prospettiva d'accusa.

Nei casi che qui interessano, in genere, si tratta di conferenze organizzate negli uffici della Procura, che procedono a tali ricostruzioni attraverso etichettature riassuntive e semplificate, che sono poi quelle veicolate da giornali e televisioni presso i loro rispettivi fruitori (così, ad esempio, nel corso degli anni, per restare ai nostri processi, l'accento si è spostato di volta in volta sulle "prove granitiche", poi rivelatesi meno consistenti del previsto, sulla "violenza inaudita", sul "salto di qualità", sulla "condotta di stampo militare" ecc.). È questione annosa che, però, Luigi Ferrajoli ha recentemente ben enucleato in una sorta di decalogo per il magistrato, comparso su *Questione giustizia*:

«ciò che i magistrati devono evitare con ogni cura, nell'odierna società dello spettacolo, è qualunque forma di protagonismo giudiziario [...]. Soprattutto è inammissibile che i magistrati parlino in pubblico [...] e meno che mai in televisione, dei processi loro affidati. [...] Ciò costituisce una lesione non solo del costume del dubbio e del rispetto delle parti in causa [...] ma anche una strumentalizzazione del proprio ruolo istituzionale»²⁵.

²⁴ Ad esempio la diffusione via web sui siti dei principali quotidiani e sul sito della Polizia dei video relativi agli scontri del 3 luglio 2011 in Val Clarea, postati prima ancora che le difese avessero potuto prenderne visione con rituale richiesta al giudice per le indagini preliminari; oppure la comparsa inopinata sul *blog* di un senatore della Repubblica di una consulenza tecnica su artifici pirotecnici ritenuti "micidiali", prodotta "a sorpresa" dal PM al Tribunale del riesame il giorno precedente e non ancora richiesta in copia dal difensore.

²⁵ L. Ferrajoli, *Nove massime di deontologia giudiziaria*, in *Questione giustizia*, n. 6/2012.

PARTE SECONDA. MATERIALI

Sono pubblicati in questa parte del volume ampi stralci di provvedimenti giudiziari riguardanti alcune tappe fondamentali dell'intervento giudiziario avente per oggetto vicende relative all'opposizione al TAV in Val Susa. Per rispetto della privacy tutti i soggetti citati nei provvedimenti sono stati indicati con le sole iniziali. I provvedimenti sono preceduti da una breve scheda redazionale finalizzata a contestualizzarli e a segnalarne i passaggi più significativi. La pubblicazione non segue l'ordine cronologico dei provvedimenti ma quella degli eventi cui si riferiscono. I materiali giudiziari sono spesso molto lunghi e, in parte, ripetitivi. Esigenze di spazio (e di leggibilità) ne hanno, conseguentemente, imposto una congrua riduzione che, peraltro, ne lascia inalterata la struttura. In corrispondenza delle parti omesse sono stati inseriti puntini di sospensione. La divisione e numerazione dei paragrafi interni a ciascun provvedimento è, per lo più, redazionale.

1. VENAUS, 6 DICEMBRE 2005 LESIONI E FALSI IN CERCA DI AUTORE

La notte del 6 dicembre 2005 è, nella storia del movimento di opposizione al TAV, una data fondamentale. Il luogo prescelto per il tunnel geognostico propedeutico alla galleria di base della nuova linea ferroviaria era, allora, Venaus e lì si anticipò ciò che sarebbe accaduto nel giugno 2011 alla Maddalena di Chiomonte. Per ostacolare i sondaggi dei terreni il movimento aveva allestito un presidio permanente, ma il 6 dicembre, nel cuore della notte, le forze dell'ordine lo sgombrarono con un intervento di spropositata e inutile violenza. Lì si ruppe qualcosa di profondo nel rapporto tra la popolazione della valle e le forze di polizia, che da quella notte cominciarono ad essere vissute come estranee, ostili, nemiche. Le violenze di polizia ebbero un seguito giudiziario che si concluse peraltro, quasi quattro anni dopo, con il decreto di archiviazione 16 giugno 2009 di seguito pubblicato. È un decreto importante e contraddittorio che, da un lato, sottolinea l'eccezionale gravità della violenza esercitata nei confronti di cittadini pacifici e i ripetuti *falsi* che hanno caratterizzato la ricostruzione dei fatti da parte degli organi di polizia ma, dall'altro, conclude sconsolatamente (e affrettatamente) denunciando l'impossibilità – proprio per le reticenze dei funzionari delle forze dell'ordine preposti all'operazione – di identificarne i responsabili. La sequenza dei fatti documentata nel decreto è un passaggio importante per ricostruire le vicende della Val Susa dell'ultimo decennio e le ragioni che hanno inasprito lo scontro ma la conclusione adottata è una sconfitta per lo Stato di diritto. E non solo per l'effetto della mancanza di norme che impongano segni distintivi idonei a consentire l'identificazione del personale di polizia impiegato in funzioni di ordine pubblico ma anche per la mancata applicazione nei confronti dei funzionari di polizia di quella norma *di chiusura* (articolo 40, secondo comma, codice penale) in forza della quale «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Una disapplicazione – merita segnalarlo – particolarmente stridente in un contesto nel quale, sul versante opposto, si è spesso *confusa* la presenza in loco con la corresponsabilità per reati commessi da altri...

Tribunale Torino, Giudice indagini preliminari decreto 16 giugno 2009

1. Sussistenza dei reati

Numerosi fatti costituenti i reati di lesioni personali volontarie (talora concorrenti con il delitto di violenza privata) e percosse [...] sono stati perpetrati da operatori di polizia.

Ciò risulta incontestabilmente [...] dalla «descrizione invero fornita dai manifestanti, riscontrata dalle certificazioni mediche»: infatti, tra le 21 persone che hanno presentato querela – e alla cui approfondita audizione ha proceduto direttamente il PM – e gli altri 14 manifestanti identificati e sentiti nel corso delle indagini come persone informate sui fatti (molti dei quali hanno riferito di essere stati vittime anch'essi di violenze e tutti di avervi assistito):

– ben 18 (la metà) risultano essersi recati in ospedale per ricevere cure (circostanza questa, per dato di comune esperienza, assai scarsamente compatibile, data la conseguente inevitabile identificazione, con la partecipazione ad azioni violente nei confronti delle forze di polizia, che possono esservi state, ma ad opera ragionevolmente di altri soggetti – dovendosi a tale proposito rilevare, tra l'altro, la non corrispondenza tra i luoghi e tempi della maggior parte delle violenze denunciate e quelli indicati negli atti di polizia giudiziaria con riferimento alle condotte più significative di resistenza attiva, comunque modeste per intensità e durata, anche alla luce della circostanza che *tutti* gli agenti ai quali sono stati rilasciati i certificati medici allegati all'annotazione 23 dicembre 2005 DIGOS Questura di Torino – con cui sono stati trasmessi gli atti relativi allo sgombero del cantiere TAV di Venaus del 6 dicembre 2005 – *risultano* essere stati *feriti in altre circostanze*);

– addirittura 23 di essi (querelanti e altri manifestanti sentiti dal PM) riferiscono specificamente, con riferimento alle modalità delle violenze subite e narrate da circa 30 tra i dichiaranti (cioè quasi tutti), di essere stati percosciuti dagli agenti, senza ragione, con manganellate, anche ripetutamente. [...]

2. Dichiarazioni dei funzionari

A fronte dei fatti sopra descritti, si pongono le dichiarazioni – nel loro complesso sostanzialmente contrastanti con l'accertamento di quei fatti – dei 18 dirigenti e funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dei Carabinieri che hanno svolto funzioni di comando nell'operazione, i quali hanno tutti 18 concordemente dichiarato al pubblico ministero, sentiti come persone informate sui fatti a seguito dell'ordinanza ex art. 409 comma 4 codice procedura penale di questo giudice, di non avere mai autorizzato nel corso dell'operazione e *nemmeno visto l'uso dei manganelli*

da parte del personale operante ai loro comandi.

Queste dichiarazioni sono certamente almeno in parte false perché, come giustamente osserva il difensore delle persone offese R e S nella memoria depositata dopo la seconda richiesta di archiviazione del PM, è «radicalmente non credibile che *nessuno dei molti funzionari dichiaranti, tutti presenti* sul terreno, abbia visto *alcuno dei molti episodi lesivi* certamente posti in essere da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti» e verificatisi in tutti i punti dell'area di intervento.

Si deve però sottolineare che se la falsità – certa almeno in parte, si ribadisce – di quelle dichiarazioni può essere logicamente affermata proprio in relazione al “tutto” delle dichiarazioni, in considerazione appunto dell'assoluta non credibilità del fatto che, dati il numero e la diffusione degli episodi di violenza e il numero dei funzionari operanti sul terreno, *nemmeno uno* tra questi abbia notato anche *solo uno* di quegli episodi, non può certamente affermarsi, d'altra parte, né che tutti abbiano mentito né, con riferimento a ogni singola “parte” di quel “tutto”, quali tra i dichiaranti abbiano sicuramente mentito, non potendosi logicamente escludere che qualcuno tra essi – qualcuno, appunto, certo non tutti – non abbia personalmente assistito ad alcun episodio di violenza tra quelli descritti dalle persone offese, anche in considerazione di quanto si è detto a proposito della diffusione nello spazio e di quanto si dirà tra breve a proposito della non sistematicità nel tempo dell'operazione e con riferimento a tutto il personale operante, dei pur numerosi fatti di violenza, nonché di tutte le modalità – numero di persone presenti e, soprattutto, di personale di polizia e vasto campo dell'intervento, in zona montuosa e in ora notturna – dell'azione (cfr. ad esempio, a proposito dell'ammissibilità dell'eventualità indicata, e cioè del fatto che qualcuno tra coloro che avevano responsabilità di comando non abbia notato le violenze commesse, le dichiarazioni dello stesso vice questore vicario MR, primo responsabile della direzione dell'azione delle forze dell'ordine:

«L'intervento nell'area di Venaus era diretto ad agevolare la presa di possesso dell'area stessa da parte dei tecnici della LTF e a rimuovere le barricate che impedivano la circolazione... era stato preceduto nella stessa notte da una riunione operativa... ove erano state illustrate ai dirigenti del servizio e ai funzionari preposti... le finalità dell'azione e le modalità dell'intervento stesso, che doveva, come ovvio, essere caratterizzato dalla fermezza necessaria per rimuovere le illegalità presenti (barricate, occupazione dell'area) ovvero che si fossero manifestate nel corso dell'azione... il dottor S e il dottor D, che erano incaricati di dirigere i servizi nelle rispettive zone di competenza, avevano illustrato i ruoli dei presenti dando le istruzioni su dove collocarsi nel corso dell'intervento... personalmente ho seguito sul terreno le operazioni... ho seguito il dottor D con un ritardo di qualche minuto... per quanto io posso affermare, in mia presenza non ho visto appartenenti alle forze dell'ordine che abbiano fatto uso di manganelli o di altri strumenti o mezzi di offesa... nessuno dei manifestanti si è rivolto a me per lamentare simili comportamenti in quei frangenti... non posso escludere che qualcuno nella concitazione del momento possa aver fatto uso di manganelli o simili, ma ripeto io non ne ho avuto percezione diretta... la mia attenzione era concentrata sul fatto che l'intervento doveva avvenire in maniera ineccepibile e quindi seguivo con lo sguardo le mosse degli uomini in divisa...».
(Verbale sommarie informazioni 10 ottobre 2007)

3. Spiegazione delle violenze

È innegabile che la frequenza e la diffusione nello spazio (e in taluni luoghi in particolare) degli episodi di violenza ingiustificata siano suggestive di una corrispondenza di tali violenze a indicazioni operative espressamente date, eventualmente in determinati settori soltanto dell'intervento delle forze di polizia, al personale operante.

Si tratta tuttavia di una considerazione logica che non costituisce un elemento sicuro di prova (ancora correttamente il pubblico ministero osserva, nel presentare il materiale probatorio acquisito, che «nei fatti non può rinvenirsi un disegno preordinato, ma neppure vicende ed episodi nei quali possa affermarsi (ovvero affermarsi con certezza tale da potersi sostenere in dibattimento) che i funzionari preposti al servizio abbiano istigato» i subordinati al compimento di azioni violente ingiustificate), anche alla luce delle seguenti considerazioni:

– l'esercizio di forme di coazione fisica non è stato previsto nel provvedimento (ordinanza del Questore di Torino n. 4727/05 del 5 dicembre 2005) con cui è stato disciplinato lo svolgimento delle operazioni, a parte l'ipotesi generale della reazione ad atti di violenza, oltre il minimo indispensabile necessario per il conseguimento del risultato:

«l'eventuale impiego dei mezzi di coazione fisica dovrà avvenire solo in esecuzione di specifico ordine del Dirigente del Servizio... si raccomanda in particolare... di sensibilizzare il personale affinché, qualora venga disposto l'uso della forza, l'esecuzione sia improntata alla massima professionalità. L'intervento dovrà essere rapido e determinato e non dovrà coinvolgere persone estranee... rilevato che gli autori di eventuali turbative potrebbero, come avvenuto nei giorni scorsi, mescolarsi con manifestanti pacifici e passivi che andranno comunque salvaguardati»;

– non vi è prova, con riferimento al piano delle disposizioni formalmente date agli operanti, che il ricorso alla coazione fisica sia stato espressamente ordinato nel corso dell'intervento. Così concordemente hanno dichiarato i funzionari e gli ufficiali sentiti dal PM, i quali – tutti, con l'eccezione di SR, che ha descritto due cariche nella zona dell'incrocio stradale presso l'abitato di Venaus, ordinate in relazione alla pressione e ai tentativi di sfondamento dei manifestanti radunatisi e che volevano raggiungere la zona del presidio e nel corso delle quali sono stati feriti tre di essi (G, F e B) – hanno riferito l'eventuale uso di violenza nei confronti dei manifestanti, cui nessuno peraltro dichiara di avere personalmente assistito, solo alle corrette disposizioni generali impartite prima dell'operazione o a sempre possibili, ingiustificate iniziative esclusivamente individuali: v. quali esempi, tra le tante dichiarazioni, [...] quelle di PP, vice questore aggiunto, operante nel settore in cui hanno denunciato di essere stati feriti a manganellate sette manifestanti:

«prendo atto che taluno dei manifestanti lamenta di essere stato colpito, oltre che con calci anche con manganellate, ma francamente nella ressa non era possibile accorgersene o accorgersi della intenzionalità. Io comunque non ho visto nessuno fare uso di manganelli... non vi sono stati scontri fisici, ma si è esercitata una pressione costante...» [...]

– si deve rilevare che il ricorso alla violenza nel corso di una specifica operazione di ordine pubblico, esclusa l'esistenza di disposizioni in tal senso provenienti dai diversi livelli della catena di comando, può essere occasionalmente determinato, in maggiore o minore misura, oltre che dalla resistenza incontrata: 1) dagli orientamenti e dalla formazione individuali di ciascun soggetto operante e/o 2) dalle condizioni di professionalità e di possibile stress psico-fisico e/o 3) dalla difficoltà dell'intervento, variabile per le specifiche condizioni dello stesso e/o 4) dall'efficacia dell'azione di comando (con effetto finale determinato dalla sommatoria di tutti questi fattori, che solo in casi particolari possono risultare anche singolarmente considerati sufficienti a spiegare una condotta di intervento difforme da standard minimi di efficienza e correttezza, se non addirittura, come nel caso di specie – in cui pacifici e inermi cittadini sono stati trattati come violenti teppisti – di legalità e civiltà) e che, a proposito dei suddetti fattori, nel caso di specie devono essere in particolare considerate [...] le peculiari condizioni di luogo e tempo in cui l'intervento si è verificato e la necessità che il risultato perseguito, anche a causa di un precedente fallimento, fosse raggiunto rapidamente, agendo con decisione e sfruttando la sorpresa [...];

– l'ipotesi considerata – quella dell'assenza, cioè, di un disegno criminoso o della prova di istigazione alle violenze da parte dei responsabili dell'intervento, ricavabili ex se dalle modalità dello stesso – è anche avvalorata dalle dichiarazioni di molti tra i manifestanti, dalle quali si ricava:

1) che le violenze non erano generalizzate, cioè riconducibili indifferenziatamente a tutti gli operanti, e costanti nell'intera durata dell'intervento e che tra coloro che esercitavano funzioni di comando vi è stato anche chi – non identificato – richiamava espressamente i sottoposti al fine di evitare violenze ingiustificate; [...] e si può ancora osservare, [...] per evidenziare la frammentarietà dei pur numerosi fatti di violenza, come le due fasi individuabili nelle dichiarazioni appena riferite siano rappresentate in modo assai differente da altre persone che pure vi hanno direttamente assistito: [...]

- AC: «Dalla strada che arrivava da Mompantero si è vista arrivare una colonna a luci spente ... questo nutrito gruppo di agenti ha aggirato la barricata e, superato il dislivello, ci si è avvicinato e con gli scudi hanno spinto verso il rifugio i manifestanti. I manifestanti nulla hanno fatto, erano fermi e non vi è stata resistenza. Non avevano le braccia alzate, ma attendevano tranquilli l'arrivo degli agenti. [...] In quel momento non hanno manganellato, ma solo spinto quelli che erano presenti fin dentro il locale. Fino a questo momento non vi era stato esercizio di violenza particolare, se non quello di spingere le persone fin dentro il presidio» [...];

- ML: «hanno incominciato a colpirci indiscriminatamente con calci, colpi di scudo e manganellate per farci indietreggiare... durante questo percorso sono stato colpito una decina di volte tra calci e manganellate mentre cercavo di far star calmi gli agenti. Passavo da un lato all'altro della strada tra la fila dei manifestanti e quelle delle forze dell'ordine... ma mentre calmavo da un lato, dall'altro venivano portati colpi di manganello. Sono stato colpito non dagli agenti della prima fila, ma da quelli delle file arretrate ed è per questo che i colpi sono arrivati attutiti... È in questa fase che per ben due volte mi è stata tolta la fascia che era caduta a terra ... mi chiamavano "sindaco" e mi dicevano di togliermi di mezzo...»; [...]

- PT: «Abbiamo visto provenire dalla nostra sinistra un reparto di poliziotti. La massa di costoro era preceduta da un paio di loro colleghi che presumo potessero essere dei loro superiori, almeno uno dei due, che era a volto scoperto, sembrava essere un graduato, almeno così presumo proprio per il fatto che era a volto scoperto... [...] io sono andata loro incontro dicendo loro di non venire. Ho solo detto "No, non venite"... credo che fosse l'unica frase che ho detto... era stata una sorta di preghiera, perché avevo compreso che tutta quella massa di persone non era lì per il cambio turno, ma era lì per sgomberare il presidio No TAV. Non ho fatto a tempo a dire altro... che uno dei due mi ha colpito con il manganello al volto ... mi ha colpito praticamente senza che vi fosse soluzione di continuità tra le mie parole ed il suo gesto... Non sono in grado di riconoscerlo» [dal certificato medico: frattura naso con prognosi di giorni 20-25; diagnosi e prognosi confermate dalla consulenza tecnica medico-legale];

- AAC: «Confermo il contenuto della dichiarazione scritta che avevo fatto pervenire al sindaco di Venaus [in cui si legge: "ecco davanti a noi apparire una trentina di poliziotti. Qualcuno con lo scudo, altri no, tutti con il casco e il manganello sfoderato. Le persone impaurite attendono, si indietreggia solo di qualche passo, la paura è forte. I poliziotti superano il piccolo fosso, salgono sulla strada e si trovano di fronte le persone disarmate e inermi con le braccia alzate. Davanti a me una signora con i capelli neri, scuri, lunghi e un collare alza le mani, un poliziotto le scarica ua manganellata in faccia con una violenza impressionante. Il poliziotto mi punta, ho paura, indietreggio, sempre più in fretta, inizio a scappare..."]. La T mi aveva riferito che era stata colpita dall'agente grande e grosso che si trovava vicino a colui che comandava il gruppo di agenti che aveva caricato. La persona che comandava aveva gli occhiali e lo avevo poi visto sulle foto comparse sui giornali mentre trascinava una persona a terra» [...];

- CP: «Confermo il contenuto della dichiarazione scritta [in cui si legge: "capiamo immediatamente che è arrivato il momento dello sgombero. Restiamo sulla strada asfaltata davanti al presidio, ci guardiamo intorno un po' frastornati, non facciamo nemmeno in tempo ad organizzare un cordone simbolico che subito i poliziotti saltano giù dalle auto, già con i caschi in testa e i manganelli in aria, aggirano la barricata e dal prato ci arrivano addosso. Non dicono assolutamente nulla, un loro capo urla "giù le visiere" e iniziano a spingere con gli scudi, tirar calci e manganellare con una rabbia davvero sconcertante. Senza alcun preavviso hanno iniziato a picchiare mentre il loro capo ci urlava "dentro, dentro!"... la mia fortuna è stata di avere, frapposte tra me e i poliziotti, alcune persone che, loro malgrado, mi hanno fatto da scudo"]... non sono in grado di riconoscere gli agenti che hanno esercitato violenza» [...];

- GF: «Un funzionario di Polizia in divisa... era intervenuto per moderare e per frenare gli agenti dicendo loro "fermi con i manganelli". In effetti i colpi si sono rarefatti, ma non sono cessati... questo intervento del poliziotto è avvenuto non all'inizio, ma solo quando già numerosi erano stati i colpi portati dagli agenti»;

- PC: «Avvenuto lo sfondamento della barricata, gli agenti compatti fronteggiavano i manifestanti No TAV sulla strada. Si alternavano momenti di relativa calma a momenti in cui, senza un apparente perché, partivano delle manganellate e dei calci... la situazione era molto tesa; anche gli agenti sembravano particolarmente tesi e alcuni continuavano a gridare frasi del

genere "stiamo calmi"... o "state calmi", non ricordo esattamente ... vi era un generale atteggiamento di irrazionalità nella vicenda, nel senso che percepivo agenti che invitavano a stare calmi e poi gli stessi agenti, senza ragione, facevano uso dei manganelli»;

- RO: «È in questa fase che ho ricevuto dei colpi di manganello sulle mani che tenevo alzate. In pratica le forze di polizia, superata la barricata, hanno cominciato a spingerci aggressivamente con gli scudi ed in questa fase molti sono stati colpiti con calci e con manganellate... come scritto nelle dichiarazioni, in questa fase la persona che ho indicato come "dirigente della Polizia" e che era in divisa, cercava di far star calmi i Carabinieri che si trovavano sul lato destro dello schieramento e che apparivano i più aggressivi. In pratica faceva loro gesti per farli stare calmi perché proprio i Carabinieri erano i più aggressivi con i manganelli... [...]»;

2) che, inoltre, vi è stata una non isolata percezione da parte degli osservatori di uno stato di alterazione psico-emotiva, che non appare spiegabile in termini di naturale perturbamento durante un'azione pur certamente impegnativa, in molti tra gli agenti operanti; (EDP: «mi aveva colpito il fatto che gli agenti avessero gli occhi arrossati e gonfi e avessero un atteggiamento fortemente aggressivo. Sembrava che non fossero inquadrati, ma individualmente vogliosi di aggredire»; dichiarazione scritta CP: «prendetemi per pazza, ma l'impressione che ho avuto io... è che questi poliziotti particolarmente violenti fossero sotto l'effetto di qualche sostanza; erano nervosissimi, aggressivi, i loro sguardi alienati. Veramente, i loro occhi non erano quelli di persone pienamente coscienti»).

Riassumendo le considerazioni sull'origine delle violenze perpetrate si può affermare che esse, alla luce della loro frequenza ed estensione, possono essere state determinate soltanto o da direttive ricevute, ovvero da iniziative autonome, sebbene eccezionalmente e preoccupantemente diffuse tra gli operanti, e che questa seconda ipotesi deve essere accolta, in considerazione dell'estrema gravità dell'unica alternativa – non oggetto di prova diretta – e della rilevata sussistenza di condizioni significativamente favorevoli la perdita di autocontrollo da parte di alcuni tra gli operanti o agevolanti condotte deliberatamente violente da parte di altri (nessuna delle quali condizioni [...] appare tuttavia, di per sé sola idonea a fornire una spiegazione, alla quale potrebbe concorrere altresì l'ulteriore fattore, oggettivamente insuscettibile di apprezzamento in questa sede ma che alla luce dell'estensione delle violenze non può non evocarsi, di uno scarso livello di professionalità, tecnica e/o sotto il profilo della cultura democratica, del personale operante).

E queste conclusioni sono in sintonia con quelle del PM che – pur riduttivamente – nella richiesta di archiviazione osserva: «...vi era una situazione di forte tensione, alimentata da un mese di confronti anche sul terreno tra forze dell'ordine e manifestanti, accresciuta... dall'aspettativa concreta che in loco potessero esserci – e c'erano – appartenenti ad ambiti antagonisti ed ai centri sociali... è per questo insieme di cose che... anche a fronte di isolate manifestazioni di resistenza non solo passiva, qualcuno [...] degli agenti operanti ha ecceduto utilizzando la forza oltre il limite del necessario».

4. Ancora sulle dichiarazioni dei funzionari

Ritornando ora al tema [...] delle dichiarazioni dei dirigenti e funzionari di Polizia e degli ufficiali dei Carabinieri che hanno svolto funzioni di comando nell'operazione, dichiarazioni che risultano tanto distanti, come si è detto, dalla realtà dei fatti. Il quadro delle considerazioni sopra già svolte può essere completato con le osservazioni che seguono:

– per la parte in cui le suddette dichiarazioni sono false, parte la cui esistenza deve logicamente affermarsi, pur non essendo essa determinabile con esattezza nella sua estensione, né attribuibile con certezza ad alcuno tra i dichiaranti (con precisa individuazione, dunque, di responsabilità anche per i delitti di cui agli artt. 371 e 378 codice penale, che pure risultano a rigor di logica commessi), esse non contraddicono l'ipotesi accolta (v. conclusioni del punto 3) perché possono trovare spiegazione anche proprio – e lungi dal rivelare quindi, quelle falsità, l'esistenza di precedenti condotte criminose dei dichiaranti da occultare mentendo all'autorità giudiziaria – nella consapevolezza da parte loro della gravità dell'essersi verificate quelle numerose violenze e del non averle prima prevenute e, poi, impedito (anche a prescindere dalla riconducibilità di tale mancato impedimento al criterio di imputazione di cui all'art. 40 cpv codice penale, la cui applicazione non può automaticamente discendere dall'esistenza dei fatti di violenza e dalla presenza, nel luogo in cui si sono verificati, di superiori gerarchici degli autori materiali degli stessi, ma presupporrebbe un analitico accertamento – che appare impossibile – delle modalità di ciascuno di essi e anche delle modalità di quella presenza) e dell'oggettivo serio discredito che avrebbe gettato sull'operato delle forze dell'ordine e – a diversi livelli di gravità – proprio il disvelamento di tali circostanze (anche solo di ciascuna di esse, in sé e per sé considerate: le violenze gravi e diffuse contro persone inermi, l'inadeguatezza nella formazione del personale e nell'organizzazione del suo operare, l'incapacità di valutazione della situazione "sul campo" e di conseguente controllo e direzione dei subalterni);

– anche per la parte in cui le suddette dichiarazioni sono veridiche, esse costituiscono per altro verso un significativo sostegno all'ipotesi accolta, perché manifestano ancora più evidentemente e tanto più quanto più numerosi sono i funzionari che hanno dichiarato il vero, un'incapacità grave di controllo e direzione dei subalterni: al punto che, nell'interesse generale, si faticerebbe a scegliere se preferire una categoria di funzionari tanto sprovveduti, quali nel complesso si presentano, escludendo tutti di avere visto ciò che almeno qualcuno tra loro e almeno in parte avrebbe dovuto vedere, ma che non mentono all'autorità giudiziaria, o una categoria di funzionari che mentono all'autorità giudiziaria, ma che nel caso dell'operazione di cui si tratta, pur non essendo stati in grado di governare le forze comandate in modo da impedire eccessi di violenza, di questi si erano resi conto e avevano almeno tentato di controllarli.

5. Conclusioni

Se il mancato raggiungimento dell'obiettivo primario costituito dal *perseguimento*, senza pregiudizio per l'incolumità fisica di cittadini che manifestavano pacificamente legittime opinioni e per l'esercizio di questo fondamentale diritto costituzionalmente garantito, *di un importantefine di ordine pubblico* quale quello di ristabilire la viabilità stradale e di quello ulteriore di assicurare l'esecuzione di provvedimenti amministrativi in materia di opere pubbliche, è un fatto grave e stupisce che non sia rinvenibile nemmeno una traccia, nella completa indagine giudiziaria svolta nell'immediatezza, quasi, dei fatti e, soprattutto, a distanza da essi, di altre indagini, attivate dagli organi amministrativi competenti, dirette a chiarite le cause di un simile fallimento [...] e le eventuali responsabilità dello stesso e che avrebbero potuto efficacemente integrare quelle dell'autorità giudiziaria [...]. Tuttavia quanto alle eventuali responsabilità penali, strettamente personali e ancorate a rigorosi presupposti, si può e si deve concordare, ora e per tutte le ragioni fin qui esposte, con le osservazioni svolte dal pubblico ministero, che a conclusione della richiesta di archiviazione ha rilevato quanto segue, con riferimento al diverso possibile fondamento di responsabilità penali per i fatti di violenza occorsi:

– «non sono identificabili le persone che hanno individualmente inferto le lesioni ai danni di alcuni dei manifestanti»,

– «né può affermarsi che lo sgombero fosse accompagnato da un disegno preordinato di violenza di cui debbono rispondere i funzionari che hanno disposto o diretto lo sgombero» [...],

– «né si può fondatamente sostenere, sulla base di concreti ed idonei elementi probatori, che i funzionari in servizio di ordine pubblico sul terreno, a fronte delle condotte individuali lesive, abbiano avuto la effettiva e concreta possibilità di porre in essere la condotta impeditiva postulata dall'art. 40 cpv codice penale»: questo, in particolare, come si è detto sopra più approfonditamente, perché, pur non essendo logicamente credibili nella loro totalità le dichiarazioni dei funzionari di Polizia e degli ufficiali dei Carabinieri [...] di non avere nemmeno visto alcun fatto di violenza (e perfino – con irrisione, addirittura, dell'autorità giudiziaria – di non avere visto personalmente, pur non potendolo escludere, i subordinati fare uso dei manganelli) ed essendosi dunque necessariamente trovato almeno qualcuno tra loro nella condizione di intervenire per arrestare le violenze o quantomeno identificare, doverosamente, gli autori delle stesse, questo ragionamento conduce solo a una certezza logica, senza possibilità di sicura identificazione dei responsabili. [...]

per questi motivi

visti gli artt. 409 e ss. codice procedura penale,
dispone l'archiviazione del procedimento.

2. TRADUERIVI, 11 GENNAIO 2010 I DANNI DI LTF

Siamo al gennaio 2010. Dopo Venaus, Traduerivi, nei pressi di Susa. Di nuovo previsione di sondaggi nei terreni. Di nuovo un presidio del movimento per opporsi. Questa volta, preso atto dell'impossibilità di procedere, i tecnici di LTF decidono di soprassedere, anche su consiglio dei funzionari di polizia che ritengono inopportuna un'azione di forza. Ma l'episodio non resta senza seguito ch  LTF propone un'azione civile per danni nei confronti di tre esponenti del movimento che, nell'occasione del tentativo di accesso, avevano esplicitato l'opposizione dei presenti. A distanza di quattro anni il Tribunale di Torino, con la sentenza 7 gennaio 2014 qui pubblicata, accoglie la richiesta di LTF e condanna i tre esponenti del movimento al pagamento, comprese le spese processuali, di 214.180 euro. Ci sono, nella sentenza, numerose incongruenze: l'addebito di spese conseguenti a un *affitto* del terreno su cui avrebbero dovuto insistere i sondaggi per un periodo in cui nessuna attivit    stata posta in essere, la mancanza di ogni indagine sulla presenza dei convenuti al presidio anche nei giorni successivi al tentativo di accesso, il mancato *bilanciamento* dei diversi interessi in gioco (tutti costituzionalmente protetti) e via seguitando. Ma emerge anche una vera e propria *chicca*. Tra i danni di cui LTF chiede il risarcimento ci sono, infatti, 36.272 euro per spese di alloggiamento delle forze dell'ordine, sostenute dalla stessa LTF a seguito di specifica richiesta del Prefetto di Torino avanzata con questa missiva dell'8 gennaio 2010: «Con riferimento alla nota di questo Ufficio del 23 dicembre u.s., si rende noto che l'intervento della Forza pubblica, per l'assistenza e l'avvio delle operazioni di sondaggio previste per il 12 gennaio p.v., interesser  un complesso di circa 400 unit , per le quali appare difficile trovare in tempi brevi idonea sistemazione alloggiativa prossima alle aree di intervento. Si chiede pertanto, nello spirito di massima collaborazione gi  manifestato, se la societ  LTF possa farsi carico di reperire gli alloggiamenti per tale personale, accollandosene il relativo onere». In altri termini, le spese per le forze dell'ordine, preposte a garantire la legalit  in una situazione di conflitto, sono pagate da una delle parti in causa (*sic!*). Questa richiesta risarcitoria   respinta dal Tribunale ma resta uno *strappo* istituzionale a dir poco inedito (almeno a quanto   dato sapere).

Tribunale Torino, sezione distaccata Susa sentenza 7 gennaio 2014

1. Parte attrice²⁶ agisce in via risarcitoria nei confronti dei convenuti P, V e B [...]. In particolare, assume Lyon TurninFerrovairespas: [...]

- di aver stipulato, al fine di eseguire il sondaggio geognostico "S68", la scrittura privata 8 gennaio 2010 con Consepi spa, avente ad oggetto la concessione in uso di terreni nel Comune di Susa, localit  Traduerivi, limitata a iniziali quattro giorni, prorogabili con preavviso di quarantott'ore, al corrispettivo di euro 40.000,00 (oltre ad euro 11.500,00 per ogni giorno di ritardo);

- la propria impossibilit  la notte tra l'11 e il 12 gennaio 2010, fissata per l'accesso funzionale all'allestimento degli impianti, di accedere alle aree in questione a causa della presenza di un folto presidio di militanti No TAV, di cui i tre convenuti si erano fatti portavoce, che impediva l'accesso e presidiava i luoghi destinati all'installazione delle attrezzature, come attestato dal filmato reperibile sul sito You Tube;

- di aver richiesto a Consepi una proroga della concessione in uso dei terreni fine al 22 gennaio 2010, ma di non aver potuto accedere all'area a causa della permanenza del presidio;

- di aver subito danni legati agli obblighi contrattualmente assunti con la societ  concedente i terreni, per euro 161.400,00, oltre a costi del blocco cantiere "S68" per euro 30.56629, e a quelli per l'alloggiamento delle forze dell'ordine messe a disposizione per il mantenimento dell'ordine pubblico durante il periodo di occupazione dei terreni per ulteriori 36.272.00. [...]

2. Con identiche difese, i tre convenuti [...]

- hanno rilevato, da un lato, l'insussistenza di alcuna responsabilit  a s  ascrivibile, in considerazione della volontaria "desistenza" manifestata da controparte nell'accesso ai terreni e la mancanza di alcun interesse in capo a

²⁶ Nel linguaggio tecnico giuridico il termine "attore" o "parte attrice" indica chi ha promosso una causa civile, mentre la parte nei cui confronti la causa   promossa viene chiamata "convenuto". Nel caso specifico per parte attrice si intende LTF (*ndr*).

LTF alla proroga della concessione del terreno da parte di Consepi, a disponibilità del fondo non ancora ottenuta; dall'altro la liceità della condotta posta in essere, in considerazione dei sottesi diritti costituzionali (ambiente e salute, manifestazione di pensiero e riunione) e dei diritti-doveri dei convenuti nella loro veste di amministratori della cosa pubblica;

- hanno censurato il contratto tra LTF e Consepi sotto il profilo della mancanza di data certa e di causa concreta (atteso il disposto dell'art. 15 DPR 327/2001) e ne hanno rilevato l'inefficacia, considerata la mancanza di titolarità in capo a Consepi, mera superficiaria, a concedere in locazione il suolo oggetto di causa;

- hanno contestato le singole voci di danno, e in particolare la riconducibilità dei costi delle forze dell'ordine eventualmente presenti in Val Susa nel periodo in questione al sondaggio "S68".

Ciò considerato, i tre convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea. [...]

3. Nel merito, risulta documentalmente all'esito dell'istruttoria per testi quanto segue:

- su sollecitazione del Prefetto (doc. 2, 2 bisatt.), Consepi spa, società avente la disponibilità di alcuni dei siti prescelti per i sondaggi strumentali alle scelte progettuali definitive dell'opera, è stata invitata a mettere a disposizione di LTF i terreni a partire dall'11 gennaio 2010;

- a tal fine, con scrittura privata 8 gennaio 2010, Confapi spa ha concesso in uso a LTF i terreni in Susa, località Traduerivi, al fine di procedere al sondaggio "S68" (doc. 3 att.);

- tale concessione aveva durata limitata nel tempo (quattro giorni, dalle ore 00 dell'11 gennaio 2010 sino alle ore 24 del 13 gennaio 2010), salvo proroga con un preavviso di 48 ore;

- a titolo di corrispettivo, le parti pattuivano l'importo di euro 40.000,00 forfettario per i primi quattro giorni e di euro 13.500,00 giornalieri per i successivi giorni di proroga (doc. 10, 11 att.);

- a garanzia di Consepi, l'attività legata al sondaggio sarebbe stata espletata sotto la continua assistenza della Forza pubblica, e LTF avrebbe risarcito ogni danno, diretto o indiretto, ricollegabile o comunque riferibile all'attività effettuata;

- all'atto di prendere possesso delle aree in questione, la notte tra l'11 e il 12 gennaio 2010, il funzionario di LTF MB, accompagnato dal Questore Vicario SM, dal Dirigente della DIGOSGP e dal capitano dei Carabinieri SM, ha constatato la presenza, sull'area oggetto di concessione, di alcune centinaia di persone aderenti al movimento No TAV, attorno alla casupola eretta e pubblicizzata nei giorni immediatamente precedenti;

- tale manufatto, circondato da centinaia di manifestanti la sera dell'accesso e oggetto di incessante presidio e frequentazione i giorni successivi, era «poggiato nella zona in cui si sarebbe dovuto eseguire il sondaggio all'interno dell'aiuola che costeggia la rampa di ingresso all'autoporto» (teste B) «sulla particella dove avrebbe dovuto eseguirsi lo scavo» (teste L);

- come si evince dalla visione del video disponibile su You Tube e confermato in istruttoria, i convenuti V, P, e B, in un incontro a poca distanza dalla casupola avvenuto sulla strada di accesso al sito, avevano comunicato l'indisponibilità dei manifestanti a consentire l'accesso alle aree interessate; in particolare, i tre, per bocca di P, dichiaratisi consapevoli delle conseguenze «anche di natura civile, penale, patrimoniale, tutto...» ma di non essere intimoriti («voi dovete riferire. Noi non temiamo le conseguenze. Questo si chiama disobbedienza civile nel miglior spirito gandhiano»), affermavano di non essere d'accordo e di non avere intenzione di cedere [...];

- a tale manifestazione di intenti seguiva una "presa d'atto" di LTF e delle forze dell'ordine circa l'impossibilità di accedere ai terreni e la presentazione della denuncia querela del 14 gennaio 2010 per i fatti della notte dell'11-12 gennaio 2010, e la stipula di una proroga della concessione in uso dei terreni fino al 22 gennaio 2010; peraltro, il presidio non si risolveva la notte dell'11 gennaio 2010, ma era oggetto di ampliamento, secondo le iniziali intenzioni del convenuto P («noi rimarremo qui, probabilmente faremo un altro abuso edilizio perché cercheremo di fare qualcosa di un po' più confortevole di quello che abbiamo adesso») ed era continuato a lungo, sicuramente oltre la data finale della richiesta proroga [...];

- dopo l'episodio della notte dell'11 gennaio 2010 non sono seguiti ulteriori tentativi di accesso ai terreni da parte dell'attrice (testi P e M).

4. Ciò premesso in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano²⁷, si osserva:

- gli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito sono chiaramente evincibili dal filmato, che riprende elementi confermati nell'istruttoria (testi B e M), da cui si ricava non solo la chiara volontà di accedere ai terreni da parte di LTF (pur in assenza di formali dichiarazioni in tal senso riprodotte nel filmato, che la volontà dell'attrice, nota ai manifestanti, fosse quella di accedere al terreno si evince senz'ombra di dubbio dalla dichiarazione d'intenti del convenuto P), ma anche la consapevolezza, pubblicamente affermata, in capo ai convenuti, delle responsabilità connesse alla scelta di impedire, quella sera e i giorni a venire, tale accesso; l'esperita istruttoria, inoltre, ha confermato la permanenza nel tempo dell'illecito fin ben oltre il 22 gennaio 2010;

- come si evince dalla dinamica dell'incontro (P, B e V si sono distanziati e distinti fisicamente dai manifestanti, andando incontro sulla strada ai rappresentanti di LTF e delle forze dell'ordine) e dal plurale utilizzato dal convenuto P, che rende manifesta la compattezza d'intenti dei convenuti tra loro e con i manifestanti, i tre agivano sicuramente come portavoce e promotori del movimento;

- pur in assenza di prove circa la reale e ininterrotta permanenza dei tre convenuti presso la casupola, le parole

²⁷ Per illecito aquiliano si intende una condotta illecita che, provocando un danno, dà diritto al risarcimento dello stesso in base all'art. 2043 del codice civile (*ndr*).

di P («non vi facciamo passare né questa sera, né domani, né tra sei mesi, né mai») ed il ruolo assunto nella manifestazione depongono per la protrazione nel tempo dell'illecito agli stessi ascrivibile;

- è irrilevante che vi fossero altre strade di accesso al terreno, atteso quanto emerso nel corso dell'istruttoria circa la posizione del manufatto sede del presidio;

- sotto il profilo eziologico, la tesi di parte convenuta, secondo cui nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2010 non vi sarebbe stata una precisa e chiara espressione di una volontà di accedere al terreno ma una sorta di desistenza o di inerzia (da interpretarsi come evento interruttivo del nesso di causalità e tale da rendere irragionevole la richiesta di proroga) non trova conferme né nel filmato né nelle testimonianze agli atti; all'esito dell'istruttoria è infatti confermata la circostanza che la decisione di non procedere oltre nell'accesso all'area sia stata determinata dalla presa di posizione dei manifestanti e assunta prudenzialmente per evitare gravi problemi di ordine pubblico (cfr. teste L: «in quella notte attendevo il via libera delle forze dell'ordine per la realizzazione del sondaggio, perché la sonda sta stoccata presso la sede della Polizia stradale di Susa e l'altra stoccata in via Veglia. Come direttore dei lavori mi trovavo con l'impresa pronta a intervenire»);

- parte convenuta, promovendo la tesi della desistenza, non chiarisce inoltre i motivi per cui LTF avrebbe insensatamente affrontato gli ingenti costi per l'allestimento e il mantenimento di un cantiere cui non aveva interesse, e al contempo sminuisce la dichiarazione d'intenti del convenuto P; è invece assolutamente verosimile che l'attrice, preso atto dell'atteggiamento dei manifestanti e delle intenzioni delle forze dell'ordine, sia rimasta in evidente attesa della spontanea liberazione dell'area, contrattualmente assicurandosi tutte le condizioni per procedere; del resto, anche ove parte attrice si fosse ripresentata sul posto, avrebbe forse ricevuto una nuova declaratoria di intenti dei manifestanti, ma non certo la liberazione del terreno;

- né, ancora, può sostenersi l'insussistenza di alcun interesse ad ottenere la proroga di un "possesso" non ancora ottenuto, atteso che la pretesa creditoria derivante dal contratto con Consepi riguardava proprio l'uso temporaneo dei terreni rispetto ai quali l'immissione nella disponibilità, impedita la notte dell'11 gennaio 2010, era presupposto necessario e avrebbe potuto realizzarsi ancora i giorni successivi; la semplice inesattezza terminologica della richiesta di proroga del "possesso" (doc. 7 att.), *rectius* disponibilità, effettivamente da parte attrice non ancora ottenuta, non autorizza tale interpretazione ma conferma ulteriormente l'intenzione di LTF di accedere al terreno;

- sono rimaste allo stadio di mere allegazioni le lesioni o i rischi di lesione di diritti costituzionalmente protetti (ambiente e salute) che scriminerebbero la condotta illecita dei convenuti; né può eliminare o attenuare l'illiceità di tale comportamento il preteso esercizio del diritto costituzionale di manifestazione e riunione, che nel caso di specie è stato esercitato su un'area privata, in quanto il temperamento degli interessi in gioco impone di valutare le modalità di attuazione, che la stessa Suprema Corte giudica «delittuose» ove lesive, tra l'altro, dei «diritti di proprietà e della capacità produttiva delle aziende» (Cass., sez. I, sentenza n. 23552 del 11 dicembre 2004); infine, è assolutamente irrilevante che i convenuti V e B agissero nella veste di amministratori pubblici, dal momento che le funzioni pubbliche vanno svolte nell'ambito dei poteri conferiti dall'ordinamento e i convenuti non hanno dimostrato la sussistenza di condizioni tali da legittimare un siffatto intervento.

5. In ordine alle ulteriori affermazioni dei convenuti, [...] non può sindacarsi la mancanza di causa concreta di tale accordo (tra LTF e Consepi, *ndr*), sussistendo l'art. 15 dPR 327/2001 (Testo unico espropriazioni) che avrebbe comunque consentito a LTF di accedere ai terreni il 25 gennaio 2010, dal momento che una cosa è avere la disponibilità di un'area in virtù di una procedura amministrativa, un'altra accedervi in base a un accordo privatistico, del tutto autonomo da tale procedura, stipulato in assoluta libertà ed accollandosi i relativi oneri. [...]

6. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea nei confronti dei soli convenuti originari, in conformità alla domanda attorea.

In ordine alle voci di danno indicate di parte attrice, si osserva:

- 1) risulta documentalmente (doc. 30 e 31 att.), ed è ritenuto eziologicamente correlato alla condotta dei convenuti, l'importo di euro 161.400,00 (euro 134.500,00 più IVA) versati a Consepi, di cui 4.800,00 a titolo di acconto ed euro 156.600,00 a titolo di saldo;

- 2) sono stati confermati in corso di istruttoria i costi di fermo cantiere sostenuti da LTF, pari a euro 30.566,29; tali costi risultano dai documenti 12 e 12 *bisatt.* redatti dal direttore dei lavori [...];

- 3) non sono eziologicamente collegabili al fatto illecito dei convenuti i costi per l'alloggiamento delle forze dell'ordine intervenute per mantenere l'ordine pubblico durante l'occupazione del terreno, il cui onere, per accordo con il Prefetto (doc. 13-15 att.) era a carico di LTF; la presenza delle forze dell'ordine pronte a intervenire la notte dell'11 gennaio 2010 ha trovato molteplici conferme in seno all'istruttoria, tuttavia è la stessa attrice a chiarire che fu il Questore di Torino a non ordinare lo sgombero forzato del cantiere, con conseguente impossibilità, alla luce di tale precisazione, di rendere gli odierni convenuti destinatari della pretesa risarcitoria.

Ne consegue il riconoscimento di danni limitatamente a euro 191.966,29. [...]

7. In considerazione del valore della causa, della complessità delle questioni affrontate, dell'articolata ed impegnativa attività difensiva, si stima equo liquidare le spese di lite in complessivi euro 25.902,50 (di cui euro 4.875,00 per la fase di studio, euro 2.475,00 per quella introduttiva, euro 6.500,00 per quella istruttoria, euro 6.075,00 per quella decisoria, importi maggiorati del 30%, in applicazione del criterio di cui all'art. 4 comma IV d.m. 20 luglio 2012 n. 140, in considerazione dell'attività difensiva prestata nei confronti di più parti (tre iniziali, cui se ne sono aggiunte una molteplicità, nei cui confronti, peraltro, parte attrice non ha esteso la domanda).

L'accoglimento della domanda attorea limitatamente a due delle tre voci risarcitorie e la considerazione

dell'incidenza di tale voce sul complessivo *petitum* suggerisce di compensare le spese nella misura di un sesto. Sono pertanto a carico dei convenuti, in solido tra loro, i rimanenti 5/6, e così complessivamente euro 21.585,40, cui si aggiungono le spese documentate per esposti, per euro 628,71, e IVA e CPA come per legge. [...]

per questi motivi

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta;
dichiara tenuti e condanna AP, LB e GV, in solido tra loro, al pagamento a parte attrice di euro 191.966,29, a titolo di risarcimento del danno; [...]
dichiara tenuti e condanna AP, LB e GV al pagamento a parte attrice dei rimanenti 5/6 di spese, liquidati in euro 22.214,11 [...].

3. CHIOMONTE, GIUGNO-LUGLIO 2011 LA LIBERA REPUBBLICA DELLA MADDALENA

La mattina del 27 giugno 2011, alla Maddalena di Chiomonte, si ripete ciò che era accaduto a Venaus il 6 dicembre 2005. Il presidio organizzato dal movimento No TAV per opporsi all'installazione del cantiere per il tunnel geognostico (la "Libera Repubblica della Maddalena") viene sgombrato da un vero e proprio esercito di carabinieri e agenti di polizia in tenuta antisommossa, con l'ausilio di ruspe e di altri mezzi da cantiere. Per vincere l'opposizione e allontanare gli occupanti, che cercano di resistere erigendo barricate, si ricorre anche a un massiccio lancio di gas lacrimogeni. La durezza dell'intervento inasprisce gli animi del movimento, della popolazione, di gran parte degli amministratori locali che indicano, per il successivo 3 luglio, una manifestazione di protesta a cui partecipano decine di migliaia di persone. Al termine della manifestazione e fino a sera si verificano diffusi e violenti scontri di una parte dei manifestanti con le forze di polizia poste a guardia del cantiere. Sei mesi dopo, il 20 gennaio 2012, in esecuzione di ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Torino, vengono tratti in arresto e tradotti in carcere 25 esponenti No TAV (mentre ad altri 15 viene applicata la misura dell'obbligo di dimora). I reati contestati sono quelli di violenza aggravata a pubblico ufficiale e di lesioni. Il salto di qualità repressiva è evidente. Non per l'instaurazione del procedimento penale, doveroso in presenza di reati, ma per le modalità dello stesso: una dilatazione delle ipotesi di concorso di persone nel reato sino a delineare una sorta di «responsabilità da contesto», un uso massiccio delle misure cautelari anche nei confronti di incensurati, la costruzione dell'*antagonista radicale* come "tipo di autore" dotato di particolare pericolosità, il linguaggio – a dir poco truculento – usato per descrivere e ricostruire gli eventi (quasi a sostituire i fatti con gli aggettivi, come osserva acutamente la Corte di cassazione in una delle vicende giunte al suo esame). Di ciò trattano diffusamente, nella prima parte di questo volume, gli interventi di Livio Pepino e di Claudio Novaro ma la lettura *diretta* del provvedimento cautelare, di un'ordinanza del riesame e della citata sentenza della Cassazione è assai utile anche per cogliere il diverso approccio dei giudici di merito e della Suprema Corte (assai più attenta dei primi alle regole del garantismo).

I. Tribunale Torino, Giudice indagini preliminari ordinanza 20 gennaio 2012

Il Giudice per le indagini preliminari, letta la richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere presentata in data 9 dicembre 2011, successivamente integrata in data 20 dicembre 2011 e 19 gennaio 2012, nel procedimento indicato in epigrafe a carico di AG + 40

indagati per i reati

A + 7:

a) di cui agli artt. 81 cpv, 110, 336, 339 commi I, II e III codice penale, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con numerose altre persone allo stato non identificate, contro le forze dell'ordine, impegnate per la sorveglianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV, opera decisa dalle competenti autorità nazionali ed europee secondo le procedure di legge) in località La Maddalena del comune di Chiomonte, nei pressi dell'uscita autostradale A32 all'altezza dell'uscita della galleria Ramat, lanciato pietre, estintori, oggetti contundenti, secchi di vernice, olio, ostacolando con paratie mobili l'avanzata degli agenti delle forze dell'ordine, agendo previo concerto, essendosi organizzati in gruppi posizionati in vari punti del tragitto che gli operai e le forze dell'ordine dovevano percorrere per accedere all'area, in particolare, tra l'altro:

- A e C, travisate con caschi da motociclista, dalle volte della galleria Ramat lanciando pietre all'indirizzo degli operai della società incaricata dei lavori e degli appartenenti alle forze dell'ordine;

- M, travisato con una sciarpa di colore nero e un foulard di colore celeste, dall'arcata della galleria Ramat svuotando il contenuto di un estintore contro le forze dell'ordine;

- R dall'area sovrastante la galleria Ramat lanciando un estintore all'indirizzo degli appartenenti delle forze dell'ordine;

- I afferrando per un braccio un operatore di Polizia allo scopo di ostacolarne l'avanzata;

- B facendo parte del gruppo dei manifestanti accorsi con una paratia mobile per ostruire il passaggio delle forze dell'ordine, che si dirigevano verso l'area occupata illegalmente dai manifestanti, che lanciavano pietre;

- C gettando pietre unitamente agli altri manifestanti accorsi con la paratia mobile per ostruire il passaggio delle forze dell'ordine;

- P gettando ripetutamente pietre, unitamente agli altri manifestanti, contro le forze dell'ordine

usato violenza e minaccia a pubblici ufficiali per costringerli ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, e in particolare per impedire alle forze dell'ordine unitamente agli operai, che dovevano dare avvio ai lavori per l'avvio del cantiere dell'alta velocità, l'accesso all'area della Maddalena, che nei giorni precedenti era stata occupata abusivamente;

con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci persone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas, C e A con casco da motociclista, M con sciarpa e foulard) con armi e con il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.

In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale Galleria Ramat, il 27 giugno 2011.

b) di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n. I, 582, 585 comma 1 in relazione all'art. 576 n. I, 61 n. 2, 576 n. 5 *bis* codice penale, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, previo concerto, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con le modalità di azione ivi descritte, cagionato lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti alle forze dell'ordine (*in numero di 50, ndr*) nonché ulteriori lesioni, in corso di accertamento, ai danni di altre persone anch'esse appartenenti alle forze dell'ordine;

con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblico ufficiale a causa del compimento di un atto d'ufficio. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite, travisate e con l'uso di armi.

In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale Galleria Ramat, il 27 giugno 2011.

F:

c) di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, II e III codice penale, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone allo stato non identificate, contro le forze dell'ordine, poste a protezione degli operai che dovevano dare avvio alle operazioni per la costruzione del cantiere dell'alta velocità in località La Maddalena del comune di Chiomonte, nei pressi di strada dell'Avanà, agendo previo concerto, lanciando secchi vernice di colore rosso, letame, pietre, petardi, bombe carta, estintori ed altri oggetti contundenti, colpendo gli appartenenti alle forze dell'ordine con bastoni ed altri oggetti, in particolare, tra l'altro: colpendo ripetutamente con una stampella, utilizzata come bastone, due agenti della polizia di Stato, mentre cercavano di rimuovere un cancello che impediva l'ingresso nell'area, usato violenza e minaccia a pubblici ufficiali per costringerli ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, e in particolare per impedire alle forze dell'ordine unitamente agli operai, che dovevano dare avvio ai lavori per l'avvio del cantiere dell'alta velocità, l'accesso all'area della Maddalena, che nei giorni precedenti era stata occupata abusivamente;

con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci persone, travisate (gli altri con caschi, F con un foulard sul volto) con armi e con il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.

In Chiomonte, pressi Centrale Idroelettrica, il 27 giugno 2011.

d) di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n. I, 582, 585 comma I in relazione all'art. 576 n. I, 61 n. 2, 576 n. 5 *bis* codice penale, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone allo stato non identificate, previo concerto, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con le modalità di azione ivi descritte, cagionato lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti alle forze dell'ordine (*in numero di 4, ndr*); [con le aggravanti di cui al capo b].

In Chiomonte, pressi Centrale Idroelettrica, il 27 giugno 2011.

L + 16:

e) di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, II e III codice penale, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con NS, SS, BM e FG (nei cui confronti si procede separatamente) e con BDC (nei cui confronti si procede separatamente in quanto minorenni) e altre persone allo stato non identificate, usavano minaccia e violenza nei confronti delle forze dell'ordine impegnate per la sorveglianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV); in particolare perché agendo previo concerto fra loro, lanciavano contro i pubblici ufficiali pietre, bombe carta e razzi di segnalazione, oggetti contundenti, essendosi organizzati in gruppi formati da una quarantina di persone che si alternavano, uscendo dalla boscaglia, per attaccare le posizioni difese dalle forze dell'ordine (zona area archeologica), sì da cagionare le lesioni di cui al capo che segue, tutto ciò per costringere i pubblici ufficiali ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, e in particolare a consentire loro di raggiungere il cantiere TAV per danneggiarlo; [con l'aggravante di cui al capo a].

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

f) di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n. I, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. I, 61 n. 2, 576 n. 5 codice penale, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con NS, SS, BM e FG (nei cui confronti si procede separatamente) e con BDC (nei cui confronti si procede separatamente in quanto minorenni) e con altre persone allo stato non identificate, previo concerto, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con le modalità di azione ivi descritte, cagionato lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti alle forze dell'ordine (*in numero di 132, ndr*); [con le aggravanti di cui al capo b].

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

A + 4:

g) di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, II e III codice penale, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e con altre persone allo stato non identificate, usavano minaccia

e violenza nei confronti delle forze dell'ordine impegnate per la sorveglianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV); in particolare perché agendo previo concerto fra loro, lanciavano contro i pubblici ufficiali pietre, bombe carta e razzi di segnalazione, oggetti contundenti, essendosi organizzati in gruppi formati da una quarantina di persone che si alternavano, uscendo dalla boscaglia, per attaccare le posizioni difese dalle forze dell'ordine (zona sottostante viadotto autostradale Clarea nei pressi delle vasche idriche), tutto ciò per costringere i pubblici ufficiali ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, e in particolare a consentire loro di raggiungere il cantiere TAV per danneggiarlo; [con l'aggravante di cui al capo a].

In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.

B + 10:

h) di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336 339 commi I, II e III codice penale, perché, in concorso tra loro, insieme ad altre persone allo stato non ancora identificate e in concorso con AL (nei cui confronti si procede separatamente in quanto minorenni) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella fase finale di una manifestazione autorizzata No TAV, nella zona della Centrale Idroelettrica di Chiomonte, staccandosi dalla maggioranza dei manifestanti pacifici e avvicinandosi allo sbarramento posto a tutela del cantiere alta velocità Torino-Lione (cd. Varco I) di strada dell'Avanà, al fine di sfondare e tagliare le reti poste a tutela del predetto cantiere usavano violenza nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine, e segnatamente, armati di sassi, fionde e petardi, travisandosi il volto con caschi, passamontagna, sciarpe e altri indumenti, indossando prevalentemente delle felpe con cappuccio di colore scuro, lanciando oggetti contundenti (pietre, punte ferrate, ecc.), con utilizzo di fionde e fromboli, accendendo e scagliando artifici pirotecnici, e, in tal guisa, esercitavano violenza per costringere i suddetti pubblici ufficiali impegnati nell'espletamento delle funzioni di ufficio a compiere e omettere un atto contrario ai doveri di ufficio e, in particolare, a interrompere e omettere compiti di pubblica sicurezza consistiti nell'impedire che i manifestanti potessero raggiungere la recinzione del cantiere al fine di sfondarlo e entrare nello stesso per occuparlo; [con l'aggravante di cui al capo a].

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

i) di cui agli artt. 81 cpv. 110, 582, 585, 576 in relazione all'art. 61 n. 2 codice penale, 576 n. 5 bis codice penale per avere, in concorso tra loro e con numerose altre persone allo stato non ancora identificate, e in concorso con AL (nei cui confronti si procede separatamente in quanto minorenni) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il reato di cui sopra e con le modalità ivi descritte, cagionato lesioni personali lievi ai seguenti appartenenti alle forze dell'ordine, tutti comandati in servizio presso il Varco I Centrale idroelettrica di Chiomonte (in numero di 17, ndr); [con le aggravanti di cui al capo b].

In Chiomonte, nei pressi della Centrale idroelettrica il 3 luglio 2011.

Osserva

Oggetto della presente indagine sono gli scontri, avvenuti in Valle di Susa nei giorni del 27 giugno e 3 luglio 2011, che hanno visto la contrapposizione violenta di membri di gruppi No TAV con le forze dell'ordine, inviate a presidiare il cantiere e l'area circostante, al fine di consentire l'inizio dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria dell'alta velocità e garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori. I resoconti contenuti nelle annotazioni di polizia giudiziaria inserite in atti, corredate da ampi stralci dei filmati delle immagini videoriprese in occasione degli scontri, e l'attività di indagine relativa ai soggetti progressivamente identificati delineano un solido quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dei fatti reato ipotizzati e alla responsabilità penale degli indagati.

La richiesta di applicazione di misura cautelare presentata dai pubblici ministeri ripercorre il susseguirsi dei fatti come gli stessi emergono dalle annotazioni di polizia giudiziaria e dalle immagini (filmate e fotografie) inserite nei fascicoli personali degli indagati.

La complessità della vicenda (numerose le persone coinvolte, significativa la durata degli scontri, protrattisi per più ore nell'arco di entrambe le giornate, ingenti le forze di polizia spiegate in occasione delle manifestazioni, pluralità di "punti di attacco" nell'area circostante il cantiere, reiterazione di analoghi episodi in due distinte giornate), ma anche la tecnica redazionale della richiesta di misura (ricostruzione degli scontri e individuazione delle condotte e dei responsabili a mezzo immagini videoregistrate, riportate nel corpo della richiesta stessa per singoli fotogrammi) e la linearità e completezza con cui gli episodi e le singole responsabilità vengono evidenziati nelle annotazioni e relazioni di polizia giudiziaria trasfuse nella richiesta depositata dalla Procura, rendono opportuna una trattazione dei fatti in un primo, unico, blocco, che sarà costituito dalla richiesta di misura – e successive integrazioni – nella sua parte narrativa, atteso che solo ciò consente di riprodurre fedelmente l'ampia documentazione fotografica relativa ad ogni singolo indagato (parte I).

Ad esso farà seguito la parte, di sintesi, relativa alla completa individuazione dei soggetti implicati e alla rilevanza penale delle condotte a ciascuno ascritte (parte II).

Infine (parte III) verranno affrontate le questioni relative alla personalità degli indagati, alle esigenze cautelari e alle misure ritenute più idonee in relazione a ciascun indagato.

Parte I – I fatti, nella ricostruzione proposta dai pubblici ministeri

Premessa

Nei giorni 27 giugno e 3 luglio in località La Maddalena nel comune di Chiomonte si verificavano gravi incidenti, provocati da alcuni dei soggetti che avevano aderito alle iniziative organizzate dal movimento No TAV. Entrambe le giornate erano caratterizzate dal ricorso ad una violenza protratta nel tempo; il primo giorno, finalizzata ad impedire alle forze dell'ordine di recuperare il territorio occupato da alcuni aderenti alla cd. Libera Repubblica della Maddalena e quindi ad ostacolare l'apertura del cantiere per l'alta velocità, mentre il 3 luglio per assediare ed "espugnare" il cantiere che nel frattempo era stato allestito. [...]

Nei giorni successivi vi era stato il completamento dei blocchi stradali iniziati nella notte del 24 maggio e la realizzazione di *check-point*, presidiati da estremisti del movimento No TAV, da esponenti del centro sociale Askatasuna e dall'area anarchica, per la disciplina dell'accesso all'area della Maddalena. L'accesso a via dell'Avanà, all'altezza della centrale idroelettrica, unica strada asfaltata che conduce all'area del museo archeologico di Chiomonte, era stato regolato da un cancello, realizzato e presidiato dai manifestanti, tenuto aperto nelle ore diurne e sbarrato nelle ore notturne. Sul versante opposto della Maddalena, la strada delle Gorge, all'altezza della cabina elettrica, era stata totalmente interdetta da uno sbarramento fisso. Tutte le possibili vie o zone di accesso all'area erano state bloccate con la costruzione di muretti e l'ammassamento di materiali (legname e pietre) al centro delle strade, a ridosso del cavalcavia autostradale e lungo i sentieri che conducono alla valle e in particolare alla baita abusiva costruita in Valle Clarea.

Al *check-point* di strada dell'Avanà, i presidianti avevano disciplinato costantemente l'accesso all'area; in diverse circostanze a giornalisti, amministratori ed esponenti delle forze dell'ordine era stato interdetto il passaggio.

La cd. "Libera Repubblica della Maddalena" veniva animata quotidianamente da diverse centinaia di persone, in aumento nei fine settimana, oltre ai militanti e ai simpatizzanti del movimento che si alternavano nella sorveglianza dei blocchi e delle barricate collocate lungo le strade. L'area, di fatto, era gestita in totale autonomia dai militanti del movimento, che avevano creato un'organizzazione tale da garantire sia la gestione logistica, sia la difesa "militare" dell'area.

Proprio per fare fronte a tale situazione, il 22 giugno il Prefetto aveva emesso un'ordinanza ai sensi dell'art. 2 TULPS relativa alla "assegnazione disponibilità forze di polizia aree in prossimità del sito di cantiere in località La Maddalena di Chiomonte", con la quale veniva interdetta la circolazione nelle vie circostanti l'area della Maddalena e vietato a chiunque l'ingresso e lo stazionamento nel piazzale antistante il Museo archeologico e nell'area circostante l'azienda vitivinicola ivi ubicata. Il provvedimento prefettizio, notificato ai sindaci di Giaglione e di Chiomonte e al Presidente della Comunità Montana Alta e Bassa Val di Susa, aveva creato le premesse per la realizzazione di un intervento di recupero dell'area da parte delle forze di polizia, finalizzato all'apertura del cantiere LTF.

L'avvio dei lavori alle prime luci dell'alba di lunedì 27 giugno provocava l'immediata violenta reazione del 27 giugno e il successivo tentativo di assedio del cantiere del 3 luglio.

Le indagini svolte dalla DIGOS di Torino, compendiate nell'annotazione del 7 novembre, hanno consentito di identificare alcuni dei soggetti responsabili dei reati commessi nelle due giornate. A tale risultato gli investigatori sono pervenuti attraverso la visione delle foto e dei filmati, specie di quelli effettuati dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica nei due giorni, la successiva individuazione delle posizioni dei soggetti potenzialmente riconoscibili (sia perché a volto scoperto ovvero perché contraddistinti da segni particolari) e il loro riconoscimento, in alcuni casi sulla base del patrimonio conoscitivo di personale della DIGOS di Torino e di altre città con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, in altri casi grazie ai numerosi servizi di documentazione ed identificazione espletati in fase preventiva e nei giorni seguenti nell'area limitrofa al cantiere di Chiomonte, dove si sono variamente e ripetutamente evidenziate numerose persone attive nelle manifestazioni di contrasto. Altri importanti elementi informativi, utili ai fini dell'identificazione, sono stati acquisiti anche nel corso dei controlli effettuati dalle forze di polizia, al termine dell'evento, lungo le direttrici di transito di alcuni gruppi di manifestanti o presso le rispettive destinazioni. Opportuno sottolineare che, in occasione della manifestazione del 3 luglio, personale di altre DIGOS aveva raggiunto questo capoluogo per seguire le dinamiche poste in essere dai soggetti provenienti dalle rispettive aree di competenza, registrando, in tal modo, già in presa diretta, la presenza di alcuni di essi. [...]

Fatti commessi il 27 giugno 2011

Il 27 giugno alle prime ore dell'alba avevano inizio le operazioni di accesso all'area della Maddalena per l'avvio dei lavori di cantierizzazione, funzionali alla realizzazione del cunicolo esplorativo, ad opera della società LTF, incaricata della realizzazione della tratta internazionale dell'alta velocità. In vista dell'intervento, il movimento No TAV, nella serata precedente, aveva organizzato una fiaccolata, seguita da una "notte bianca", finalizzata a mantenere elevato il numero dei manifestanti al presidio. All'iniziativa avevano preso parte circa 1.000 persone che dal centro abitato di Chiomonte avevano raggiunto il vicino sito della Maddalena. Al termine della fiaccolata, nelle prime ore della notte, la maggior parte dei manifestanti aveva lasciato il sito.

Verso le ore 3.30, con la movimentazione dei mezzi dei reparti inquadrati, le vedette del movimento, dislocate lungo i percorsi di accesso alla Maddalena, avevano lanciato i primi allarmi. Conseguentemente, attraverso la nota radio Black Out, emittente gestita da aderenti al movimento anarchico e abitualmente utilizzata per la diffusione delle notizie relative alle loro iniziative ovvero alle manifestazioni cui partecipano, erano stati dati aggiornamenti sull'avanzamento delle colonne delle forze di polizia, mentre all'interno del sito erano stati progressivamente attivati i blocchi previsti (chiusura cancelli, ammassamenti sulle carreggiate, ecc.), dietro ai quali avevano iniziato ad assemparsi i manifestanti.

L'accesso delle forze di polizia all'area della Maddalena doveva avvenire attraverso seguenti punti:

- l'autostrada A32, all'uscita della galleria Ramat (dove era prevista l'apertura del varco nel guardrail);
- l'autostrada A32, all'uscita della galleria Giaglione;
- la strada dell'Avanà, via di accesso all'area archeologica.

Come previsto sulla base di attività info-investigative svolte nelle settimane precedenti, i "difensori della cd. Libera Repubblica della Maddalena", in perfetto stile para-militare, si erano collocati sulle due direttrici di ingresso alla futura area di cantiere: l'autostrada A32 e la strada dell'Avanà.

Accesso dall'Autostrada A32

In funzione della necessità di creare uno svincolo di servizio sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all'altezza dell'uscita della Galleria Ramat (direzione Torino), alle ore 05.30 circa personale delle forze dell'ordine e i tecnici della Lyon-Turin Ferroviaire, avviavano l'operazione di smantellamento dei *new-jersey* attraverso l'uso di un mezzo meccanico. L'operazione veniva rallentata dalla presenza di circa 200-300 manifestanti, alcuni dei quali travisati, che, arroccatisi a ridosso delle barriere autostradali frangivento e sulla retrostante barricata, tentavano di vanificare, con la propria presenza (che di fatto rendeva difficoltosa l'azione della pala-pinza meccanica), l'apertura del varco.

Contestualmente, dalla volta delle canne della sovrastante galleria Ramat, facinorosi, travisati da caschi e passamontagna (accorgimenti adottati al solo fine del travisamento posto che le condizioni meteorologiche non li richiedevano), riversavano sui mezzi d'opera liquido infiammabile ed ammoniacca, scaricando nel contempo il contenuto di decine di estintori e scagliando massi, pietre ed estintori sia all'indirizzo delle forze di polizia che delle maestranze.

Le violente azioni poste in essere determinavano una situazione di estrema pericolosità per l'incolumità personale di operai e operatori delle forze dell'ordine.

Con molta difficoltà e grazie anche all'utilizzo dei lacrimogeni, le forze dell'ordine riuscivano a contenere le violenze e limitare i lanci di pericolosi oggetti contundenti nei confronti delle maestranze che, dopo circa 45 minuti di lavoro (tempi dilatatisi proprio a causa delle aggressioni) riuscivano a creare, con la pinza meccanica, un varco nel *new-jersey* e a rimuovere barricate, tronchi e altri ostacoli, realizzate dai manifestanti a ridosso delle paratie autostradali.

Con l'apertura del varco di accesso, si facevano avanzare i reparti verso la sommità della galleria, al fine di interrompere le aggressioni e conquistare l'area per la cantierizzazione. L'operazione veniva resa difficoltosa dalle ostruzioni realizzate dagli oppositori sulla cima dei sentieri, tali da rallentare e, talora, fermare l'avanzamento dei reparti, costretti a subire ancor più una fitta "pioggia" di pietre, estintori, massi ed ogni altro oggetto contundente. Infatti, in un'esplosione di inusitata violenza, decine e decine di "manifestanti" travisati ed armati di oggetti della più svariata foggia, bersagliavano dall'alto gli agenti delle forze dell'ordine costringendoli a manovre diversive e di arretramento. Nella circostanza, riportavano ferite diverse decine di operatori delle forze dell'ordine.

Per respingere la violenza in corso veniva fatto uso di artifici lacrimogeni che, tuttavia, non sortivano tempestivamente l'effetto previsto. Infatti, la capacità offensiva dei violenti, protetti da maschere antigas, occhiali tipo nuoto e mascherine uso sanitario, arroccati sopra le canne autostradali e sull'adiacente piazzale, non diminuiva d'intensità.

Ciò rendeva necessario divellere i *new-jersey* collocati a ridosso dell'ingresso della galleria Ramats - direzione Bardonecchia dove meno pressante appariva la presenza di manifestanti. Questi, resisi conto del nuovo scenario, si disponevano con le mani alzate sul sentiero, creando una barriera fisica al procedere delle forze dell'ordine, rallentandole e consentendo ai violenti posti nelle retrovie di continuare a perpetrare le aggressioni. La situazione di estrema difficoltà veniva superata grazie al sopraggiungere sul piazzale dell'area archeologica del contingente della Forza Pubblica proveniente, non senza anch'esso avere superato serie difficoltà, da strada dell'Avanà. La circostanza induceva i violenti, vistisi, ormai, raggiunti pure alle spalle, a ritirarsi progressivamente nella retrostante zona boschiva.

Tra il personale delle forze dell'ordine impegnato nell'area, durante il lancio delle pietre e degli altri oggetti contundenti, almeno 50 operatori delle forze dell'ordine, appartenenti al Reparto Mobile Milano, alla DIGOS di Torino e al Reparto Mobile Firenze, riportavano lesioni personali, nonostante indossassero tutte le protezioni in dotazione. I loro dati ed i referti che documentano le lesioni riportate sono consultabili nell'annotazione titolata "Feriti e forze dell'ordine 27 giugno 2011".

Al termine dei disordini, il solo personale della DIGOS, nel corso di sopralluogo, rinveniva e sequestrava, nella zona del museo archeologico, ben 20 estintori, numerosi artifici pirotecnici e altri oggetti utilizzati dai facinorosi per contrastare l'azione delle forze dell'ordine e procurare agli agenti gravi lesioni.

[segue l'analisi, corredata di fotografie, delle posizioni degli indagati per i reati di cui ai capi A e B, ndr]

Accesso da Strada dell'Avanà

La Forza Pubblica, con al seguito i mezzi d'opera della Lyon Turin Ferroviaire, trovava progressive ostruzioni, realizzate dai contestatori, anche sulla strada provinciale 233, che dalla ss 24 del Monginevro conduce a strada dell'Avanà, e veniva ostacolata nella sua avanzata da un'attiva resistenza. I primi sbarramenti, realizzati con tronchi d'albero posti di traverso sulla carreggiata venivano trovati all'altezza della sp 233, dopo il bivio che porta a Ramats. A pochi metri di distanza dal blocco, nascosti sotto un manto di foglie sul sedime stradale, erano stati nascosti 14 chiodi a 4 punte (sequestrati da personale operante), con lo scopo di forare i pneumatici dei mezzi di servizio. Altri

sbarramenti erano stati realizzati per frenare l'avanzamento delle forze dell'ordine lungo la sp 233, consistenti in tronchi d'albero e masserizie ammassate sulle carreggiate. All'intersezione della strada dell'Avanà con la via Roma di Chiomonte, la strada risultava nuovamente sbarrata da una sorta di cancello, chiuso con catene e lucchetti, realizzato all'altezza della centrale idroelettrica (cancello del *check-point*), nelle settimane precedenti, dai presidianti la cd. "Libera repubblica della Maddalena", dietro al quale si erano assiepati circa 200 manifestanti.

Nella circostanza, il dirigente del dispositivo di ordine pubblico mostrava ai rappresentanti del movimento No TAV l'ordinanza ex art. 2 TULPS del Prefetto di Torino che disponeva l'assegnazione nella disponibilità delle forze di polizia delle aree in prossimità del sito di cantiere della Maddalena di Chiomonte. La comunicazione non sortiva alcun effetto: i presidianti non si allontanavano e molti di loro, indossanti caschi e armati di bastoni ed estintori, ostacolavano l'accesso alle forze di polizia.

Si rendeva quindi necessaria la rimozione del cancello con l'ausilio di una ruspa; mentre il personale di Polizia tentava di agganciare con una catena il cancello, i manifestanti lanciavano al suo indirizzo vernice di colore rosso e letame, nonché pietre, petardi, bombe carta, estintori e altro materiale contundente. Nel procedere lungo i circa 1500 metri che conducono al sovrastante piazzale del museo, gli operatori di Polizia dovevano ricorrere all'uso di numerosi lacrimogeni per ridurre la violenta pressione esercitata dai numerosi manifestanti, di cui molti travisati.

In analogia con la resistenza opposta sull'altro fronte, all'ingresso della Galleria Ramats, i contestatori continuavano a lanciare contro i reparti ogni sorta di oggetti, mentre l'avanzare delle forze dell'ordine era lento e difficoltoso stante la necessità di rimuovere i numerosi ostacoli collocati sulla sede stradale, alcuni dei quali venivano anche dati alle fiamme (p.e. alcune rotoballe di fieno). Solo una volta raggiunto il piazzale antistante il museo, il personale della forza pubblica riusciva a decomprimere l'aggressione, in atto ormai da oltre tre ore, nei confronti dei reparti posti sul lato dell'autostrada e, conseguentemente, indurre i facinorosi, quantificabili in circa 400-500 unità, a disperdersi nei boschi.

Dal sopralluogo effettuato nell'area occupata dai fautori della cd. "Libera Repubblica della Maddalena" risultava quanto era già emerso nell'ambito dell'attività info-investigativa e descritto in premessa, il movimento si era dotato, in perfetto stile para-militare, di un posto di comando dove era presente in forma permanente un "corpo di guardia", munito di telefono e turni di servizio, un tendone tipo militare che fungeva da posto di ristoro, una tenda per il pronto soccorso. Decine di tende medie e piccole, collocate nei boschi retrostanti il museo archeologico, offrivano riparo alle centinaia di "ospiti" provenienti dall'area metropolitana torinese e da altre località italiane ed estere.

[segue l'analisi delle posizioni dell'unico indagato per i reati di cui ai capi C e D, ndr]

I fatti del 3 luglio 2011

Dall'annotazione della DIGOS di Torino del 7 novembre 2011 (e dalle annotazioni alla stessa allegate) emerge quanto segue: la manifestazione del 3 luglio 2011 era stata formalmente preavvisata da ER, leader del locale centro sociale Askatasuna, a cui venne notificata, il giorno prima dell'iniziativa, l'ordinanza del Prefetto ex art. 2 TULPS che vietava la circolazione sulle vie che conducono all'area museale. La manifestazione preavvisata prevedeva lo svolgimento di tre cortei: uno con partenza dal Forte di Exilles e percorso lungo la sp 233, via Roma, abitato di Chiomonte sino al campo sportivo, con comizio finale; un secondo con partenza dal campo sportivo di Giaglione e percorso lungo la strada delle Gorge sino a raggiungere, attraverso sentieri boschivi, la baita abusiva in Val Clarea; un terzo con partenza dalla stazione ferroviaria di Chiomonte e percorso lungo la ss 24 sino all'intersezione con la sp 233 per ricongiungersi al corteo principale. [...]

I cortei

Il primo corteo di Exilles, costituito dallo "spezzone istituzionale", aperto dai 23 sindaci della Val di Susa contrari all'opera e dagli amministratori della Comunità Montana Valle Susa e Sangone, guidati dal Presidente Sandro Plano, partiva con una mezz'ora di ritardo rispetto al programmato orario. Erano inizialmente presenti circa tremila persone, successivamente aumentate sino a 5000 presenze circa. In coda al corteo, si posizionavano circa 400 aderenti al movimento antagonista. Il corteo "istituzionale" è partito dal Forte di Exilles alle 10.30 circa, seguendo il percorso preavvisato in direzione della Centrale elettrica di Chiomonte. Il corteo, aperto da due striscioni recanti la scritta "LA VALLE NELLE NOSTRE MANI" e "LA FORZA DELLA NON VIOLENZA DA EXILLES A CHIOMONTE", si è snodato, secondo l'itinerario prestabilito, attraverso ss 24 del Monginevro, strada provinciale 233 e strada dell'Avanà e, per coloro che hanno proseguito verso il vicino centro abitato, lungo via Roma di Chiomonte. Durante il tragitto, circa duemila persone, che nel frattempo si erano radunate alla stazione ferroviaria di Chiomonte (luogo di raduno dei manifestanti provenienti da Torino e dalla valle), attraverso la ss 24 del Monginevro, sono confluite, per la maggior parte, in detto spezzone "istituzionale". All'altezza della centrale idroelettrica, ove si trovava il doppio sbarramento delle forze dell'ordine, all'intersezione con il fiume Dora, si è svolto un breve comizio. Al termine, i manifestanti hanno proseguito raggiungendo l'abitato di Chiomonte dove, al campo sportivo, l'iniziativa ufficiale si è conclusa, alle 13.30 circa, in anticipo, dopo l'intervento del Presidente della Comunità Montana Valsusa Sandro Plano che invitava i presenti ad andare via in considerazione del degenerare della situazione presso la frazione La Maddalena e del diffondersi delle notizie dei gravi disordini in corso presso il cantiere.

Durante il percorso convenuto, nel momento in cui il coreo è giunto all'altezza del bivio per Ramat, circa 200 dimostranti si sono staccati dal corteo e si sono diretti verso la frazione Ramat ove, attraverso i sentieri nel bosco, si congiungevano ad altri aderenti al network nazionale del movimento dell'autonomia operaia ponendo in essere un forte e violento attacco alle forze di polizia che erano a tutela dell'area prossima al cantiere, dalla parte alta del

versante montano, bersagliandoli con sassi, pietre, oggetti vari, bombe carta e altro, concretizzando materialmente l'annunciato "assedio del cantiere".

Il secondo corteo di Giaglione, che registrava la presenza di circa 1500 partecipanti, radunatisi in quel campo sportivo e composto da esponenti dell'ala più radicale del movimento No TAV e dagli aderenti ai centri sociali, si è messo in marcia poco prima delle 10.00. I predetti, dopo aver percorso la strada per Frazione San Rocco di Giaglione, una volta giunti allo svincolo dell'A32 (ove insisteva uno sbarramento delle forze di polizia) impegnavano la strada sterrata che attraversa la frazione Mulino, dirigendosi verso la baita abusiva, già presidio permanente dei dimostranti, per "reimpossessarsi" della costruzione realizzata nei pressi dell'imbocco della futura galleria geognostica. Contestualmente, la maggior parte dei dimostranti imboccava il sentiero sottostante al viadotto e successivamente, servendosi di sentieri e percorsi sterrati per aggirare il blocco delle forze di polizia, tentava di raggiungere l'area del cantiere ovvero la zona più prossima ad esso, avvicinandosi alla rete di recinzione.

Gli scontri

Dalla descrizione di cui sopra, vi erano tutte le premesse perché ci si potesse attendere un atteggiamento aggressivo e violento da parte di una nutrita schiera di manifestanti. [...]

A partire dalle 10.30, infatti, venivano segnalati dapprima due assembramenti rispettivamente nell'abitato di Ramats e nel campo sportivo di Giaglione, che cominciavano a defluire in lunghe file attraverso i sentieri montani che discendono verso la Val Clarea. Giunti in prossimità del perimetro del cantiere, nascosti dalla fitta boscaglia alla vista delle forze dell'ordine schierate a difesa dello stesso, i vari gruppi si sistemavano in diversi punti evidentemente raccordandosi con gli altri. Va sottolineato, infatti, che l'ampiezza dell'area interessata dal cantiere è tale da implicare necessariamente un preventivo accordo o un costante contatto (via telefono o radiotrasmittenti) per attuare un efficace coordinamento fra gruppi che hanno operato anche a distanza di centinaia di metri l'uno dall'altro (in seguito, nell'area dove si sono registrati i più violenti scontri, veniva ritrovata e sottoposta a sequestro una radio *walkie-talkie*). Intorno alle ore 11.30, dopo l'esplosione di artifici pirotecnici (da considerarsi segnale convenzionale) veniva avviata contestualmente su più lati dell'area del cantiere una agguerrita e violenta azione di aggressione che iniziava nella zona retrostante il museo archeologico, proseguiva nel primo pomeriggio, infine, con una violenta aggressione anche al presidio delle forze dell'ordine posto nei pressi della Centrale elettrica, all'incrocio tra il ponte di via Roma e via dell'Avanà, con danneggiamento delle strutture fisse poste a sbarramento.

L'attacco alle forze dell'ordine, dispiegate a tutela del realizzando cantiere, in uno scenario ambientale e topografico impervio e ostile, era realizzato con forme di vera e propria guerriglia. Le forze di polizia sono state bersaglio di numerosi e continuati attacchi con lanci di massi, bombe carta, razzi fumogeni, bottiglie di vetro, anche contenenti ammoniaca, scudi, mortaio artigianale, molotov, ecc.

L'azione si è protratta, senza sosta, per lunghe ore, sino alle 17 circa.

La strategia dell'attacco

Il gruppo dei più violenti (circa 350-400 persone abbigliate con indumenti preferibilmente neri tipo blackbloc) si è comportato secondo un preciso quanto essenziale piano di azione. [...]

Dai filmati effettuati in quei giorni si rileva:

- il primo elemento che induce a considerare gli scontri come pianificati e organizzati è fornito dal segnale convenzionale che ha dato l'avvio ai disordini. Alle ore 11.30 circa infatti, risuonava l'eco dell'esplosione di artifici pirotecnici. Dopo pochi minuti, dai sentieri sormontanti l'area archeologica iniziavano a discendere centinaia di manifestanti che, prima ancora che palesarsi alla vista, si avvertivano per l'arrivo di materiale contundente lanciato all'indirizzo della forza pubblica schierata a difesa del cantiere. Contestualmente, l'attacco veniva portato anche nell'area sottostante il viadotto autostradale;

- un gruppo costituito da una decina di persone, che si alternavano per garantire la continuità dell'azione, si era sistemato un po' più a monte rispetto al piazzale dell'area archeologica, sfruttando una roccia che si erge in mezzo alla boscaglia. Da quella posizione, venivano lanciati grossi sassi sui contingenti a mezzo di "fromboli", al fine evidente di attingere gli operatori, agevolare l'avanzata dei gruppi sottostanti e ostacolare l'azione di contrasto della Polizia;

- gruppi di circa 40-50 persone per volta si davano il cambio (per risultare sempre "fresche" e smaltire gli effetti dei lacrimogeni) ai limiti della boscaglia dalla quale uscivano per raggiungere il cantiere lanciando sassi (anche con l'utilizzo di fionde), bombe carta, bottiglie molotov, bottiglie contenenti ammoniaca, bastoni ed altro cercando di raggiungere il massimo effetto dannoso possibile nei confronti dell'obiettivo (forze dell'ordine e loro mezzi schierati a difesa del piazzale). Il blocco si presentava compatto e aveva atteggiamento violento sin dall'inizio del suo manifestarsi. Tutti gli omogenei a questo gruppo, come si può evincere da alcuni campioni fotografici, erano travisati (assolutamente evidente l'incompatibilità di siffatto abbigliamento/coperture con le condizioni meteorologiche). Erano tutti impegnati in azioni violente concretizzate con ogni strumento utile allo scopo. I lanci non avevano alcun significato simbolico essendo chiaramente intesi a colpire con il maggiore e negativo esito gli appartenenti alle forze dell'ordine. Tenuto conto della molteplicità di strumenti usati e della loro potenzialità (grossi sassi, fionde, fromboli, molotov; il 12 settembre 2011 è stata sottoposta a sequestro perfino una catapulta artigianale trovata nel bosco, nei pressi della baita abusiva "Clarea") gli esiti avrebbero potuto essere della massima gravità. Venivano urlati slogan del tipo "giù le mani dalla Val Susa", "merde", "servi dei servi", "dovete morire" ecc. [...]

Gli attacchi all'Area archeologica

Sin dalle prime ore della mattinata, circa 300 anarchici, successivamente aumentati di numero per il ricongiungersi di alcune centinaia di manifestanti staccatisi dal corteo ufficiale, si sono radunati nell'abitato di Ramats per poi inoltrarsi attraverso i sentieri boschivi e le mulattiere, chiaramente intenzionati a raggiungere l'area del cantiere dalla parte del versante montano, lato area archeologica.

Tale spezzone "autogestito" e non formalmente preavvisato, che ricomprendeva la componente insurrezionalista anarchica più radicale, anche con presenze di stranieri e libertari provenienti da altre località, ha raggiunto l'area a ridosso del cantiere per dare luogo alla violenta e preorganizzata aggressione agli operatori delle forze dell'ordine che presidiavano l'area ristretta del cantiere.

L'attacco più violento alle forze dell'ordine poste a tutela del cantiere è avvenuto nella parte retrostante il Museo archeologico e la Cooperativa vinicola. L'azione violenta di tali facinorosi, iniziata intorno 12 [*così nel testo, ndr*] e caratterizzata da ripetuti attacchi, veniva condotta da gruppi di soggetti completamente travisati (con cappucci di felpa, caschi e foulard), muniti di maschere antigas et similia, armati di mazze, bastoni, talora protetti da scudi, i quali lanciavano grossi petardi, bombe carta e numerosi sassi, nonché pietre e biglie servendosi di fionde, fromboli ed altri strumenti di lancio. L'attacco veniva ripetuto a più riprese, in conseguenza dell'azione di contenimento delle forze di polizia presenti sul posto, che costringevano i violenti a indietreggiare nella boscaglia, facendo ricorso, inizialmente, al lancio di artifizi lacrimogeni e, in seguito, anche all'azione di idranti e di una ruspa (dietro alla cui pala trovava talora riparo il personale, riuscendo ad avanzare in parziale sicurezza verso i facinorosi).

Intanto, altri gruppi di facinorosi cercavano di portare l'attacco da altro versante e dalla zona sottostante al viadotto autostradale "Clarea", dal lato dell'omonimo torrente, utilizzando grosso modo lo stesso armamentario e le medesime tecniche di guerriglia. In particolare, attacchi estremamente violenti venivano portati contro i contingenti schierati all'altezza delle vasche raccogliatrici di acqua situate ai lati dell'imbocco del viadotto autostradale. Si precisa che, a partire dal 27 giugno, era stata installata una rete di protezione intorno all'area di iniziale cantierizzazione che appunto comprende l'area del citato museo e della cooperativa. Le forze dell'ordine, al fine di impedire una eccessiva e prevedibile pressione sulle reti (per quanto robuste, comunque non idonee a reggere un impatto come quello che si andava sempre più a delineare) e per tutelare maestranze presenti sul posto, materiale-attrezzature di cantiere e altro presente in loco, venivano dispiegate nell'area pianeggiante retrostante il museo.

Nel contesto dei gravi disordini occorsi nella giornata del 3 luglio, numerosi appartenenti delle forze dell'ordine sono ricorsi alle cure mediche. [...]

[segue l'analisi, corredata di fotografie, delle posizioni degli indagati per i reati di cui ai capi E ed F, ndr]

Gli attacchi alla Centrale idroelettrica

Sull'altro versante del cantiere intorno alle 14.30, al termine della manifestazione ufficiale, circa 300 facinorosi, molti dei quali travisati da fazzoletti e passamontagna, maschere antigas e caschi da motociclista, in un'azione contemporanea con quella di estrema violenza perpetrata nell'area archeologica retrostante il Museo della Maddalena, davano vita a un'aggressione nei confronti della Forza pubblica posta a difesa del cd. Varco I di strada dell'Avanà, all'altezza della centrale elettrica.

Un gruppo di manifestanti, dopo avere effettuato un lancio di sassi, anche ricorrendo all'utilizzo di fionde, petardi e materiale contundente di vario genere, per indurre i reparti inquadrati a indietreggiare lungo via dell'Avanà, si avvicinavano alle recinzioni del cantiere per abatterle. Nello specifico, ancoravano con delle corde le griglie montate sui beta-fence, abbattendole o piegandole. In quel frangente, venivano dati alle fiamme due cassonetti per rifiuti urbani posti al centro del ponte sul fiume Dora per creare delle barricate, dietro le quali i manifestanti si nascondevano ed effettuavano i lanci all'indirizzo del personale schierato in quel punto. Su via dell'Avanà, un grosso gazebo con scheletro metallico e tendaggi di colore bianco, veniva ribaltato a terra e utilizzato da decine di soggetti come scudo per avanzare verso lo sbarramento delle forze dell'ordine, riparandosi così dal lancio dei lacrimogeni, che le forze dell'ordine sono state costrette a impiegare e per effettuare contro le forze dell'ordine lanci di oggetti contundenti). Altri manifestanti raggiungevano il crinale della montagna a ridosso dello sbarramento, da dove iniziavano a lanciare sassi, bottiglie di vetro e grossi petardi sullo schieramento delle forze di polizia. Altri lanci di oggetti contundenti avvenivano frontalmente da parte dei manifestanti posizionati sulla via Roma e sulla sp 233.

L'azione violenta proseguiva per quasi tre ore, durante le quali i manifestanti hanno cercato in ogni modo di colpire con i lanci gli uomini delle forze dell'ordine dislocati alla centrale elettrica, anche inoltrandosi lungo il fiume per colpirli alle spalle.

Nel contesto dei gravi disordini occorsi nella giornata del 3 luglio, numerosi appartenenti delle forze dell'ordine sono ricorsi alle cure mediche. [...]

[segue l'analisi, corredata di fotografie, delle posizioni degli indagati per i reati di cui ai capi H e I, ndr]

Parte II – La completa individuazione dei soggetti implicati, la rilevanza penale dei fatti

Nessun dubbio sussiste circa la partecipazione degli odierni indagati alle manifestazioni violente: la presenza degli stessi è, infatti, immortalata nelle immagini videoregistrate. Alcune videoriprese (e, quindi, i fotogrammi e-

strapolati) immortalano l'indagato a volto scoperto e concorrono alla completa identificazione dello stesso; altre riprendono l'indagato, talora travisato e talora a volto parzialmente o totalmente scoperto, nell'atto di partecipare attivamente all'azione illecita. La visione "in parallelo" e il confronto tra i due tipi di immagini, unitamente alla descrizione degli accadimenti fornita dagli appartenenti alle forze dell'ordine presenti in loco e alle annotazioni relative alle successive operazioni di polizia giudiziaria, consente di pervenire all'identificazione sicura degli odierni indagati. [...]

Il concorso di persone nel reato

Come si è visto, ognuno degli odierni indagati è attinto da elementi valutati come gravemente indizianti: 1) sulla sua presenza nell'area (località della Maddalena) interdetta alla circolazione e allo stazionamento per effetto dell'ordinanza emessa dal prefetto il 22 giugno ai sensi dell'art. 2 Tulpis, all'interno dei gruppi e nei precisi momenti in cui sono avvenuti gli scontri, con indumenti (cappellini, occhiali, sciarpe e foulard, felpe con cappucci) e oggetti (caschi e maschere) idonei al travisamento; 2) sulla partecipazione attiva alla manifestazione violenta mediante il lancio di oggetti (per lo più pietre) all'indirizzo degli appartenenti alle forze dell'ordine o il tentativo di abbattimento delle recinzioni poste a protezione dell'area occupata dal cantiere. [...]

Così sinteticamente delineato il contesto dell'azione violenta e il quadro degli elementi che hanno caratterizzato la stessa, nessun dubbio residua circa la sussistenza di elementi idonei e sufficienti ad ascrivere, a ciascun indagato, il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, pluriaggravato.

Sono stati già ampiamente analizzate le immagini, estrapolate dai filmati, che riprendono gli indagati nell'atto di compiere personalmente le azioni violente. In ogni caso, con specifico riferimento all'apporto causale fornito da ciascuno al reato perpetrato in concorso, va ricordato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui «in tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (Cass. n.15023/06).

In alcuni frangenti è stato maggiormente evidente che l'azione violenta era stata concertata, organizzata e, sul posto, addirittura coordinata: il 3 luglio, nell'area archeologica e nella zona attigua il viadotto della via Clarea, i gruppi si sono alternati nello sferrare l'attacco alle forze dell'ordine, sì da consentire a "forze fresche" di dare il cambio a chi era stato in prima linea. Anche laddove simile organizzazione "militare" non è stata accertata, è, comunque, individuabile un'unica strategia: forzare la protezione del cantiere e dell'area circostante.

Sul punto, l'orientamento costante della Corte di cassazione è nel senso che è pacifico che «in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con un giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui» (Cass. n. 25894/2009; cfr. anche Cass., sezioni unite n. 31/2000).

Che i violenti scontri con le forze dell'ordine non siano stati estemporanei lo evidenzia, oltre all'organizzazione in loco, anche l'equipaggiamento (abbigliamento e oggetti atti al travisamento) che non è, certamente, frutto di improvvisazione e che, al contrario, è elemento fortemente indiziante la preordinazione e il perseguimento di un unico, comune, obiettivo. La partecipazione agli scontri, attuata sia con specifiche condotte violente, sia permanendo nel contesto degli scontri, all'interno dei gruppi attaccanti, così rafforzando l'altrui proposito criminoso e rendendo più imponente e compatto il fronte di attacco, evidenzia l'apporto causale (sia materiale che morale) da ciascuno arrecato all'azione comune.

La materialità dei reati di lesioni, oggetto di addebito provvisorio per molti degli odierni indagati, è dimostrata dalla documentazione medica in atti. La riconducibilità dei fatti di lesione agli indagati è certa: la partecipazione a simili, imponenti e violenti scontri implica necessariamente, e dimostra l'esistenza, a monte, di una preventiva accettazione di sviluppi ed esiti lesivi dell'altrui integrità fisica, quale conseguenza non solo altamente probabile ma, addirittura, pressoché inevitabile, della manifestazione stessa, atteso che i manifestanti violenti intendevano aprirsi un varco nella protezione del cantiere e che il presidio del cantiere era costituito dagli appartenenti alle forze dell'ordine, con la loro presenza stessa.

Tanto premesso, è superflua l'individuazione dell'oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell'ordine rimasto ferito, come lo è l'individuazione del manifestante che l'ha lanciato, atteso che tutti i partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo ove si trovava.

In forza di tale argomentazione, coloro nei confronti dei quali è ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria in ordine ai fatti oggetto di imputazione per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale sono chiamati a rispondere anche del reato di lesioni cagionate agli appartenenti delle forze dell'ordine in quel preciso contesto.

Sussiste al massimo grado il concreto pericolo che gli indagati commettano altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

1) Viene in rilievo, innanzitutto, la gravità dei fatti, sintomatica della personalità e della pericolosità sociale degli indagati, considerato che, come ampiamente argomentato, i manifestanti violenti hanno dimostrato un'ottima organizzazione sia "sul campo", sia nella previa predisposizione di strumenti idonei al travisamento e, con particolare riferimento agli episodi del 3 luglio, anche di strumenti idonei ad offendere (bottiglie molotov, fionde, fromboli). La stessa durata degli attacchi e le tattiche "militari" utilizzate dimostrano che gli scontri, frutto di una strategia pianificata, sono espressione di pervicacia criminale.

2) Molti indagati sono recidivi; tra essi, alcuni hanno precedenti specifici [segue la descrizione dei precedenti di 12 indagati].

3) L'assoluta maggioranza degli indagati del presente procedimento appartiene a movimenti dell'area anarchica o antagonista del capoluogo di Torino o di altre città, da tempo impegnati in azioni di protesta contro le istituzioni; molti hanno partecipato ad altre iniziative del movimento No TAV (che ha pubblicamente preannunciato ulteriori iniziative di carattere illegale per contrastare i lavori) e sono stati più volte denunciati (nelle schede personali sono riportate indicazioni precise in ordine a tali aspetti). [...] ²⁸

I appartiene al Movimento anarchico.

Nel 1970 è contiguo ai movimenti della sinistra extraparlamentare "Lotta Continua" e "Potere Operaio" e partecipa a una manifestazione non preavvisata all'autorità di pubblica sicurezza, promossa dai predetti movimenti.

In data 28 giugno 2000 viene indagato ai sensi degli artt. 110-343 codice penale poiché offende l'onore ed il prestigio di alcuni magistrati in udienza gridando insulti, srotolando uno striscione recante la scritta "Assassini" ed indossando magliette bianche sulle quali erano disegnate sillabe che componevano la parola "Assassini".

In data 18 luglio 2005 viene tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza emessa nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria torinese perché ritenuto responsabile, unitamente ad altri, dei reati di devastazione e saccheggio, commessi il 18 maggio 2005, a Torino, in via Po. Nella circostanza partecipava ai gravi incidenti e violenti scontri tra manifestanti e forze di polizia a margine di una manifestazione antifascista promossa dal movimento antagonista torinese. In data 8 agosto 2005 viene posto agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza n. 12578/05 del Tribunale di Torino, quale misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere.

In data 12 agosto 2005 viene indagato per il reato di diffamazione aggravata, in quanto ritenuto responsabile di avere scritto una e-mail dalla Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", il cui contenuto era offensivo nei confronti dei magistrati dr. ML e dr. MT, nonché nei confronti di alcuni operatori della Polizia di Stato coinvolti nello sgombero del posto abusivamente occupato denominato "Fenix - Osservatorio Astronomico Contro la Repressione", avvenuto il 20 luglio 2005. ²⁹

Di recente, in data 27 giugno 2011 viene indagato dalla DIGOS di Torino per il reato interruzione di un pubblico servizio, in quanto unitamente ad altri, dinanzi all'ingresso del Municipio di Torino, in via Milano I, invadeva la sede tranviaria determinando il blocco dei mezzi pubblici ³⁰.

4) Il pericolo di recidiva emerge anche dall'essere, i lavori per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione, nella fase iniziale e proseguiranno almeno altri due anni (*sic!, ndr*); pertanto, non avrà fine, a breve termine, il contesto in cui gli episodi violenti sono maturati; per altro, il movimento No TAV ha pubblicamente preannunciato ulteriori iniziative per contrastare i lavori.

Per i reati per i quali si procede, la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 280, comma 2, codice procedura penale) sicché è consentita la misura della custodia cautelare in carcere e le altre misure, anche non custodiali.

I fatti non risultano compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità; non sussiste una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata (art. 273, comma 2, codice procedura penale); in particolare, in considerazione del massimo edittale della pena previsto per i reati ipotizzati e dell'elevato pericolo di reiterazione che, allo stato, è ampiamente sussistente, non v'è motivo per ritenere la concedibilità, in caso di condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto alla graduazione delle esigenze cautelari e all'individuazione della misura da applicare nei confronti di ciascun indagato, si ritiene che una misura non custodiate possa essere applicata a chi sia privo di precedenti irrevocabili, non risulti aver partecipato, prima del 27 giugno 2011, a manifestazioni violente e non abbia dimostrato sprezzo nei confronti della Pubblica Autorità e dei provvedimenti da questa emessi, non potendosi (viceversa) fare ragionevole affidamento sullo spontaneo adeguamento alle prescrizioni connesse a misure non custodiali, nei confronti di chi abbia già assunto atteggiamenti di cosciente contrasto con provvedimenti legalmente dati.

²⁸ Segue, per ciascun indagato, una scheda illustrativa di precedenti penali, denunce e altri fatti ritenuti rilevanti ai fini della pericolosità. A titolo esemplificativo se ne riporta una (*ndr*).

²⁹ Per nessuno dei fatti indicati (e risalenti nel tempo) l'indagato è stato condannato in via definitiva, posto che nella stessa ordinanza si dà atto del suo stato di incensuratezza. Nessuno, inoltre, ha avuto la curiosità di accertare se è stato condannato almeno in primo grado o se è stato assolto o cos'altro è accaduto (*ndr*).

³⁰ Merita segnalare che il 27 giugno è lo stesso giorno dei fatti di Chiomonte per cui è processo. Forse c'è un errore di data o forse la data è quella della denuncia e non quella del fatto, ma anche qui nessuno ha avuto la curiosità di chiarirlo (*ndr*).

Per quanto detto, per gli indagati gravati da precedenti penali, specifici [...] e non specifici [...] si ritiene adeguata la misura cautelare della custodia in carcere, anche alla luce della pervicacia criminale dimostrata. Anche per gli indagati [...] privi di precedenti irrevocabili o, comunque, da non considerare recidivi, che tuttavia risultano denunciati e coinvolti in indagini per fatti analoghi a quelli per i quali si procede in questa sede, appare adeguata la misura della custodia cautelare in carcere. Invece, per gli indagati [...] privi di precedenti irrevocabili o, comunque, da non considerare recidivi e che neppure risultano denunciati e coinvolti in indagini per fatti di grave violenza, analoghi a quelli per i quali si procede in questa sede, appare sufficiente presidio la misura dell'obbligo di dimora, ognuno nel Comune ove risulta abitualmente dimorare. [...]

per questi motivi

visti gli artt. 280 ss. e 291 ss. codice procedura penale,
applica la misura cautelare della custodia in carcere a carico di GM[+ 24] per tutti i reati a ciascuno ascritti; ordina che i predetti siano tradotti nell'istituto penitenziario e ivi trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
applica la misura dell'obbligo di dimora a carico di BF [+ 14] per tutti i reati a ciascuno ascritti; prescrive agli indagati di non allontanarsi dal territorio dei rispettivi Comuni di residenza senza l'autorizzazione del Giudice che procede. [...];
applica la misura del divieto di dimora nella Provincia di Torino a carico di AC, per i reati a lei ascritti; prescrive all'indagata di non accedervi e non dimorarvi senza la preventiva autorizzazione del Giudice che procede.

II. Tribunale Torino, sezione riesame ordinanza 8 febbraio 2012

Sulle istanze di riesame rispettivamente inoltrate nell'interesse di CL + altri [...]

Ritenuto che sussistono gravi indizi di colpevolezza di tutti e quattro gli attuali ricorrenti in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati con l'impugnato provvedimento restrittivo; [...]

che pare pertanto sufficiente, in questa sede, richiamare integralmente l'ampio percorso motivazionale posto a base dell'impugnata ordinanza sia per quanto attiene ai profili di partecipazione strettamente irreggimentata e condivisione collettiva che hanno qualificato la estensione su scala concorsuale a tutti i soggetti direttamente coinvolti in ciascuna delle singole operazioni di contrasto alle forze dell'ordine perpetrate nei giorni 27 giugno e 3 luglio all'interno della località La Maddalena del comune di Chiomonte, delle molteplici e concomitanti azioni di violenza, resistenza e lesioni ivi perpetrate; sia per quanto attiene alla puntuale ricostruzione delle complesse dinamiche che hanno scandito queste violentissime azioni di contrasto nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine; sia per quanto al giudizio di attendibilità delle varie attività ricognitive espletate dagli inquirenti avvalendosi delle molteplici documentazioni dei fatti raccolte attraverso lo strumento della video ripresa e della riproduzione fotografica, oltreché attraverso le allegazioni testimoniali del personale di Polizia che aveva già avuto modo per ragioni professionali di acquisire una approfondita conoscenza esteriore e di taluni dei soggetti personalmente coinvolti in dette azioni; [...]

Ritenuto in conclusione, che l'insieme delle risultanze d'indagine sopra richiamate concorrono nel loro insieme a sostanziare quale livello di qualificata probabilità delle ipotesi delittuose rispettivamente formulate a carico dei ricorrenti [...] che è richiesto in questo specifico contesto processuale;

Ritenuto, per quanto attiene alle esigenze cautelari addotte a fondamento dell'impugnato provvedimento restrittivo, che le specifiche modalità e circostanze del fatto possono essere legittimamente prese in considerazione, anche ai fini della valutazione della personalità dell'indagato, nelle ipotesi in cui questa venga desunta da comportamenti od atti concreti, senza che tale valutazione implichi una sovrapposizione di elementi sintomatici in violazione della lettera della norma;

che, più in particolare, la nuova formulazione del testo dell'art. 274, lett. c, come modificata dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 332 – palesemente ispirata dall'esigenza di separare nettamente gli indici di pericolosità soggettivi da quelli oggettivi, con conseguente necessità che questi distinti gruppi di parametri valutativi vengano presi in considerazione congiuntamente, e non alternativamente, nella delibazione sulla sussistenza del pericolo di commissione di ulteriori reati gravi o della stessa specie di quello per cui si procede – non esclude tuttavia che, ferma restando la valutazione del fatto reato come riferimento alla specificità di modalità e circostanze, i tratti di personalità pericolosa possano essere desunti dal medesimo comportamento criminoso, apparendo non soltanto legittimo, ma anche doveroso, indurre la natura della personalità proprio da quella condotta che ne può costituire la più immediata e genuina espressione;

Ritenuto, in questa prospettiva, che sussistono in relazione a ciascuna delle posizioni processuali presupposti cautelari connessi a un concreto pericolo di recidivanza specifica desumibili non soltanto dalle specifiche modalità

e circostanze dei fatti, ma anche da taluni peculiari tratti di personalità degli indagati oggi ricorrenti [...], pure emergenti dalle vicende delittuose per cui si procede o comunque dagli atti di indagine che hanno portato all'accertamento della stessa;

che anche in questo caso paiono pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Giudice procedente nell'impugnato provvedimento restrittivo con particolare riferimento:

- alle peculiari modalità di svolgimento degli episodi delittuosi in contestazione, ed in particolare alle connotazioni di devastante e incontenibile violenza collettiva, preventivamente e strategicamente pianificata, che risultano aver fatto da sfondo alle condotte combattive organizzate al deliberato scopo di contrastare la legittima azione di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza demandata alle forze dell'ordine; modalità di svolgimento la cui configurazione tipicamente sovversiva e, soprattutto, la cui elevata potenzialità lesiva per l'integrità fisica dei soggetti aggrediti, oltre che distruttiva per le cose, connota sicuramente le fattispecie delittuose concretamente ravvisabili – aldilà delle sottostanti motivazioni ideologiche di natura sociale ed ambientalistica che, quand'anche supportante da un significativo livello di condivisione in ambito sociale, non ne scrimina certamente la sottostante e inoppugnabile portata antiggiuridica – di una gravità particolarmente elevata, non certamente riconducibile entro quell'ordinario tasso di disvalore sociale che le stesse generalmente rivestono nelle ipotesi di perpetrazione entro ordinari contesti di conflittualità privata e strettamente interpersonale;

- alla rilevantissima sproporzione riscontrabile tra tali manifestazioni di devastante aggressività e il contesto di conflittualità prettamente ideologica che risulterebbe essere stato all'origine di esse, spia di una propensione dei soggetti agenti a un uso strumentale della violenza spinta a livelli di massima e irreparabile micidialità, con concreto ed emergente pericolo di reiterazione delle condotte delittuose per cui si procede;

- agli emergenti atteggiamenti di ostentata insofferenza e totale mancanza di rispetto per l'Autorità costituita spinte a livelli di elevata e ben pianificata micidialità, ulteriormente sintomatici di concreto ed emergente pericolo che i soggetti agenti, nello stesso contesto conflittuale che ha fatto da sfondo ai fatti oggetto di causa o in altri contesti connotati da forti tensioni a livello sociale e/o ambientalistico, ponga in essere ulteriori attività delittuose della stesse specie di quella per cui si procede;

- le [*così nel testo, ndr*] connotazioni di forte e incondizionato assoggettamento a una volontà comune che risulterebbero aver caratterizzato il vincolo concorsuale instauratosi tra i vari autori delle attività delittuose in contestazione, sottendenti finalità di prevaricazione e di affermazione collettiva che trascendono di gran lunga il puro e semplice conseguimento di un immediato intento "dimostrativo" in ambito sociale e/o ambientalistico, con conseguente, elevato, pericolo di perpetrazione di future azioni criminose della stessa specie;

- la [*così nel testo, ndr*] spregiudicatezza e l'emergente insensibilità rispetto alle esiziali conseguenze derivabili dalle devastanti azioni aggressive per cui è causa, significativamente contrassegnata dall'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e di consapevolezza dell'elevato tasso di disvalore insito in tali condotte;

Ritenuto che le misure custodiali rispettivamente applicate al C e al R appaiono, quantomeno allo stato, il minimo presidio idoneo a fronteggiare in modo adeguato le suddette consistenti ed impellenti esigenze cautelari;

che, più in particolare, emerge dalle condotte delittuose per cui si procede, oltre che dagli ulteriori profili di pericolosità sopra evidenziati, ma soprattutto dalla emergente refrattarietà manifestata da entrambi rispetto alle pregresse esperienze giudiziarie (talune delle quali già definite con sentenza irrevocabile per quanto attiene al R e con sentenza pronunciata in primo grado per quanto attiene al C) in cui risultano essere stati entrambi coinvolti anche in epoca recente, quasi tutte aventi ad oggetto vicende delittuose della stessa indole e matrice di quelle per cui è causa, fortemente sintomatiche di una spiccata propensione a trasgredire i comandi normativamente imposti e le prescrizioni dell'autorità, con conseguente serio pericolo che i medesimi, ove sottoposti a regime coercitivo di minor rigore, violino gli obblighi e le prescrizioni ad esso inerenti e adottino iniziative di natura francamente sediziosa, della stessa natura di quelle che hanno presieduto alla perpetrazione delle condotte delittuose per cui si procede;

che, d'altro canto, il concreto pericolo di insorgenza, in ciascuno dei predetti, di una progressiva e incontenibile alterazione dei meccanismi di autocontrollo, analoga a quella che ha generato le micidiali strategie di contrapposizione ai rappresentanti delle forze dell'ordine per cui si procede non può essere adeguatamente fronteggiato attraverso l'applicazione di misura cautelare non detentiva (inidonea, per sua stessa natura, a garantire una permanente ed efficace vigilanza sui comportamenti dell'indagato che, per le ragioni sopra esposte, deve allo stato ritenersi imprescindibile);

Ritenuto per converso che le misure rispettivamente applicate a GF e RZ, sicuramente idonee a prevenire i rilevanti pericoli di recidivanza specifica testé evidenziati in capo a ciascuno di costoro, non appaiono più l'unico strumento cautelare concretamente ed efficacemente esperibile a fronte delle suddette esigenze di prevenzione sociale;

che i, sia pur non trascurabili, precedenti giudiziari e di polizia risultanti a carico di costoro presentano senza dubbio una valenza nettamente inferiore – sia sotto il profilo numerico [...] sia sotto il profilo sintomatico (nessuno dei due risulta aver riportato denunce in relazione a manifestazione organizzate dal cosiddetto movimento No TAV), rispetto ai precedenti registrati a carico degli altri due ricorrenti [...];

che il quadro di pericolosità specifica sopra evidenziato trova oggi sensibile contrappeso in alcune indicazioni di segno contrario che, pur non apparendo suscettibili di neutralizzare le connotazioni di pericolosità testé evidenziate, hanno verosimilmente inciso positivamente su di esse;

che, oltre a ciò, il periodo di tempo trascorso da ciascuno degli indagati in stato di custodia carceraria e la particolare afflittività insita in tale regime – resa ancor più segnante dalla circostanza che verosimilmente entrambi si

trovano allo loro prima esperienza di questo genere – consentono di ipotizzare con buon margine di verosimiglianza che quelle spinte criminogene sottese alla perpetrazione degli episodi delittuosi per cui si procede abbiano subito un sensibile affievolimento;

che in tale prospettiva appare attenuato il rischio che detti indagati intendano oggi intraprendere nuove iniziative atte ad agevolare la perpetrazione di ulteriori operazioni criminose della stessa specie di quelle in contestazione e, conseguentemente, l'emergente quadro di pericolosità riscontrabile in capo ai predetti postula la sottoposizione ad un'azione di vigilanza e di allontanamento da occasioni prossime di reato attuabile anche attraverso l'applicazione di misura custodiale domestica; [...]

che, conseguentemente, l'istanza di sostituzione del regime custodiale in corso con quello domestico avanzata nell'interesse del G deve essere accolta e tale regime deve essere sostituito con gli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare [...], e l'analoga istanza avanzata nell'interesse del R deve essere accolta e tale regime deve essere sostituito con gli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare [...]

per questi motivi

visti gli articoli 273, 274, 275, 284 e 309 codice procedura penale, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal GIP presso questo Tribunale in data 20 gennaio 2012 nei confronti di GF e RZ, ordina che il G, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto presso l'abitazione familiare [...], e il R, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto presso l'abitazione familiare [...], con obbligo per entrambi di non allontanarsi da tale abitazione senza l'autorizzazione del Giudice procedente. [...]

Conferma nel resto l'impugnata ordinanza [...].

III. Corte cassazione, sezione VI sentenza 10 maggio - 7 settembre 2012

1. La difesa di LC e GR propone ricorso contro la decisione del giudice di riesame che ha ritenuto la sussistenza di «impellenti e consistenti» esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere disposta per condotte delittuose di violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale commesse contro le forze dell'ordine impegnate per la sorveglianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Il giudice del riesame svolge anzitutto rilievi di ordine generale per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria; rilievi riferiti alle modalità di svolgimento degli episodi delittuosi caratterizzati da una «devastante ed incontenibile violenza collettiva, preventivamente e strategicamente pianificata», deliberate allo scopo di contrastare la legittima azione di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza demandata alle forze dell'ordine e realizzate con modalità «tipicamente sovversiva e di elevata potenzialità lesiva per l'integrità fisica dei soggetti aggrediti». Pone ancora in rilievo il giudice del riesame, sempre sotto il profilo di ordine generale, che l'elevata potenzialità lesiva delle condotte delittuose – al di là delle «sottostanti motivazioni ideologiche di natura sociale e ambientalistica», anche là dove «supportate da un significativo livello di condivisione in ambito sociale», non costituiscono scriminanti delle condotte di notevole portata antiggiuridica – non é riconducibile entro un livello di disvalore che le stesse generalmente rivestono in «ordinari contesti» di conflittualità privata e strettamente interpersonale. In sintesi, la vicenda complessivamente considerata, denota una ostentata «insofferenza e totale mancanza di rispetto per l'Autorità Costituita» e le singole condotte si connotano per «un forte e incondizionato assoggettamento a una volontà comune che risulterebbero avere caratterizzato», il vincolo da ciascuno espresso nelle attività delittuose che, per le finalità di «prevaricazione e di affermazione collettiva», non possono essere inquadrate in un «puro e semplice» intento «dimostrativo sociale».

In tale contesto di ordine generale, il giudice del riesame rivolge la propria attenzione alle ragioni per le quali C e R non possono che essere custoditi in carcere; misura custodiale che appare essere «il minimo presidio idoneo a fronteggiare in modo adeguato le consistenti e impellenti esigenze cautelari».

Nello specifico, ulteriori «profili di pericolosità» sono costituiti dalla «refrattarietà» di entrambi gli imputati rispetto a precedenti esperienze giudiziarie, definite talune per R con sentenza passata in giudicato e, invece, per C con sentenza di primo grado; vicende delittuose, anche recenti, che esprimono una «spiccata propensione a trasgredire i comandi imposti dall'Autorità» e dalle quali emerge il serio pericolo che un regime coercitivo di minore rigore possa essere violato e che i predetti possano adottare «iniziative sediziose» della stessa natura. Ad avviso del giudice d'appello, vi è il concreto pericolo che possa insorgere una «incontenibile alterazione dei meccanismi di autocontrollo» analoghi a quelli che hanno indotto entrambi a «micidiali strategie di contrapposizione» alle forze dell'ordine. [...]

2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. [...]

Non è da revocare in dubbio che l'ipotesi d'accusa rivesta un particolare significato ai fini delle scelte che il giudice della misura e poi il Tribunale del riesame, nell'esercizio degli stessi poteri attribuiti al primo, devono compiere ai fini dell'applicazione e della conferma o meno della misura cautelare disposta, sempre che le «concrete modalità

e circostanze» e «la personalità dell'imputato» dimostrino – «specificamente e concretamente» per ciascuno degli indagati – la sussistenza di tale pericolosità da giustificare l'applicazione della misura più afflittiva rispetto alle altre.

Ne discende la *regulairis* secondo cui il quadro indiziario, da un lato, e la «natura» e la «gravità» delle imputazioni cui si riferiscono i «gravi indizi di colpevolezza», dall'altro, non possono costituire l'unica o prevalente ragione per le valutazioni sull'*an* e sul *quomodo* della cautela anche con riferimento alla «personalità» dell'imputato. L'ordinamento processuale – tranne per alcune ipotesi di particolare significato oramai ridotte dal Giudice delle leggi solo ai fenomeni associativi di tipo mafioso – non tollera automatismi di tipologia di custodia cautelare collegati alla mera «gravità dei fatti», ma richiede concretezza, specificità e attualità di esigenze di cautela a ciascun imputato e una prognosi che non traduca la «gravità del fatto» utilizzabile *tout court* anche per il giudizio relativo alla «personalità dell'imputato», rendendo così la duplice valutazione richiesta dalla legge una endiadi.

La contestualizzazione dei fatti e le ragioni che ne hanno dato causa riguardano essenzialmente il quadro indiziario e, in particolare, la riconducibilità delle condotte a soggetti che più volte hanno espresso il loro dissenso sull'opera da realizzare; dissenso che costituisce la ragione delle manifestazioni e delle proteste.

Gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata sono invece orientati ad attribuire alle condotte ascritte agli imputati una «natura» e «gravità» che va oltre il dissenso e la mera partecipazione alla manifestazione poi trasmodata in atti di violenza. Nella esposizione dei fatti – come sintetizzata in narrativa – più volte si fa riferimento alla circostanza che la vicenda complessivamente considerata, denota una ostentata «insofferenza e totale mancanza di rispetto per l'autorità costituita» e le singole condotte si connotano per «un forte e incondizionato assoggettamento a una volontà comune che risulterebbero avere caratterizzato», il vincolo da ciascuno espresso nelle attività delittuose che, per le finalità di «prevaricazione e di affermazione collettiva» non possono essere inquadrate in un «puro e semplice» intento «dimostrativo sociale», bensì si caratterizzano per una «devastante e incontenibile violenza collettiva, preventivamente e strategicamente pianificata», allo scopo di contrastare la legittima azione di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza demandata alle forze dell'ordine; condotta realizzata con modalità «tipicamente sovversiva e di elevata potenzialità lesiva per l'integrità fisica dei soggetti aggrediti».

Si è in presenza di affermazioni, *rectius*, di evidenziazione di circostanze che appaiono sovradimensionate ed eccedenti rispetto ai fatti esposti, quasi funzionali a sollecitare una diversa dimensione giuridica rispetto a quella oggetto dell'imputazione [...]. Del resto, si tratta di circostanze che in sede cautelare non appaiono caratterizzate da specificità e concretezza rispetto a ciascuno dei due imputati e tali da escludere l'adeguatezza in concreto di una diversa misura rispetto a quella della custodia in carcere; gli accertamenti imposti sulla «personalità dell'imputato» richiedono un concreto processo di analisi, non certamente collegati in via esclusiva ai fatti commessi e alle ideologie o le posizioni assunte dagli imputati rivelatrici di una prognosi che propende astrattamente nel senso che si tratti di persone volte al mancato rispetto delle regole.

3. Il ragionamento cautelare va sviluppato attraverso una logica di valutazione che può definirsi "invertita" nel senso che è necessario procedere da un'analisi di adeguatezza della misura meno afflittiva; in tal modo, più che giustificare la misura applicata si deve dimostrare che le altre meno afflittive siano risultate non adeguate a soddisfare le esigenze concrete, specifiche e attuali.

L'ordinanza impugnata non dimostra in concreto – come è doveroso per giustificare la più grave delle misure – l'inadeguatezza delle altre misure meno afflittive a soddisfare l'esigenza di pericolosità collegata alla specifica posizione di ciascun imputato che trascende il mero riferimento ai soli precedenti. L'ampiezza della tipologia delle misure cautelari avrebbe richiesto un'analisi rivolta a ciascuna di esse nonché alle modalità di attuazione allo scopo di verificarne in concreto l'idoneità a salvaguardare il pericolo di reiterazione. Specificità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari costituiscono ormai elementi incontrovertibili del giudizio cautelare e vi è dunque un dovere non più eludibile da parte giudice di descriverne e considerarne l'effettiva consistenza (cfr. Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265; 12 maggio 2011, n. 164; 22 luglio 2011 n. 131; 2012 n. 110).

In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame in applicazione dei criteri indicati della concretezza, specificità e attualità delle esigenze da salvaguardare rapportate, in applicazione del principio della gradualità, a ciascuna delle misure cautelari previste dalla disciplina processuale.

per questi motivi

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.

4. LA MADDALENA, 9 SETTEMBRE 2011

Un'altra idea di concorso

Dopo gli scontri del luglio 2011 il conflitto in Val Susa non accenna a spegnersi. Anzi il movimento No TAV individua – come strategia per tenere alta la tensione e l'attenzione dell'opinione pubblica – uno stillicidio di azioni *dimostrative* al cantiere della Maddalena. Le “passeggiate al cantiere” e il “taglio delle reti” diventano parole d'ordine e prassi quasi quotidiane. Nel corso di alcune di tali iniziative si ripetono scontri – di diversa intensità – con le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e poi anche esercito) poste a tutela di un cantiere *fantasma* nel quale, per alcuni mesi, non c'è traccia di lavori. In una di tali occasioni, il 9 settembre 2011, vengono arrestate e denunciate, per violenza a pubblico ufficiale e per lesioni, due ragazze. Pur se successiva a quelle di cui si è detto in precedenza, questa vicenda – stante l'arresto in flagranza delle due ragazze – ha un seguito processuale molto più rapido e già il 11 luglio 2012 si arriva alla sentenza del Tribunale di Torino che assolve una delle imputate per non aver commesso il fatto in ordine al reato di violenza (ritenendo penalmente incensurabile la sua presenza *passiva* sul luogo degli scontri) e condanna l'altra a otto mesi di reclusione con applicazione della sospensione condizionale della pena. Entrambe vengono, inoltre, assolte dal delitto di lesioni. Il confronto tra l'ordinanza del riesame e la sentenza del tribunale è illuminante a dimostrazione di come la concezione del concorso di persone nel reato (la responsabilità “da contesto” di cui si è detto) seguita dalla Procura e dai giudici delle misure cautelari non sia affatto necessitata e si allontani – come espressamente segnala il tribunale in sentenza – da autorevoli precedenti della Corte di cassazione. Anche in questo caso c'è una *chicca* che evidenzia il furore accusatorio della Procura torinese: la contestazione – di cui fa giustizia lo stesso tribunale del riesame – di lesioni per una delle imputate, *rea* di essere fuggita secondo una direttrice non rettilinea cagionando così, con il suo *scarto*, una distorsione alla gamba sinistra dell'operatore di polizia che la inseguiva, costretto a un repentino cambio di direzione (*sic!*).

I. Tribunale Torino, sezione riesame ordinanza 22 settembre 2011

1. ³¹Dagli atti di causa e, segnatamente, dalla comunicazione della notizia di reato dell'11 settembre 2011 della Questura di Torino, dal verbale di arresto e da quello di sequestro redatti il 10 settembre 2011 a carico della prevenuta emerge che costei, la sera del 9 settembre 2011, insieme a un gruppo di soggetti facenti parte del movimento No TAV, ha preso parte a una manifestazione violenta di protesta contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, nel corso della quale, a un segnale sonoro concordato, i manifestanti, divisi in gruppi, hanno assaltato contemporaneamente, in più punti, il cantiere.

La G, nello specifico, ha partecipato all'attacco delle forze di polizia poste a presidio del cosiddetto Varco 4, iniziato verso le 22.30, nel corso del quale dei facinorosi hanno lanciato contro gli agenti sassi, biglie, bombe carta e altri artifici pirotecnici e sono riusciti, inoltre, a divellere la recinzione posta a protezione del cantiere. Quest'azione violenta ha costretto di operanti a utilizzare gli idranti e i lacrimogeni al fine di disperdere i gruppi violenti e, non es-

³¹ Le imputazioni contestate a GE sono le seguenti:

1) il reato di cui agli artt. 337, 339 codice penale per avere, in concorso ex art. 110 codice penale con altre persone (in numero superiore a 10) usato violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, in particolare per avere, dopo aver tentato di introdursi all'interno del cantiere della costruenda linea ferroviaria alta velocità Torino-Lione (con taglio della rete metallica di protezione), lanciato pietre e artifici pirotecnici e bombe carta in direzione delle forze dell'ordine intervenute (DIGOS Questura di Torino) per impedire l'accesso al predetto cantiere.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone e con l'utilizzo di oggetti atti ad offendere in modo tale da creare pericolo per le persone.

In Chiomonte in data 9 settembre 2010 (*rectius* 2011).

2) il reato di cui agli artt. 61 n. 10, 582, 585 in relazione all'art. 576, 61 n. 2 codice penale per aver cagionato al commissario S, intervenuto nell'ambito del proprio servizio in relazione all'accertamento dei reati sopra indicati, lesioni personali lievi – segnatamente distorsione gemello laterale gamba sinistra – giudicate guaribili in giorni otto, costringendo lo stesso a un repentino cambio di direzione in corsa dopo averla afferrata per lo zaino, non adempiendo la prevenuta all'ordine di fermarsi.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di assicurarsi l'impunità del reato di cui sopra, contro un pubblico ufficiale, nell'atto ed a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
In Chiomonte il 9 settembre 2010 (*rectius* 2011).

sendo stato ciò sufficiente, in un secondo momento i Poliziotti sono dovuti uscire dal perimetro recintato per poter disperdere i facinorosi. Costoro però, dopo essersi allontanati, dopo poco riprendevano il loro assalto. Nel corso di uno dei successivi interventi di polizia volti ad arginare la violenza dei manifestanti, verso le ore 23.40, gli operanti hanno fermato la G, la quale, travisata con una maschera antigas, stava prendendo aperte all'attacco al personale schierato a presidio del Varco 4. Nel corso di questo ennesimo assalto al varco, la prevenuta è stata individuata dal commissario S mentre fuggiva a seguito di una carica di alleggerimento ed è stata arrestata dallo stesso, il quale nell'inseguirla, a causa di un repentino mutamento della direzione di marcia dell'indagata, riportava una lesione lieve al gemello laterale della gamba sinistra.

A seguito della perquisizione effettuata a carico dell'imputata, nei bagagli in suo possesso, venivano rinvenuti tre foulard, due paia di guanti da lavoro, un paio di occhiali da tornitore, garze e medicinali vari, nonché due bottigliette contenenti acqua e Maalox, utilizzati quali rimedi contro i lacrimogeni.

2. Alla luce di quanto emerso devono ritenersi sussistenti in capo all'indagata gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 1.

Non risulta, infatti, condivisibile la tesi della difesa della G, secondo la quale la stessa non avrebbe preso parte neppure sotto forma di concorso morale agli attacchi violenti nei confronti delle forze dell'ordine, in quanto la stessa sarebbe stata convinta di partecipare a una manifestazione pacifica, così come non è credibile che il possesso da parte sua di farmaci e materiale sanitario fosse giustificabile in considerazione del fatto che costei, volontaria della Croce Rossa, aveva soltanto intenzione di portare soccorso ai manifestanti nel caso in cui la manifestazione fosse degenerata.

È, infatti, ragionevole ritenere che nel caso in cui la G. avesse avuto intenzione di limitarsi a manifestare pacificamente, non appena la manifestazione ha assunto carattere violento si sarebbe allontanata. Costei, invece, anche dopo il ricorso della Polizia agli idranti e alle cariche di alleggerimento, ha perseverato nella sua azione, attaccando ripetutamente il Varco 4. Il tornare presso il predetto varco dopo le cariche di cui si è detto non è in alcun caso giustificabile neppure con l'intento di soccorrere eventuali feriti. Qualora l'intenzione dell'indagata fosse stata questa, la stessa non sarebbe stata in prima linea tra coloro che lanciavano sassi e artifici pirotecnici, indossando una maschera antigas, ma sarebbe stata ad una distanza di sicurezza e, pertanto, in una posizione in cui poter più agevolmente effettuare le operazioni di primo soccorso. Tale ricostruzione dei fatti, peraltro, è confermata anche dalla circostanza che la prevenuta è stata trovata in possesso anche di ben due paia di guanti da lavoro, di un paio di occhiali da tornitore e di tre foulard, ossia di oggetti rispettivamente idonei a raccogliere i lacrimogeni lanciati dagli agenti di Polizia senza ustionarsi per gettarli nuovamente contro i suddetti, a proteggersi gli occhi dal lancio dei predetti lacrimogeni da parte degli operanti e a travisarsi. Tali beni, la cui disponibilità è astrattamente legittima, ben difficilmente vengono portati tutti insieme con sé da una persona che si accinge ad intraprendere una marcia pacifica. In proposito si rileva che non è condivisibile l'affermazione della difesa dell'indagata, secondo la quale il rinvenimento tra i bagagli che la G aveva con sé dei guanti da lavoro non dovrebbe destare sorpresa, in quanto costituisce un'evenienza normale che chi vive in zone boschive abbia dei guanti da lavoro. Sarebbe, infatti, normale trovare i predetti guanti presso l'abitazione di chi vive nelle suddette zone, ma non è certo normale andare a una manifestazione con ben due paia di guanti, unitamente all'altro materiale di cui si è detto.

La gravità degli indizi di reità per il reato di cui agli artt. 110, 337, 339 codice penale quanto meno sotto il profilo del concorso morale in capo alla G trova, peraltro, un ulteriore riscontro nella circostanza che la stessa, la sera del 9 settembre 2011, è stata riconosciuta dal sovrintendente di polizia SF e dall'assistente di Polizia FFV come colei che nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2011, nel corso di un'altra manifestazione di protesta, si era arrampicata su un cancello di accesso al cantiere insultando le forze dell'ordine e aveva reciso con una tenaglia il filo spinato posto a protezione dello stesso. Tale riconoscimento deve essere considerato assolutamente attendibile, in quanto supportato da documentazione fotografica che ritrae la G intenta a porre in essere dette condotte [...]. La stessa G, del resto, ha ammesso di aver preso parte a precedenti manifestazioni.

3. Per quanto riguarda il reato di cui al capo 2, invece, non si ritengono sussistenti in capo all'indagata gravi indizi di colpevolezza. Costei, infatti, alla vista del commissario S, si è limitata a fuggire e a cambiare direzione di marcia quando egli l'ha afferrata per lo zaino, senza porre in essere alcuna condotta violenta nei suoi confronti. Ciò comporta che non possa essere ritenuto sussistente il dolo del reato di cui all'articolo 582 codice penale, essendo tutt'al più ipotizzabile la responsabilità dell'indagata per il reato di lesioni colpose, di cui all'articolo 590 codice penale, per il quale non è prevista alcuna misura cautelare.

4. Passando all'esame della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. c codice procedura penale si osserva che deve ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione del reato di cui al capo di imputazione n. 1.

Dalle modalità di svolgimento dell'azione, infatti, si evince che non era certo la prima volta che la G partecipava attivamente a manifestazioni violente analoghe a quelle oggetto del presente procedimento. Non si giustificerebbe altrimenti il possesso dell'"armamentario" di cui si è dato conto. È ragionevole ritenere, infatti, che un soggetto che intende manifestare il proprio dissenso pacificamente non porti con sé strumenti idonei ad affrontare una "guerriglia".

Il pericolo di reiterazione del reato, inoltre, è desumibile dalla circostanza che già nella manifestazione del 16-17 luglio 2011 l'indagata è stata vista e fotografata mentre assaltava con un cartello stradale dei manufatti metallici posti a presidio del cantiere ferroviario e mentre tagliava con una tenaglia del filo spinato posto a presidio dello stesso.

Condotta queste che non possono non essere ritenute indice di un pericolo di reiterazione del reato.

Data l'incensuratezza della G e il suo inserimento nel contesto sociale e lavorativo, però, si ritiene che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelate dall'applicazione della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione [...].

per questi motivi

visto l'articolo 309 codice procedura penale,
in parziale accoglimento della domanda,
annulla l'impugnata ordinanza limitatamente al reato di lesioni di cui al capo 2;
ordina che la misura cautelare in atto nei confronti della G sia sostituita da quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dalla stessa condotta in locazione. [...]

II. Tribunale Torino, sezione V penale sentenza 11 luglio 2012

procedimento a carico di GE e VM, imputate

1) del reato di cui agli artt. 337, 339 codice penale per avere, in concorso ex art. 110 codice penale con altre persone (in numero superiore a 10) usato violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, in particolare per avere, dopo aver tentato di introdursi all'interno del cantiere della costruenda linea ferroviaria alta velocità Torino-Lione (con taglio della rete metallica di protezione), lanciato pietre e artifici pirotecnici e bombe carta in direzione delle forze dell'ordine intervenute (DIGOS Questura di Torino) per impedire l'accesso al predetto cantiere. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone e con l'utilizzo di oggetti atti ad offendere in modo tale da creare pericolo alle persone;

in Chiomonte in data 9 settembre 2011.

2) del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 582, 585 in relazione all'art. 576, 61 n. 2 codice penale per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate ex art. 110 codice penale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv, lanciando ripetutamente contro gli stessi gli oggetti di cui al capo 1, cagionato a:

- carabiniere SP, effettivo al 3 battaglione CC Lombardia, intervenuto nell'ambito del proprio servizio al fine di impedire l'accesso al cantiere TAV a manifestanti, lesioni personali lievi, segnatamente contusione ginocchio destro e torace, giudicate guaribili in giorni sette;

- carabiniere PM, effettivo al 3 battaglione CC Lombardia, intervenuto nell'ambito del proprio servizio al fine di impedire l'accesso al cantiere TAV a manifestanti, lesioni personali lievi, segnatamente distrazione muscolare polpaccio destro e dorsalgia mialgica, giudicate guaribili in giorni dieci.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo 1 e contro un pubblico ufficiale nell'atto e a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

in Chiomonte il 9 settembre 2011.

* * *

1. Il presente processo è stato celebrato con rito ordinario nei confronti di G e V, entrambe accusate dei reati di resistenza e lesioni posti in essere (in concorso con altri manifestanti non individuati) in occasione di una marcia No TAV programmata per la tarda serata del 9 settembre 2011, con partenza da Giaglione e Chiomonte e raduno finale alla baita Clarea. Marcia ironicamente e polemicamente denominata *"passeggiata notturna al noncantiere"*. [...]

Una premessa.

Come più volte chiarito nel corso del dibattimento, il presente processo non riguarda le ragioni o i torti del movimento No TAV o di quello che invece si schiera a favore dell'alta velocità. Come in ogni democrazia, la libertà di pensiero e di manifestazione sono diritti costituzionali dei cittadini, diritti cardine e fondamentali i quali devono ovviamente (democraticamente) essere estrinsecati con modalità rispettose delle altrui idee e pertanto non travalicanti i limiti posti dal diritto penale a garanzia della civile convivenza.

Da ciò discende che (come dovrebbe essere evidente per chiunque) G e V non vengono processate perché attiviste No TAV, ma esclusivamente perché accusate di aver partecipato a una legittima manifestazione di dissenso con modalità illegittime, e in particolare – secondo il capo di imputazione – per aver tentato di penetrare nel cd. "cantiere" presidiato dalle forze dell'ordine lanciando contro le medesime pietre, artifici pirotecnici e bombe carta, causando altresì il ferimento di due operanti.

Ebbene.

La sola descrizione degli accadimenti di quel 9 settembre 2011 rende di per sé evidente la sussistenza di un re-

ato di resistenza posto in essere nei confronti delle forze di polizia schierate all'interno del cantiere per precluderne l'accesso.

E, tuttavia, occorre porsi il problema se tale prevedibile – e prevista – condotta antiggiuridica sia ascrivibile a tutti i partecipanti alla manifestazione per il solo fatto di avervi preso parte (e dunque se è sufficiente la partecipazione a una manifestazione di cui può prevedersi la degenerazione per ritenere sussistente la responsabilità penale a titolo quantomeno di concorso morale), ovvero se occorra dimostrare che i manifestanti abbiano commesso personalmente atti di minaccia e/o violenza o ad essi abbiano contribuito con incitazioni, slogan contro le forze dell'ordine o condotte similari per poterne ritenere la penale responsabilità.

Non ritiene il Collegio che la prima tesi possa essere nel caso di specie condivisa, e questo perché la manifestazione di quel 9 settembre coinvolse persone aventi diverse matrici ideologiche, unite da un medesimo scopo (opporsi in modo visibile all'alta velocità), ma prive di unitaria sintonia di pensiero e di azione.

Ne è riprova la pubblicizzazione del programma della manifestazione, nata come una "4 GIORNI NO TAV" con assemblee, momenti di discussioni e dibattiti, momenti conviviali rivolti anche alle famiglie, momenti di dimostrazione del dissenso. Due, in particolare, queste ultime: una *merenda sinoir* nelle vigne dell'Avanà (per protestare contro il piazzamento di recinzioni che, si legge, impedendo l'accesso ai contadini pongono «delle serie ipoteche sul futuro raccolto» e una «passeggiata notturna al non cantiere» da Giaglione e Chiomonte verso la baita Clarea, con «pressione all'apparato militare occupante che da tre mesi il movimento No TAV cerca di impegnare il più possibile nell'arco delle giornate e nei turni». Proprio in quella baita, per il giorno successivo, era prevista una polentata: «Sarà una giornata popolare per tutti, famiglie comprese, in cui tutto il movimento tornerà a sfilare sulla sua terra». Quattro giornate presentate dagli organizzatori come «Quattro giorni di campeggio e iniziative prima dell'inizio della stagione autunnale, nell'asse tra Chiomonte, Giaglione, Venaus. Dibattiti, socialità, campeggio libero e iniziative contro il TAV a difesa del territorio».

Che – come già detto – tali iniziative fossero destinate ad essere "lette" e vissute in chiavi differenti appare evidente se si osservano i link indicati sul programma prodotto dalla difesa, appartenenti a vari movimenti No TAV locali e a movimenti ambientalisti così come al Centro Sociale Askatasuna o a Infoaut.org. movimenti con matrici culturali e ideologiche molto diverse tra loro, cui appartengono soggetti fautori di modalità di protesta molto diverse tra loro.

È pertanto irrealistico (e antiggiuridico) ritenere che la resistenza posta in essere quella notte contro le forze dell'ordine attraverso il lancio di sassi e artifici pirotecnici abbia costituito un'azione comune, coralmente preordinata e condivisa, nella quale anche chi non agiva materialmente intendeva cooperare alla realizzazione dell'evento quanto meno con incitamenti e slogan a sostegno e rafforzamento dell'azione violenta altrui.

Quel 9 settembre il collante che univa i vari manifestanti (pacifisti, ambientalisti, antagonisti, anarchici e così via) era l'avversità al progetto della TAV, ma non si possono non operare distinzioni tra coloro che intendevano, con la loro presenza, dar legittimamente corpo, voce e visibilità a un movimento che certo avrebbe minor impatto se costituito da un esiguo numero di persone, e coloro che intendevano manifestare il loro dissenso in modo illegittimo, attraverso l'adesione e/o il compimento di azioni violente oggetto di programmazione e/o condivisione.

2. Entrambe le imputate hanno fermamente negato ogni forma di condotta diversa da quella di mera partecipazione in forma non violenta. Ma torneremo sull'attendibilità delle loro dichiarazioni dopo aver esaminato, alla luce di quanto sopra esposto (e dunque della necessità di individuarne singolarmente la condotta) le dichiarazioni dei testi.

Come già sommariamente anticipato, i fatti si svolsero in località La Maddalena di Chiomonte, attorno all'area (recintata e presidiata dalle forze dell'ordine) individuata per la collocazione del cantiere della futura linea ferroviaria Torino-Lione.

Il presidio dell'area da parte di un notevole contingente di polizia e carabinieri era stato preordinato per la prevedibilità che la manifestazione – pur prevista come pacifica – potesse degenerare. E infatti, quando ormai il buio era fitto (dopo le 22.30 circa), alcuni manifestanti iniziavano un fitto lancio di oggetti (per la maggior parte pietre, ma anche artifici pirotecnici e qualche bomba carta) contro e al di sopra della recinzione all'interno della quale vi era lo schieramento dei presidiati. Dalle fotografie e dai filmati in atti si può rilevare come il terreno che circonda il futuro cantiere sia una tipica area montana dissestata, con dislivelli, sterpaglie, rocce, alberi. Un faro illuminava la zona del Varco 4, quella ove si svolsero i fatti di causa, e le immagini prodotte (relative anche a quanto succedeva in altri varchi) mostrano il buio contaminato dai fumi dei lacrimogeni e dalle luci delle esplosioni di presumibili artifici pirotecnici, mentre il sonoro dei filmati consente di immedesimarsi ulteriormente nell'atmosfera confusa e inquietante di quella notte.

[...]

3. Con riferimento al reato di resistenza aggravata contestato *sub* 1, quanto esposto in premessa impone di assolvere G per non aver commesso il fatto, non potendosi condividere la tesi dell'Accusa secondo la quale ella dovrebbe invece risponderne a titolo di concorso morale.

Con giurisprudenza costante e condivisibile (consacrata nella pronuncia a Sezioni unite del 30 ottobre 2003 nel processo Andreotti + altri) la Suprema Corte ha infatti stabilito che «in tema di concorso di persone nel reato la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione e autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del

reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 codice penale, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà».

Ed allora.

Se la G non può essere considerata una concorrente materiale, in quanto nessuno degli operanti la vide commettere alcunché di violento o distruttivo, ella non può essere considerata neppure una concorrente morale. Non vi è infatti prova alcuna che ella avesse preso parte a programmazioni della manifestazione in forme non pacifiche, nessuno ha riferito di averla vista o sentita incitare coloro che aggredivano le forze dell'ordine, non è realistico (e a fortiori non è giuridicamente sostenibile) ritenere che la sua legittima presenza alla "passeggiata No TAV" potesse costituire un rafforzamento della volontà di coloro che erano intervenuti alla manifestazione con innegabili intenzioni aggressive e violente».

4. Diversa la posizione di V, che venne con chiarezza notata dall'appuntato OM mentre tirava un sasso contro le forze dell'ordine. [...]

Alla luce di questi elementi probatori deve essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di V in ordine al reato *sub* 1.

La pena da infliggere deve doverosamente tenere conto, ai sensi dell'art. 133 codice penale, della personalità della prevenuta, giovane donna che studia e lavora, incensurata, a cui deve riconoscersi altresì un corretto comportamento processuale. Ma si deve tener conto altresì della obiettiva gravità del fatto, inserito in quei pesanti disordini che sovente accompagnano le manifestazioni No TAV soffocando e vanificando, con una violenza che troppo spesso nasconde la mancanza di idee e di ideali, la voce e le ragioni di coloro che cercano di dare la massima visibilità alla loro opposizione in modo civile, motivato, democraticamente rispettoso. Pertanto, se alla luce degli elementi positivi sopra evidenziati possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante [...], la presenza di elementi di segno negativo impone che la pena non venga attestata nei minimi edittali.

Ai sensi dell'art. 133 codice penale essa viene determinata in mesi 8 di reclusione (pena base anni uno, ridotti di un terzo *ex art.* 62 *bis* codice penale) con i doppi benefici di legge.

5. Per quanto attiene il reato *sub* 2 relativo alle lesioni patite dagli operanti SP e PM, si impone l'assoluzione di entrambe le imputate perché il fatto non sussiste con riferimento alle lesioni che i militari si provocarono cadendo accidentalmente sul terreno dissestato, e per non aver commesso il fatto con riferimento alle lesioni subite dal P al ginocchio a causa del lancio di una pietra. E invero, non essendo noto né ad opera di chi, né in quale momento il carabiniere venne colpito, tale reato non può essere attribuito alle attuali imputate sulla base delle medesime motivazioni esposte in precedenza.

per questi motivi

visti gli articoli 533, 535 codice procedura penale,

dichiara VM colpevole del reato di cui al capo 1 e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere;

visti gli articoli 163 e seguenti codice penale,

concede alla predetta il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione;

visto l'articolo 530 codice procedura penale,

assolve GE dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto nonché GE e VM dal reato di cui al capo 2 con riferimento alle lesioni patite da PS al ginocchio per non aver commesso il fatto e con riferimento alle lesioni patite da PS al torace e da PM perché il fatto non sussiste.

5. LA MADDALENA, 13-14 MAGGIO 2013

I fantasmi del terrorismo

L'*escalation* delle imputazioni nei confronti di esponenti del movimento No TAV o, comunque, di persone coinvolte in scontri nei pressi del cantiere della Maddalena sembra non avere fine. Si arriva così addirittura alla contestazione di attentati per finalità terroristiche o di eversione. Dapprima si tratta di una contestazione, per così dire, "esplorativa" nei confronti di dodici attivisti (della valle e di Torino) coinvolti – nell'ipotesi accusatoria – in scontri avvenuti il 10 luglio 2013. Poi, il successivo 5 dicembre, quattro giovani vengono arrestati, in forza dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Torino di seguito pubblicata *sub I*, in relazione a un "assalto" al cantiere avvenuto la notte sul 14 maggio 2013. Per un dettagliato commento critico dell'orientamento che ha portato alla misura cautelare (e alla convalida da parte del tribunale della libertà) – sia sotto il profilo degli elementi di prova considerati sia sotto quello della portata attribuita ai termini "terrorismo" ed "eversione" – si rinvia al contributo di Livio Pepino pubblicato nella prima parte del volume. Ma la lettura diretta dei provvedimenti è, anche in questo caso, insostituibile e rivelatrice di una impostazione che mette sotto accusa – incredibilmente – la stessa legittimità di un'azione di contrasto e di opposizione alla costruzione della linea ferroviaria (contrasto e opposizione che, anche quando non tradottisi in atti di violenza, e dunque non costituenti reato, sarebbero comunque lesivi della immagine del nostro Paese di fronte ai partner europei!). Di fronte a provvedimenti siffatti una considerazione si impone. L'impressione è che – come scrive Pepino nell'intervento citato – «la categoria del terrorismo venga utilizzata non tanto per riconoscere reati contrassegnati da caratteristiche specifiche e peculiari indicate nella legge quanto, piuttosto, per stigmatizzare fatti ritenuti di particolare gravità e, per questo, da sottoporre a più intensa riprovazione sociale». Ma confondere violenza e terrorismo – o addirittura protesta e terrorismo – è un'operazione non solo giuridicamente avventata ma anche culturalmente e politicamente assai pericolosa per gli effetti *devastanti* che possono derivarne nell'immaginario collettivo e nel vissuto dei protagonisti (e dei loro compagni).

I. Tribunale Torino, Giudice indagini preliminari ordinanza 5 dicembre 2013

Il Giudice per le indagini preliminari, letta la richiesta di applicazione di misura cautelare coercitiva presentata in data 13 novembre 2013, nel procedimento indicato in epigrafe a carico di AC, BN, ZM, ZC

indagati

A) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, comma 1 n. 1, 280, comma 1 e 3, 280 *bis*, comma 1, 2 e 4 codice penale, perché, in concorso tra loro e con altre persone in fase di identificazione, per un numero superiore a venti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazioni di diverse disposizioni di legge, per le finalità di cui all'art. 270 *sexies* codice penale e, in particolare, con condotte che, per loro natura e per il contesto di svolgimento, possono arrecare danno all'Italia ed all'Unione Europea e sono compiute allo scopo di costringere i legittimi poteri nazionali ed europei ad astenersi dal realizzare e dal finanziare le opere relative alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (in essere presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte, area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 183/2011), attentavano alla vita e alla incolumità delle persone addette alle opere di costruzione del cunicolo esplorativo all'interno del cantiere, ove erano presenti in quel momento 14 operai [...], e delle persone esercenti funzioni di sicurezza pubblica a causa e nell'esercizio delle loro funzioni in quanto preposte alla tutela del cantiere e dell'ordine pubblico (di questi 53 appartenenti alle forze dell'ordine e 37 all'Esercito Italiano), nonché danneggiavano i beni mobili altrui ivi esistenti, fra cui un compressore Atlas Copco-XAHS 416, che era dato alle fiamme, ed immobili quali il cunicolo esplorativo, la cabina di alimentazione del ventolino di aerazione del cunicolo, nonché alcuni cavi elettrici situati sul parapetto della berlinese e dei tubi di prolunga in gomma per il ventolino stesso.

Condotte consistite da parte di tutti gli indagati nella partecipazione alla progettazione, organizzazione ed esecuzione dell'attentato; segnatamente, poste in essere da soggetti, provenienti da alcuni sentieri che attraversano l'area boschiva sovrastante la Val Clarea, travisati e abbigliati con indumenti di colore scuro per rendere difficoltosa la loro individuazione stante l'ora notturna, con simultanei attacchi a quattro cancelli del cantiere (4, 5, 8 e 8 *bis*), utilizzando bengala, razzi esplosi da mortai appositamente realizzati, artifici pirotecnici, bombe carta e bottiglie incendiarie (cosiddette molotov), quindi dispositivi esplosivi e micidiali. Tali soggetti, quindi, bloccavano con cavi d'acciaio i cancelli 4, 5 e 8 e lanciavano contemporaneamente bombe carta, razzi ed altri artifici pirotecnici all'indirizzo delle forze dell'ordine addette alla sicurezza del cantiere, dando contestualmente copertura ad un

gruppo di nove tra i partecipanti che, dopo avere tranciato il lucchetto della chiusura del Varco 8 *bis*, raggiungeva il camminamento sovrastante il cunicolo esplorativo, dal quale scagliava, tra l'altro, almeno 15 bottiglie incendiarie all'indirizzo delle forze dell'ordine e dei mezzi di cantiere presenti, incendiando il compressore sopra indicato, utilizzato per alimentare i martelli pneumatici che operavano nel cunicolo, con la conseguenza che i fumi dell'incendio si propagavano all'interno del cunicolo esplorativo ove erano al lavoro gli operai sopra indicati, i quali, dopo aver cercato inutilmente di spegnerlo, in ciò impediti dal lancio di pietre da parte dei soggetti che si trovavano sulla sommità della berlinese, erano in parte costretti a rientrare nel cunicolo ove, per i fumi che si erano introdotti attraverso il sistema di areazione, posizionato in prossimità dell'ingresso del cunicolo, pativano difficoltà alla vista ed alla respirazione.

In particolare, la Z con il compito di coordinatrice delle attività connesse all'arrivo e alla fuga degli attentatori, il B e l'A con il compito organizzativo-decisionale nelle fasi preliminari ed esecutive dell'attentato, lo Z con il compito di coordinare il gruppo d'assalto denominato "RC".

Con le aggravanti di essere concorsi nel reato in più di cinque persone e di essere i fatti rivolti contro persone che esercitano funzioni di sicurezza pubblica a causa delle loro funzioni e di essere derivato dal fatto pericolo per l'incolumità pubblica.

In Chiomonte (TO), il 13 e 14 maggio 2013.

B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2) 110, 112, comma 1 n. 1 codice penale, 21 e 29 legge 18 aprile 1975, n. 110 [*detenzione di armi da guerra*].

C) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112, comma 1 n. 1 codice penale, 1, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (come modificati dagli artt. 9, 10, 12 l. 14 ottobre 1974 n. 497) [*fabbricazione e porto in luogo pubblico di armi da guerra*].

D) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 2 e 5, 110, 112 comma 1 n. 1, 424 e 425 n. 2 e 4, codice penale [*danneggiamento seguito da incendio*].

E) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 336, comma 1, 339 comma 1, 2 e 3 codice penale [*violenza a pubblico ufficiale*].

Osserva:

1. Oggetto della presente indagine è l'attacco al cantiere TAV di Chiomonte sferrato, nella notte tra il 13 e il 14 maggio u.s., da un gruppo di persone, armate e travisate. [...]

Una svolta decisiva all'indagine è stata data dalla trasmissione dalla Procura di Bologna alla Procura di Torino di alcune conversazioni telefoniche, registrate nell'ambito di un procedimento ivi pendente, il cui ascolto aveva immediatamente evidenziato che le persone che stavano utilizzando gli apparecchi e le utenze monitorate si trovavano, la notte tra il 13 e il 14 maggio, in Valle di Susa e, più precisamente, erano direttamente e personalmente coinvolte nel violento attacco al cantiere. L'acquisizione dell'indicato materiale ha immediatamente tracciato il percorso investigativo ed ha impresso una forte accelerazione alle indagini. Acquisite le predette conversazioni, venivano infatti chieste ed autorizzate, in questo procedimento, le prime operazioni di monitoraggio tecnico di ascolto.

Parallelamente, si procedeva all'identificazione dei soggetti che conversavano: alla prima fase, relativa al riconoscimento vocale operato dagli appartenenti alle forze dell'ordine, si aggiungeva, per gli odierni indagati, una seconda fase, mediante consulenza fonica disposta dai pubblici ministeri che, confrontando le voci registrate con le voci degli odierni indagati registrate in altre occasioni, stabiliva assonanze e similitudini e accertava con certezza l'identità dei soggetti in dialogo la notte dell'attacco del cantiere. L'ascolto delle conversazioni registrate nelle ore immediatamente precedenti e immediatamente successive l'attacco e l'analisi delle celle via via agganciate dalle schede in movimento nelle ore e nelle giornate immediatamente precedenti e immediatamente successive l'attacco al cantiere, consentiva alla polizia giudiziaria anche di ricostruire gli spostamenti degli utilizzatori delle schede, partecipanti all'attacco, l'organizzazione interna adottata dal gruppo, la suddivisione in ruoli, l'attribuzione dei diversi compiti: consentiva, in particolare, di comprendere che l'attacco era stato preceduto da almeno un sopralluogo ed era stato pianificato sin nei minimi dettagli, come si preciserà nel prosieguo.

Nel frattempo, i pubblici ministeri disponevano accertamenti sul materiale sequestrato presso l'area del cantiere, dopo l'attacco. In particolare, veniva eseguita una consulenza tecnica sul materiale esplodente rinvenuto, al fine di determinarne la natura, l'efficienza, la pericolosità di impiego e operarne la classificazione.

Gli sviluppi investigativi e l'analisi dei provvedimenti, di natura politica e amministrativa, di fonte nazionale e internazionale, che, negli ultimi 20 anni, hanno riguardato la realizzazione dell'opera TAV e, in specie, la tratta Torino-Lione, nonché, infine, la collocazione dell'attacco del 13-14 maggio nel più ampio contesto degli accadimenti violenti che, da anni, si susseguono presso il cantiere TAV e nelle aree ad esso adiacenti, hanno indotto i pubblici ministeri a modificare i capi di incolpazione: il fascicolo era, infatti, originariamente iscritto, a carico di ignoti, per i reati di tentato omicidio aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata; con la richiesta *de libertate* da ultimo depositata sono state formulate, a carico di quattro indagati, nuove incolpazioni per i delitti di attentato per finalità terroristiche (280 codice penale) e di atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 *bis* codice penale), oltre che per i delitti di detenzione e porto di armi da guerra, di danneggiamento seguito da incendio aggravato, di violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata. [...]

2. Le condotte oggetto del presente procedimento non sono atti isolati ma si inseriscono in uno specifico contesto di opposizione teso ad impedire la realizzazione della nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione. Per comprendere come queste *condotte di opposizione violenta* abbiano influito sull'iter procedimentale della costruzione dell'opera è necessario svolgere una breve ricostruzione cronologica dei più rilevanti accadimenti quale si trae da *fonti aperte* [segue elenco di delibere e prese di posizione politiche riguardanti la linea nel periodo 18 ottobre 1991 - 18 ottobre 2013, ndr] [...]

Nelle premesse di tutte le misure prefettizie sopra richiamate, risultano attestati numerosi e gravi episodi di violenza, di cui si darà conto nel prosieguo, *che hanno posto in pericolo le maestranze e le forze di polizia*. Gli episodi – tra i più significativi basti ricordare quelli del 27 giugno e 3 luglio 2011 oggetto di giudizio nel processo A. + altri, in corso di celebrazione dinanzi alla IV sezione del Tribunale [...] – si sono tutti verificati [così nel testo, ndr] in coincidenza con l'avvio, nell'area della Maddalena, di attività preliminari e propedeutiche rispetto all'installazione del cantiere. La situazione di grave turbamento dell'ordine pubblico e di pericolo per la pubblica e privata incolumità – da assurgere a fatto notorio perché ampiamente documentata dagli organi di informazione nazionale e internazionale e fatta oggetto di preoccupate considerazioni da parte delle massime istituzioni del Paese – non si è attenuata né nel periodo successivo all'emanazione dei provvedimenti prefettizi né in quello del provvedimento legislativo che ha riconosciuto la zona area di interesse strategico nazionale. Tutti questi provvedimenti hanno inteso rispondere, quindi, a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per fronteggiare tale situazione è stato necessario riservare alle forze di polizia un'area strategica, limitrofa a quella di cantiere, in modo da porle in condizione di tutelare efficacemente l'incolumità delle maestranze impiegate, degli abitanti del posto e delle stesse delle forze di polizia.

Il crescente e imprevedibile afflusso nell'area del cantiere di frange violente, spesso estranee alla valle, *ha determinato una allarmante sovraesposizione al pericolo di lesioni gravi di beni materiali ed immateriali appartenenti a singoli ed alla collettività, nonché una sovraesposizione al pericolo di gravi attentati alla incolumità personale dei singoli, in particolare delle maestranze impiegate sul cantiere, degli abitanti della zona, nonché delle forze di polizia*. Tutti i provvedimenti adottati dagli organi governativi e dal parlamento sono scaturiti, pertanto, dalla necessità istituzionale, costituzionalmente prevista e disciplinata, di assicurare *un'efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli*.

Proprio per le ragioni sopra esposte l'area del cunicolo esplorativo di Chiomonte prodromico alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione è stata oggetto da tempo di ricorrenti episodi delittuosi in danno delle strutture del cantiere, dei tecnici e delle maestranze che vi prestano attività e delle forze dell'ordine che ne assicurano la vigilanza. Come sopra accennato questa ragione ha fatto sì che con la legge 12 novembre 2011 n. 183, l'area sulla quale insiste il cantiere è stata ricompresa tra quelle di interesse strategico nazionale. La scelta del legislatore è certamente collegata alla necessità di garantire il rispetto della tempistica indicata dalla UE per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione, situata al centro degli assi di collegamento tra il nord e il sud e tra l'est e l'ovest dell'Europa – da Lisbona a Budapest fino a Kiev, il "Corridoio n. 5", prioritario per l'Unione europea – che costituisce infrastruttura fondamentale nel quadro degli sviluppi della rete ferroviaria transeuropea. L'UE ha, infatti, da tempo progettato una nuova rete ferroviaria ad alta velocità e ne ha promosso la realizzazione, riconoscendone l'importanza strategica ai fini dell'integrazione degli Stati e dello sviluppo di un sistema di Trasporto integrato standardizzato e concorrenziale. In questo contesto, pertanto, la tratta Torino-Lione rappresenta per la Unione Europea e per l'Italia uno snodo nevralgico. L'assoluto rilievo strategico internazionale che assume la realizzazione dell'opera e l'esigenza prioritaria di predisporre tutti gli interventi mirati per favorirne la realizzazione nei tempi previsti ha, quindi, richiesto che venisse assicurata una protezione adeguata ai siti interessati.

Come si è già rilevato, l'art. 19 della suddetta legge, recante «Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda» stabilisce, al comma 1, che «per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce poi che: «fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale». Quest'ultima disposizione sanziona – se il fatto non costituisce un più grave reato – «chiunque si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato». Dal che discende il riconoscimento al cantiere della Lyon Turin Ferroviarie (LTF), società responsabile della parte comune italo-francese del futuro collegamento ferroviario tra Torino e Lione, di una vera e propria «intangibilità», in quanto tale area è e sarà protetta da misure specifiche in materia di sicurezza. Nonostante i ripetuti attacchi l'attività del cantiere è, quindi, proseguita con regolarità e i primi 200 metri di scavo sono stati realizzati con l'utilizzo delle tradizionali tecniche di scavo. La fresa TBM - Tunnel Boring Machine, il cui assemblaggio è ormai terminato, è fondamentale per continuare lo scavo del cunicolo esplorativo di Chiomonte e il suo utilizzo consentirà una rapida prosecuzione dei lavori.

3. Per comprendere l'entità e la gravità dei fatti oggetto di questa specifica richiesta [così nel testo, ndr] di misura cautelare è opportuno ricordare in estrema sintesi il quadro degli episodi di violenza e di intimidazione che hanno riguardato non solo l'area del cantiere in senso stretto ma anche le persone e le istituzioni che ruotano intorno

alla realizzazione dell'opera sia perché impegnate nei lavori sia perché funzionalmente destinati alla tutela dell'ordine pubblico sia perché sostenitori della utilità e necessità della realizzazione della importante infrastruttura a carattere internazionale sia perché svolgono un'attenta opera di informazione della pubblica opinione sull'andamento dei lavori e sulle dinamiche pro e contro l'esecuzione dell'opera.

Dal 1 gennaio 2012, da quando, cioè, il cantiere costituisce "area di interesse strategico nazionale" gli attacchi al sito si sono mescolati e alternati ad azioni di altra natura che hanno riguardato giornalisti, operai, maestranze del cantiere, autotrasportatori, mezzi di lavoro comunque riferibili al cantiere, ditte, albergatori, consulenti, tutti con un comune denominatore: fare parte della filiera della costruzione del TAV e di quanto ad esso connesso.

Gli attacchi al cantiere, attuati mediante tecniche assimilabili a quelle proprie della guerriglia, si sono sviluppati nel tempo sino ad assumere anche il 13-14 maggio 2013 le caratteristiche di un'azione paramilitare condotta con professionalità e suddivisione dei compiti. Ma i fatti per i quali si procede dimostrano anche quanto sia penetrante il controllo del territorio da parte delle frange violente del movimento e quanto sia determinante per esse condizionare pesantemente il contesto ambientale ove si svolgono i lavori per la TAV.

In questa prospettiva, la presente vicenda costituisce il segmento di una linea di condotta e di azione già sperimentata in passato e in epoca successiva in un contesto di attività volte a condizionare pesantemente, mediante l'uso delle armi, della violenza e dell'intimidazione, persone che a vario titolo sono coinvolte nella vicenda del TAV, operai e forze dell'ordine addetti al cantiere sino a distruggere macchinari di imprese che operano a Chiomonte.

Il quadro sinottico che segue, evidenzia dall'ottobre 2013 sino al gennaio 2012, gli episodi criminosi e gli eventi che interessano e che non possono in nessun modo essere considerati manifestazione del dissenso che in maniera del tutto pacifica una fetta della popolazione valsusina e non solo legittimamente manifesta esercitando il proprio diritto di critica anche aspra e serrata verso le scelte compiute dalle Istituzioni. [*segue cronologia degli episodi di violenza e minaccia accaduti in Val Susa tra l'ottobre 2013 e il gennaio 2012, in qualche modo ricollegabili alla questione TAV, ndr*].

La sopra esposta sintesi di atti delittuosi costituisce la migliore testimonianza del *modus operandi* di coloro che, qualificandosi come parte del movimento No TAV, hanno scelto un percorso violento e di aggressione al cantiere ed alla filiera del TAV, dando ripetutamente luogo ad attentati, intimidazioni, minacce ed atti miranti a dimostrare il controllo del territorio che circonda il cantiere LTF, dopo che lo stesso è stato individuato quale area di "interesse strategico nazionale" dalla legge 12 novembre 2011 n. 183.

Da questa ricostruzione diacronica si coglie bene lo scopo ultimo verso cui le azioni univocamente convergono: influire sui poteri nazionali e le organizzazioni europee. In questa prospettiva, i fatti, pur non essendo stati rivendicati, potrebbero essere riconducibili a varie "matrici", ma tutte univocamente convergenti verso l'identico obiettivo di fondo e, quindi, espressione di quelle frange estremiste operanti illecitamente nell'area No TAV.

Emerge, altresì, un ulteriore profilo che si ricollega al dettato di cui all'art. 270 *sexiesc*, in quanto non si potrebbe comunque dubitare che tutte quelle azioni criminosi siano state realizzate per creare nei consociati, intesi come coloro che sostengono la necessità dell'opera, che lavorano per realizzarla e che sono preposti alla sicurezza e tutela delle persone e dei siti interessati, panico e timore per la propria incolumità o per quella delle persone ad essi legate.

Anche se si è detto che i fatti sopra ricostruiti non sono stati rivendicati, in questo contesto non si può non fare menzione dei contenuti delle pubblicazioni "Lavanda" e "Invece" che non solo si riferiscono al quadro d'insieme evidenziato, ma nello specifico richiamano le esperienze della "libera Repubblica della Maddalena", ma soprattutto la valenza delle azioni commesse con le modalità proprie e tipiche di quelle della notte sul 14 maggio 2013 di cui stiamo trattando. [...]

4. La ricostruzione dei fatti accaduti tra il 13 e 14 maggio 2013 presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte è stata compiutamente svolta dalla DIGOS con l'annotazione menzionata e pienamente condivisibile che qui si riporta:

Come comunicato con nota n. Cat. A.02/13/DIGOS/Sez. Inv. - Srr (Prot. 064) del 15 maggio 2013, la notte tra il 13 ed il 14 maggio 2013, è stato perpetrato un violento attacco nei confronti del cantiere TAV di Chiomonte e delle forze dell'ordine lì impiegate. Gli assalitori, travisati e abbigliati con indumenti di colore scuro, provenienti dall'area boschiva sovrastante la Val Clarea, hanno posto in essere simultanei attacchi a quattro cancelli (4, 5, 8 *bis* e 8) del cantiere utilizzando bengala, razzi esplosivi da un rudimentale mortaio, artifici pirotecnici, bombe carta e bottiglie incendiarie. Nell'occasione, mentre alcuni aggressori bloccavano con cavi d'acciaio i cancelli 4, 5 e 8, lanciando contemporaneamente bombe carta, razzi e altri artifici pirotecnici all'indirizzo delle forze dell'ordine con lo scopo di dare copertura agli altri aggressori, un gruppo di nove soggetti, dopo avere tranciato il lucchetto della chiusura del Varco 8 *bis*, raggiungeva il camminamento sovrastante il cunicolo esplorativo, dal quale scagliava, tra l'altro, 10-15 bottiglie incendiarie all'indirizzo delle forze dell'ordine e dei mezzi di cantiere lì presenti, incendiando anche un compressore utilizzato per alimentare i martelli pneumatici. Dopo pochi minuti, gli assalitori interrompevano l'attacco, allontanandosi attraverso i sentieri boschivi antistanti il perimetro del cantiere, facendo perdere le proprie tracce. Dopo l'attacco, anche a seguito di bonifica esterna al cantiere, è stato rinvenuto (e sequestrato) ingente quantitativo di materiale utilizzato dagli aggressori per sferrare l'attacco. [...] L'efficacia devastante e micidiale del materiale utilizzato è stata poi ulteriormente dimostrata dalla successiva quantificazione dei danni. Gli aggressori, infatti, in circa 5 minuti di attacco, hanno provocato danni quantificati in € 94.000, così come riportato nella denuncia-querela sporta il 16 maggio 2013 da GP, "Responsabile Costruzioni Italia" di LTF. Nell'occasione, G riferiva anche dell'enorme preoccupazione e spavento degli operai presenti nella zona dell'attentato e, soprattutto, di quelli presenti all'interno della galleria. La combustione del macchinario attinto da bottiglie incendiarie, infatti, aveva creato una grossa nuvola di fumo denso che si era introdotta all'interno del tunnel geognostico facendo fuggire gli operai terrorizzati, i quali, mentre uscivano all'esterno nel tentativo di sottrarsi ai fumi ed alle conseguenti difficoltà respiratorie, venivano anche fatti oggetto del lancio di bottiglie incendiarie e bombe carta che, solo per mero caso, non li colpivano. [...] Dopo il blitz, che durava pochi minuti, i 21 assalitori si allontanavano simultaneamente dal cantiere. In particolare, i gruppi A e C si immettevano nell'area boschiva sovrastante il cantiere,

mentre il gruppo B si dirigeva verso il ponte Clarea, per poi raggiungere i sentieri che salgono verso l'alta valle.

Considerati gli esiti dell'attività peritale che riconoscono con assoluta certezza le voci di AC, BN, ZM e ZC nelle comunicazioni intercettate dalla Squadra Mobile di Bologna, nonché quanto descritto nel corso della nota depositata in data 18 ottobre u.s., e alla luce dell'anomalo traffico telefonico prodotto dalle utenze in loro uso ordinario durante la sera e la notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 (quando le loro utenze non producono traffico telefonico identificabile in conversazioni), viene ampiamente confermata l'ipotesi che le utenze in argomento siano state appositamente lasciate altrove al fine di preconstituire un alibi per gli autori dell'attentato o comunque cercare di depistare le indagini. [...]

5. Come si è accennato, la realizzazione dell'opera "TAV" è l'esito di accordi internazionali e ha comportato, per lo Stato italiano, per quello francese e per la stessa Unione Europea, cofinanziatrice, importanti impegni di spesa. [...]

Il progetto, dunque, coinvolge, da vent'anni, oltre alle Istituzioni italiane, la stessa Unione Europea, sia quanto a risorse investite, sia quanto a benefici che con la rete transnazionale si intendono perseguire: la linea alta velocità Torino-Lione si inserisce, infatti, quale tratta cruciale nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks-Transport), che prevede la realizzazione di una rete articolata in due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi, e una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale. [...] Il Progetto è, dunque, frutto di un lungo e articolato processo decisionale, che ha coinvolto, a vari livelli, per un ventennio, Istituzioni politiche, nazionali e internazionali, nonché Istituzioni amministrative locali. L'impossibilità di dare corso agli impegni assunti dall'Italia a livello nazionale e internazionale di proseguire i lavori nello snodo nevralgico della tratta Torino-Lione vanificherebbe l'impegnativo lavoro di concertazione e, in ultima analisi, cagionerebbe la paralisi del Progetto comunitario.

6. Agli odierni indagati si ascrive, innanzitutto (capo A) di avere attentato alla vita e all'incolumità di più persone, compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine impegnate nell'area del cantiere con funzioni di sicurezza pubblica, e di aver compiuto atti diretti a danneggiare beni mobili e immobili altrui mediante l'utilizzo di dispositivi esplosivi idonei a causare importanti danni materiali, per finalità di terrorismo, secondo la nozione che di tale concetto fornisce l'art. 270 *sexiesc.* [...]

Il racconto di quanto accaduto la notte tra il 13 e il 14 maggio fornito dai lavoratori presenti quella notte nel cantiere e gli esiti degli accertamenti effettuati in loco dagli investigatori delineano i contorni di un'azione violenta, che ha messo in pericolo la vita e l'incolumità personale di chi era presente: le maestranze in servizio notturno e, in particolare, i lavoratori addetti allo scavo del cunicolo, nonché gli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio di presidio al cantiere per quella notte.

In sintesi: l'attacco al cantiere veniva sferrato simultaneamente da quattro cancelli (4, 5, 8 *bis* e 8) utilizzando materiale incendiario, lanciato anche all'indirizzo delle forze dell'ordine, con lo scopo di dare copertura agli altri aggressori; i cancelli 4, 5 e 8 venivano bloccati con cavi d'acciaio; un gruppo di nove soggetti, dopo avere tranciato il lucchetto della chiusura del Varco 8 *bis*, raggiungeva il camminamento sovrastante il cunicolo esplorativo, dal quale scagliava, tra l'altro, bottiglie incendiarie all'indirizzo dei mezzi di cantiere lì presenti, incendiando anche un compressore utilizzato per alimentare i martelli pneumatici. La combustione del macchinario attinto dalle bottiglie incendiarie creava una densa nuvola di fumo che, attraverso il condotto di aerazione, veniva convogliata dentro il tunnel geognostico, dove le maestranze erano al lavoro; la stessa struttura che reggeva il ventilatore adibito alla conduzione di aria fresca nella galleria andava in fiamme [...]; il fumo intasava il cunicolo e, a causa dei problemi alla respirazione e agli occhi che ne derivavano, gli operai si portavano all'imbocco del tunnel per uscire all'aperto, ma qui venivano bersagliati dal lancio di altri oggetti, tra cui altro materiale incendiario. [...] La situazione di pericolo era ulteriormente aggravata dal fatto che nell'area interessata dal cantiere era presente del materiale altamente infiammabile, come una cisterna di cherosene installata a bordo del camioncino guidato da LSC.

Si tratta di un'azione che, nell'immediatezza dei fatti, giustificava l'iscrizione – tra gli altri – del reato di tentato omicidio. Non è, in effetti, fuori luogo parlare di «attentato alla vita e all'incolumità personale» degli operai al lavoro – e, innanzitutto, dei 14 operai che stavano lavorando all'interno del tunnel – e del personale in servizio nelle forze dell'ordine che quella notte presidiavano il cantiere, soggetti tutti resi destinatari della pioggia di ordigni incendiari lanciati (anche con l'ausilio di due rudimentali mortai) all'interno dell'area del cantiere, insieme ad altro materiale contundente. [...]

Il lancio del materiale esplodente, durato una manciata di minuti, ha provocato importanti danni ai macchinari, segno dell'efficacia devastante e micidiale del materiale utilizzato. [...] Il consulente del PM ha accertato la presenza di "evidenti tracce" di 10 bombe molotov cui vanno aggiunte quella contrassegnata come reperto 14 (confezionata ma non utilizzata) e l'altra distinta dal numero di reperto 22 (confezionata, lanciata, ma non esplosa in quanto atterrata sul terreno morbido). [...] Il consulente si è espresso in termini di sicura pericolosità dei predetti ordigni [...]. Il consulente ha analizzato anche i due mortai rudimentali rinvenuti presso il cantiere e ne ha così descritto l'utilizzo: «Le modalità di impiego di questi 2 mortai sono molto semplici in quanto, una volta attivata la miccia tipica del razzo o del petardo, è sufficiente inserirlo nella cavità del tubo, puntarlo verso il bersaglio prefissato e attendere pochi secondi perché la carica di propulsione si attivi proiettando, dal vivo di volata del tubo, quanto in esso immesso. La pericolosità di questi congegni è determinata dal loro utilizzo: se indirizzati verso un soggetto fisico, ad

una distanza apprezzabile sui 15 metri o poco più, i danni potrebbero essere anche irreparabili, in funzione delle parti anatomiche attinte». Quanto agli artifici pirotecnici rinvenuti dopo l'attacco al cantiere, il consulente ha spiegato che essi «se impiegati in maniera difforme alle prescrizioni del costruttore, sono di estrema pericolosità. Intendo riferirmi al reperto numero 9 e cioè al razzo per segnalazioni nautiche marca Shuttle. Esso ha una potenza e una pericolosità considerevoli se puntato direttamente contro un soggetto fisico dal momento che contiene oltre 40 g di esplosivo, o materiale propellente a base di resine, capace di proiettare in alto, per 300 metri, il bengala luminoso. Questo lancio razzo è stato utilizzato e infatti il reperto consiste solamente nell'involucro contenitore esterno». [...]

7. L'elemento soggettivo che deve reggere l'azione delittuosa (non necessariamente violenta) secondo la previsione degli artt. 280 e 280 *bis* cp è integrato, oltre che dalla coscienza e volontà di attentare alla vita o alla incolumità delle persone e di porre in essere atti diretti a danneggiare beni altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi, dall'aver agito con "finalità di terrorismo". Si è ampiamente dato contezza del fatto che l'attacco sferrato al cantiere la notte tra il 13 e il 14 maggio u.s. si inserisce [...] nel contesto – e costituisce espressione – dell'attività ormai pluriennale di contrasto alla realizzazione del progetto dell'Alta velocità, quanto meno nella tratta Torino-Lione: il ricorso alla violenza, contro persone e mezzi, è – in sostanza – il metodo utilizzato per fare pressione sulle Istituzioni (politiche e amministrative) affinché non si dia ulteriore corso agli accordi e agli impegni assunti a livello intergovernativo, tra Italia e Francia, e in ambito europeo. Questo è, dunque, l'atto che – nell'ottica di chi ha organizzato e sferrato l'attacco che qui ci occupa, analogamente ai precedenti – i Pubblici Poteri dovrebbero "astenersi dal compiere".

L'art. 270 *sexies* cp lascia ampio margine di discrezionalità all'interprete nel dare contenuto concreto al concetto di "grave danno", sia quanto alla natura di esso sia quanto al grado di approssimazione rispetto al suo completo verificarsi, essendo – per altro – pacifico che è richiesto un giudizio di natura prognostica circa l'attitudine della condotta a provocarlo. Il danno potenziale, deve – dunque – essere identificabile almeno nelle sue linee generali.

Nel delineare, nel caso concreto, la nozione di "grave danno", si deve nuovamente prendere le mosse dalla considerazione che la decisione di realizzare la linea ad alta velocità è l'esito di una lunga e complessa attività di concertazione, cui hanno partecipato le istituzioni governative italiane, francesi ed europee. Si tratta, dunque, di una decisione assunta da soggetti politici legittimati, nel rispetto delle procedure formali previste dagli ordinamenti, interno ed internazionale, per l'approvazione e l'adozione di siffatto tipo di atti. Il progetto TAV è, dunque, oggettivamente e soggettivamente, frutto di un iter decisionale legittimo ed è stato assunto nel contesto dell'operatività di istituzioni democratiche, nazionali e sovranazionali. Il ricorso ad atti di violenza alle persone e alle cose finalizzato ad imporre, con la forza, un "cambio di rotta" su un progetto ritenuto (dal Governo italiano e dalla stessa Unione Europea) "di rilevanza strategica" e per realizzare il quale molto si è investito, a livello nazionale ed europeo, in termini di prospettive di sviluppo e di stanziamenti economici, si risolve in un tentativo di delegittimare le procedure decisionali che l'hanno approvato, di minare alla radice la stabilità delle decisioni e la credibilità e autorevolezza, anche in ambito internazionale, delle Istituzioni italiane che quelle decisioni hanno concorso ad assumere: si risolve, in ultima analisi, in un attacco alla legalità democratica della decisione stessa, relativamente a un progetto che è stato valutato di preminente interesse per il Paese e per l'Europa intera.

In tal senso, siffatti comportamenti sono idonei in concreto a realizzare un danno grave al "Paese", termine con il quale si intende ovviamente fare riferimento non solo al circuito istituzionale, sia esso centrale o locale, ma anche a quella più complessa e articolata realtà che si compone, senza poter essere esaurito da alcuno di essi, di molteplici fattori, che concorrono a dare contenuto alla vita di una comunità: quello economico, nei suoi aspetti privatistici e di politiche pubbliche, quello dello sviluppo e dell'integrazione con altri Paesi, quello dell'immagine (credibilità e ruolo) dei Poteri Pubblici all'interno della nazione ed in ambito internazionale: aspetti, tutti e ciascuno, a loro volta messi in pericolo. [...]

È un dato oggettivo che, per non cedere alla forte pressione violenta e poter garantire la concreta fattibilità dell'opera, lo Stato ha dovuto, negli ultimi anni, accollarsi oneri di vario tipo e di non poco momento. Da ultimo, a seguito dei continui e violenti attacchi al cantiere, il Governo ha dovuto adottare misure di sostegno straordinarie ai soggetti privati a vario titolo implicati nella realizzazione dell'opera: con il recente disegno di legge n. 1149 presentato per la conversione in legge del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126, all'articolo 2 si prevedono ingenti stanziamenti in favore delle imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture e insediamenti strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle opere stesse. Per gli indennizzi è stata autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2013 e di cinque milioni di euro per l'anno 2014. A ben vedere, si tratta di forme di sostegno economico certamente finalizzate a consentire alle imprese di far fronte ai danni subiti e di proseguire i lavori ma, anche, a contrastare il clima di pesante intimidazione e lo scoraggiamento che gli attacchi sferrati al cantiere e le minacce (danneggiamenti ai macchinari, lettere contenenti espliciti avvertimenti) rivolte alle singole imprese stanno creando. Senza contare il massiccio e costante impiego di appartenenti alle forze dell'ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpi speciali) di stanza in Valle, per garantire l'incolumità delle maestranze, messa in pericolo da attacchi quale quello sferrato la notte tra il 13 e il 14 maggio, con pericolo per la vita e l'incolumità degli stessi appartenenti alle forze dell'ordine. [...]

Il pericolo che incombe sull'incolumità fisica dell'elevato numero di soggetti che, lavorando al cantiere, sono di fatto esposti agli attacchi violenti sferrati all'interno dell'area, costituisce un *vulnus* diretto e grave all'intero Paese. [...] Attaccare le maestranze, mettere a repentaglio l'incolumità fisica degli operai e diffondere il terrore tra le stesse ha, dunque, certamente anche un valore fortemente "simbolico", perché "strumentale" al perseguimento di fini

che trascendono l'azione stessa. [...]

La Corte di cassazione ha avuto modo di affrontare la questione relativa alla finalità terroristica, precisando che: «Il terrorismo, invero, anche se qualificato come “finalità” (artt. 270 *bis* e 280) o come “scopo” (art. 289 *bis*) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in sé, ma, ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da *modus operandi* particolarmente efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato. Per tale ragione, non si concorda con quella giurisprudenza (ad es. ASN 198711382-RV 17694) che, rispettando alla lettera il dato testuale, ritiene concettualmente distinti e fattualmente sempre distinguibili la “finalità” di terrorismo e quella di eversione. A ben vedere, infatti, solo la seconda – lo si ribadisce – rappresenta un obiettivo, mentre il primo costituisce un mezzo, o più correttamente, una strategia, che si caratterizza per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli “effetti collaterali” della violenza diretta (ASN 200831389-RV 2411745), ma anche perché essa può essere rivolta *in incertam personam*, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato” (Cass. 12252/2012).

I criteri elaborati dalla Suprema Corte e offerti all'interprete consentono di qualificare giuridicamente gli accadimenti che ci occupano. Infatti, gli atti di violenza alle persone e alle cose, posti in essere presso il cantiere, nei confronti delle imprese e delle maestranze, si inseriscono nel contesto di numerosi episodi di minaccia grave (di morte) nei confronti di esponenti politici nazionali e di amministratori locali che hanno pubblicamente contestato il ricorso alla violenza come metodo e forma di espressione delle proprie convinzioni. Simili gravi minacce, proprio in quanto rivolte contro soggetti che, per il ruolo istituzionale ricoperto, costituiscono espressione dell'articolazione dello Stato, costituiscono un chiaro tentativo di piegare le Istituzioni del Paese; inoltre, concorrono a creare un generale clima di insicurezza perché palesano come vulnerabili anche uomini delle Istituzioni; infine, facendo apparire il “dissenso” come fonte di pericolo per l'incolumità personale, inducono al silenzio altre forme di “dissenso”. Analogo valore va riconosciuto ai messaggi ingiuriosi e intimidatori inviati al Magistrato avanti al quale pendeva, presso la sede distaccata di Susa, il processo civile per risarcimento danni intentato da LTF contro (tra gli altri) un esponente del movimento No TAV, alle minacce dirette ad alcuni giornalisti che si occupano della vicenda, ad un avvocato del Foro torinese per il suo ruolo di difensore di un Sindacato di Polizia, costituitosi parte civile nell'ambito di un processo pendente per fatti di violenza verificatisi due anni orsono al cantiere TAV: ciascuno di essi preso di mira per il ruolo rivestito, per le funzioni ricoperte e per il (anche solo eventuale) “non allineamento” con le concezioni che muovono la protesta violenta. Nell'ottica di fare “terra bruciata” attorno al cantiere per la realizzazione dell'opera ferroviaria si innestano anche le minacce (missive minatorie e atti di danneggiamento) alle strutture recettive della Valle che ospitano il personale delle forze dell'ordine e agli studi professionali coinvolti nella realizzazione del progetto. Si cerca di diffondere il panico, come spiegato dalla Cassazione, colpendo anche persone e beni «non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso», al fine di costringere lo Stato a un cambio di rotta che, in condizioni normali, non assumerebbe.

Venendo alle conseguenze: è evidente che il blocco del cantiere italiano imposto con la violenza terroristica causerebbe un grave danno al sistema comunitario dei trasporti e, per conseguenza, al nostro Paese che in quel sistema è inserito; ne deriverebbe, in prospettiva, la crisi dell'intero sistema di trasporto su rotaia, come concepito e delineato dalle istituzioni europee (cfr. le conclusioni del consiglio europeo di Corfu 24-25 giugno 1994) nel corso degli ultimi venti anni, e un sicuro danno al sistema di interscambio tra l'Italia e gli altri Paesi europei collegati a quel corridoio, aumentando, così, il ricorso al trasporto su gomma che, per le sue caratteristiche inquinanti, la UE intende ridurre in tutta Europa. Ma, oltre a ciò, con preciso riferimento al momento presente, è indubbio che azioni violente come quella della notte di maggio arrechino un grave danno al Paese quanto all'immagine – in ambito europeo – di partner affidabile, quanto a progettualità e a capacità di sviluppo, quanto a coesione del Paese nel suo interno e tra le forze sociali, quanto a fiducia nel metodo democratico per la composizione dei conflitti, quanto a sicurezza della collettività, nei suoi vari livelli (lavoratori, forze dell'ordine, gestori di strutture ricettive, studi professionali, avvocati, giornalisti, magistrati).

Ciò, si ritiene, per le caratteristiche intrinseche e di contesto che connotano siffatte azioni criminali: il fatto stesso di non essere episodi isolati ma di inserirsi in un più ampio disegno di reiterate aggressioni; l'inevitabile risalto che gli attacchi sferrati al cantiere hanno sui mass media; la ricerca dello scontro aperto e le continue provocazioni; la finalità di intimidazione e “avvertimento” (tale significato hanno le minacce generalizzate alle imprese e ai lavoratori); in ultima analisi, il logorio costante e ininterrotto (in sintesi: la “pratica del sabotaggio”, tecnica alla quale va il plauso dell'autore di “Invece”): tattica che si risolve in una sorta di “braccio di ferro” con le Istituzioni, nel tentativo di “piegarle”, con l'uso della violenza, al proprio volere, su questioni valutate come “strategiche” per la Nazione; strategia che – portata a livelli di esasperazione, come si sta cercando di fare – è idonea a diffondere sfiducia e incertezza e a minare la credibilità delle Istituzioni stesse.

8. Il quadro di gravità indiziaria che assiste la commissione dei reati oggetto di addebito provvisorio attinge anche tutti e ciascuno degli indagati per i quali è chiesta l'emissione della misura cautelare.

È infatti gravemente indiziata la partecipazione di B, A, Z e Z all'attacco sferrato al cantiere la notte tra il 13 e il 14 maggio, alla luce delle inequivoche risultanze della consulenza fonica espletata su incarico dei pubblici ministeri, sulle voci registrate nel corso delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del diverso procedimento penale relativo ad una indagine della Procura di Bologna [...]; importanti riscontri sono stati forniti dagli esiti degli accertamenti svolti sulle celle agganciate, nelle ore immediatamente precedenti e immediatamente successive

l'attacco, dalle utenze in uso agli indagati. Il controllo incrociato dei predetti dati ha fornito punti di certezza indiziaria circa l'identificazione degli indagati che, per contro, nessun elemento oggettivo ha contraddetto. Le complesse indagini (*in primis* conversazioni telefoniche e tabulati) consentono anche di individuare i ruoli assunti da ciascun indagato; si è ampiamente dato contezza degli elementi che convergono sulla Z nel ruolo di coordinatrice del gruppo autisti, su A e B quali coordinatori del gruppo d'assalto (composto dai gruppi "Marmotte" e "Trento") proveniente da Strada Clarea e su Z quale coordinatore del gruppo d'assalto "RC" proveniente da Ramat.

Le pagine 81 e 82 dell'annotazione DIGOS 18 ottobre 2013 e gli allegati 42-45 alla stessa, recano le informazioni e le schede personali degli odierni indagati. [*segue l'analitica esposizione, con riferimento a ciascuno degli indagati (tutti incensurati salvo Z), delle risultanze delle schede di polizia che ne evidenziano l'appartenenza all'"ala radicale anarchica" e le denunce riportate*].

Grazie al monitoraggio tecnico delle utenze (operazioni di intercettazione e localizzazione dei telefoni cellulari e delle schede SIM) che hanno avuto luogo nelle ore immediatamente precedenti e immediatamente seguenti l'attacco sferrato al cantiere e il lavoro di analisi delle risultanze effettuato dal personale della DIGOS, è possibile non solo identificare in maniera certa alcuni dei partecipanti, ma anche acclarare con altrettanta certezza che l'attacco non è stato frutto di una improvvisata esplosione di violenza. [...] La non estemporaneità dell'azione e, anzi, l'accurata progettazione della stessa e la gravità dei reati commessi, impone un giudizio di non comune capacità a delinquere dei partecipanti e giustifica una valutazione di elevato rischio di reiterazione di condotte analoghe. Allo stato, nessun elemento potrebbe confortare una prognosi positiva sul futuro comportamento degli stessi.

Tutti gli indagati, come emerge dalle schede riportate e allegate dal n. 42 al n. 45 dell'annotazione DIGOS 18 ottobre 2013, hanno dimostrato una forte propensione all'aggressione dei beni (personali e patrimoniali) altrui. Con particolare riferimento a B, le numerose e reiterate violazioni alle misure di prevenzione (cd. foglio di via obbligatorio), attestano ulteriormente che trattasi di persona incline alla violazione di prescrizioni legittime impartite dall'Autorità; anche la Z risulta denunciata per siffatta violazione. L'incidenza dei suesposti dati (gravità dei reati per cui si procede; ostilità verso ogni forma di Autorità costituita) sul giudizio di pericolosità sociale degli indagati è accentuato dalla considerazione della comune matrice degli atti di violenza per i quali B, A, Z e Z sono stati indagati in questi ultimi anni, caratterizzata dalla contiguità con ambienti dell'area anarchico antagonista più radicale, all'interno dei quali essi traggono la linfa ideologica che sorregge le azioni di volta in volta poste in essere. È noto (e, sul punto, non occorre soffermarsi più di tanto) che ai fini che qui interessano, la pericolosità sociale degli indagati non è scalfita dalla formale incensuratezza degli stessi (cfr. già Cass. 2 ottobre 1998, Mocci, CED 211756); Z, per altro, ha un precedente specifico.

I delitti per i quali si procede e per i quali è chiesta misura (A, B, C, E) è prevista [*così nel testo, ndr*] la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 274, lett. ccpp) e, dunque, la custodia cautelare in carcere è consentita. Per altro, l'art. 275 c. 3 cpp stabilisce che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 *quater*cpp, tra i quali rientrano i reati contestati al capo A, è applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali non risultino esigenze cautelari. Agli odierni indagati sono contestati delitti con finalità di terrorismo e le esigenze cautelari sono ritenute sussistenti, ad oggi al massimo grado.

I fatti non risultano compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né sussiste una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata (art. 273, comma 2, cpp). Per i fatti per i quali si procede sono previste pene edittali elevate e, quindi, non appare neppure in astratto concedibile la sospensione condizionale della pena.

per questi motivi

visti gli artt. 280 segg. e 291 segg. cpp,

applica la misura cautelare della custodia in carcere a carico di AC, BN, ZM e ZC per i reati di cui ai capi di incolpazione *sub* A, B, C, E.

II. Tribunale Torino, sezione riesame ordinanza 9 gennaio 2014

1. Si procede per i fatti avvenuti presso il cantiere TAV di Chiomonte nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013.

Il 15 maggio 2013 personale appartenente alla DIGOS comunicava che, nelle prime ore del mattino del 14 maggio 2013, un gruppo di 30 persone travisate e con abbigliamento di colore scuro, avevano attaccato il perimetro del cantiere del cunicolo esplorativo di Chiomonte con lanci di bengala, razzi, bombe carta e bottiglie incendiarie; gli autori dell'attacco avevano dapprima chiuso i cancelli n. 4, 5 e 8 che delimitavano l'area, per impedire l'uscita del personale di Polizia di Stato che vigilava all'interno e del personale addetto all'esecuzione dei lavori, e avevano divelto la chiusura del cancello n. 8 *bis* per giungere sino al camminamento che sovrastava il cunicolo esplorativo, scagliando gli oggetti descritti contro il personale di vigilanza; si disponeva quindi l'immediata evacuazione dei lavoratori che operavano all'interno del tunnel poiché una delle bottiglie aveva colpito un compressore, provocando la combustione dei pneumatici e il conseguente pericolo di saturazione all'interno del tunnel. Veniva impiegato il

mezzo idrante per spegnere gli incendi. Si verificavano simultaneamente altri attacchi ai cancelli 5, 8 e 8 *bis*, con lanci di bengala luminosi, razzi, bombe carta e bottiglie incendiarie. L'attacco cessava alle ore 3,35.

Il sopralluogo effettuato nei luoghi, teatro dell'evento, consentiva di rinvenire un mortaio artigianale utilizzato per lanciare i razzi, due bottiglie incendiarie inesplose, frammenti di dodici bottiglie incendiarie (uno dei quali intriso di sostanza ematica), 3 bottiglie contenenti liquido con uno stoppino intessuto, oltre a cesoie, un candelotto pirotecnico, una maschera antigas, una bomboletta a gas per segnalazione acustica.

Con comunicazione 18 ottobre 2013 personale appartenente alla DIGOS specificava che l'azione era stata condotta da 21 persone divise in tre gruppi; il gruppo A con lanci di bombe carta, razzi e altri artifici pirotecnici, all'altezza del Varco 4, impegnava le forze dell'ordine distraendole da altri aggressori; il gruppo B svolgeva analoghe funzioni presso il cancello 8 e il gruppo C si introduceva nel cantiere, forzando il Varco 8 *bis* lanciando verso le forze dell'ordine, gli operai e i mezzi presenti, circa 15 bottiglie incendiarie.

L'evento investigativo che ha consentito di sviluppare le indagini era costituito da una comunicazione della Questura di Bologna che, intercettando l'utenza 3271137169, aveva captato delle conversazioni inerenti l'attacco sferrato al cantiere TAV di Chiomonte. L'utenza inoltre era localizzata nella zona dell'attacco. Dall'analisi del traffico telefonico prodotto dall'utenza intercettata sono state acquisite notizie circa altre utenze in contatto con quella intercettata [...]. Le dette utenze non hanno prodotto traffico prima dell'attacco e dopo il medesimo. I dati anagrafici utilizzati per l'intestazione corrispondono a persone inesistenti. Due utenze (la 869 e 501 finali) erano state attivate il medesimo giorno presso lo stesso dealer. Le utenze 169 e 162 sono state ricaricate il 13 maggio 2013 (unica ricarica) alle ore 10,06 e 9,51; l'utenza 776 è stata ricaricata alle ore 13,15 del 12 maggio (unica ricarica); l'utenza 750, attivata l'8 maggio 2013 a Roma ed è stata ricaricata due volte (alle ore 9,18 e 9,20 del 13 maggio 2013); l'utenza 359 attivata il 30 aprile presso lo stesso dealer è stata ricaricata alle ore 9,34 del 13 maggio 2013; l'utenza 159 attivata il 15 gennaio 2013 non ha avuto ricariche. Dalle ore 1,06 sino alle ore 4,10 tutte le utenze risultano in silenzio-radio. Infine, dall'esame dei tabulati, risultava evidente che le 8 utenze citate, nella fascia oraria predetta, sollecitano esclusivamente le 15 celle radiomobili posizionate nelle aree adiacenti al cantiere TAV de La Maddalena Chiomonte.

Personale appartenente alla DIGOS individuava, nelle conversazioni captate dalla Squadra Mobile di Bologna, le voci di AC, BN, ZM, ZC; il riconoscimento era confermato dalle consulenze foniche disposte dal PM. Personale appartenente alla DIGOS procedeva poi a valutare il tenore delle conversazioni intercettate con le riprese video, i riconoscimenti vocali, i riscontri derivanti dall'esame dei tabulati delle celle agganciate nel corso delle varie conversazioni e l'esame diretto dei luoghi in cui si è svolta l'azione criminosa. Emergevano così diversi ruoli: gli utilizzatori dell'utenza 169 venivano individuati come "Coordinatori Gruppi d'assalto Marmotte", quelli in possesso dell'utenza 750, "Coordinatori Gruppo d'assalto Trento", l'utenza 869, "Coordinatori Gruppi d'Assalto RC", 501 "Avanscoperta cantiere", 776 "Vedetta sulla ss 25", 162 "Coordinatrice degli autisti", 150 e 359 autisti dei vari gruppi.

L'utenza 169 era in uso a AC, BN e a tre donne non individuate; l'utenza 162 era in uso a ZC [...] la 869 a ZM [...] le utenze 776, 750, 359 501 e 159 a persone non identificate. Si addiveniva dunque alla ricostruzione delle varie fasi dell'operazione e alla posizione degli utilizzatori delle varie utenze coinvolti nell'attacco, alla descrizione dei loro spostamenti sino all'ora in cui le utenze sono state spente [...], e quindi, al momento della ripresa dei contatti quando A chiamava, alle ore 4,41, dall'utenza 169 intercettata, l'utenza 750 per chiedere se il suo gruppo poteva salire. Per ciò che attiene la ricostruzione completa dell'attacco, e la sicura partecipazione al fatto degli odierni ricorrenti, effettuata dagli operanti sulla base delle conversazioni intercettate, dell'esame dei tabulati e dei sopralluoghi, si ritiene opportuno, al fine di evitare di ripercorrere passaggi fattuali neppure oggetto di contestazione da parte delle Difese, formulare integrale richiamo all'ordinanza impugnata che dà conto delle minuziose indagini svolte e degli esiti delle stesse. [...]

Il riesame deve essere respinto. [...]

2. È corretta la qualificazione dei fatti come violazione degli artt. 280 e 280 *bis* cp. Sono condivisibili le considerazioni svolte sul punto nell'ordinanza impugnata, da intendersi qui integralmente richiamate.

Quanto alla materialità della condotta, il Collegio dissente dalla valutazione, emersa nel corso della discussione camerale, delle Difese, secondo cui si sarebbe trattato – unicamente – di un danneggiamento e di un sabotaggio di un compressore poiché il lancio delle 10 bottiglie sarebbe avvenuto nel piazzale dove non era presente alcun operaio.

A prescindere dalla circostanza secondo cui il lancio è avvenuto, e ciò è stato chiaramente percepibile dalla visione dei filmati proposta dal PM, nel corso dell'udienza camerale, in ora notturna (il tutto è avvenuto nelle prime ore del mattino) e in luogo non visibile agli autori del fatto, posto che l'area del cantiere era delimitata da un'alta recinzione, per cui essi non potevano sapere chi o cosa sarebbe stato colpito dal lancio di bottiglie incendiarie, si deve rilevare che, dallo schema allegato all'annotazione di polizia giudiziaria 29 luglio 2013, molte delle bottiglie incendiarie sono state lanciate nel piazzale antistante la galleria, al cui interno lavoravano gli operai, circostanza certamente nota agli autori del fatto posto che durante la notte si svolgono solo attività all'interno del tunnel [...].

È quindi evidente che, posto che sul cantiere erano presenti 14 operai, 11 dei quali si trovavano all'interno della galleria (ove il lavoro si svolge in ora notturna), e posto che l'azione di lancio delle bottiglie ha interessato, per lo più, il piazzale antistante la galleria, ove sono stati rinvenuti i frammenti di 10 bottiglie molotov, sussiste il requisito dell'idoneità degli atti a porre in pericolo la vita o quantomeno l'incolumità dei presenti nonché delle persone appartenenti alle forze dell'ordine che svolgevano servizio all'interno del cantiere. Indubbio è altresì, alla luce delle risultanze acquisite, il danneggiamento di un compressore e di altri beni presenti nel cantiere.

È ravvisabile la finalità di terrorismo, tenuto conto che: a) l'azione è idonea, per contesto e natura, a cagionare

grave danno al Paese; b) è stata posta in essere allo scopo di costringere i pubblici poteri ad astenersi dalla realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza internazionale.

Quanto al primo profilo, con riguardo in particolare alla rilevanza del "contesto", si dà atto che le Difese hanno eccepito che non possono essere attribuiti agli indagati tutti gli episodi, anche criminosi, costituenti atti oppositivi alla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità e che la vicenda va valutata in modo localizzato e circoscritto; il fatto che ci occupa viene dunque estrapolato dal contesto in cui è stato realizzato per essere valutato, dunque, in modo atomistico. Rileva peraltro il Collegio che, nella valutazione del fatto attribuito ai ricorrenti, non si può prescindere dal contesto in cui l'azione si è svolta, posto che la legge prevede espressamente la rilevanza del contesto nell'individuazione della «finalità di terrorismo» (l'art. 270 *sexiesc* definisce le «condotte con finalità di terrorismo» come «condotte che per loro natura o per il contesto, in cui si iscrivono, si presentano potenzialmente idonee ad arrecare grave danno ad un Paese... e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto...»). La condotta ascritta agli indagati si inserisce, in effetti, nell'ambito di azioni volte ad impedire la realizzazione della linea ferroviaria dell'alta velocità, poste in essere da numerosi aderenti al movimento, alcuni nemmeno identificati, attraverso un'opposizione, anche violenta, perdurante da anni. Sebbene allo stato non sia possibile verificare se si tratti di azioni omogenee o aventi la medesima regia o appartenenti ad aree diverse confluenti all'interno di un movimento poliedrico, si deve dare atto che tutte le azioni riportate nella tavola sinottica di cui all'ordinanza cautelare rappresentano azioni di contrasto alla costruzione dell'opera o, peggio, di intimidazione nei confronti di persone a vario titolo coinvolte nella vicenda. [...]

Va poi evidenziata la natura dell'azione medesima, connotata da organizzazione strategica assimilabile a quella militare, dall'utilizzo di plurime armi da guerra e congegni esplosivi, e, quindi, di portata tale da porre in grave pericolo la vita o l'incolumità dei lavoratori.

Valutato dunque il contesto e tenuto conto della natura dell'azione, essa è da ritenersi idonea ad arrecare grave danno al Paese, consistente anzitutto nel danno all'immagine che al Paese deriva a livello internazionale dal ritardo nella realizzazione dell'opera. E di ciò è chiara riprova nella relazione annuale del coordinatore Laurus Jan Bri-stochorst per il progetto prioritario n. 6, che dà conto del ritardo dell'Italia rispetto alla realizzazione della galleria geognostica e della opportunità – visto lo stanziamento di 672 milioni di euro da parte della Commissione Europea per lo studio e l'avvio dei lavori di genio civile che avrebbero dovuto iniziare prima del 2013 – che non si verificassero ulteriori ritardi: risulta così cristallizzato un giudizio di incapacità dello Stato a far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea, che ingenera in ambito europeo il convincimento di generale inaffidabilità dell'Italia.

Al danno all'immagine, di per sé già grave per la portata internazionale, si aggiunge il danno derivante dalla necessità di ricorrere a presidi straordinari delle forze dell'ordine per arginare i pericoli derivanti all'incolumità di coloro che operano all'interno del cantiere, distogliendole dai loro compiti ordinari di contrasto alla criminalità.

Quanto all'elemento soggettivo di cui al punto b, non vi possono essere dubbi che la finalità perseguita fosse quella di costringere i pubblici poteri ad astenersi dalla realizzazione dell'opera. Il raggiungimento di tale scopo è assicurato anche da reiterate e protratte azioni di sabotaggio, definite dalla stessa memoria dell'avv. N come «strumento di lotta e di contrasto dell'avanzata dei lavori del cantiere», che, ostacolando costantemente l'azione dei pubblici poteri e addirittura mettendo in pericolo l'incolumità dei cittadini (come avvenuto nel caso di specie), ben possono determinare lo Stato a rinunciare al compimento dell'opera, venendo a trovarsi nell'impossibilità di assicurare adeguata tutela a coloro che a vario titolo sono coinvolti nel progetto, anche in ragione del consistente impegno economico ad essa connesso, aggravato dai costi di sostituzione dei beni danneggiati. [...]

3. Poche parole devono essere spese per la valutazione delle esigenze cautelari e la impossibilità di fronteggiare le medesime con la misura degli arresti domiciliari proposta dalle Difese. A prescindere dalla incensuratezza dei ricorrenti (escluso Z), si osserva che il fatto è stato accuratamente organizzato, pianificato e premeditato; si tratta dell'attacco compiuto da 21 persone a un cantiere ove si svolgono lavori relativi alla realizzazione dell'alta velocità, attuato con bottiglie molotov e ordigni incendiari, da parte di più persone che condividevano il medesimo progetto criminoso e che hanno così approntato una struttura logistica necessaria per la realizzazione dell'assalto. Gli istanti avevano infatti nella loro disponibilità più utenze intestate a persone inesistenti, attivate, nella maggior parte dei casi, pochi giorni prima del fatto, avevano la disponibilità di sei vetture per giungere sul posto, e allontanarsi al termine dell'attacco, conoscevano alla perfezione il luogo, teatro degli eventi, tanto da potersi muovere agevolmente attraverso luoghi boschivi al buio, il che deriva, evidentemente, da accurati sopralluoghi che hanno permesso loro di conoscere la zona in modo da poter operare in condizioni di sufficiente sicurezza (evitando così il rischio di essere scoperti, il che in effetti è avvenuto per una casualità) e di poter dirigere il lancio del maggior numero delle bottiglie incendiarie verso il piazzale ove vi era l'imbocco della galleria, luogo in cui l'attività lavorativa si svolge solo di notte.

È quindi evidente che sussistono nella massima intensità le esigenze cautelari connesse al concreto pericolo di recidivanza, non arginabili con misure diverse e meno afflittive quale quella degli arresti domiciliari tenuto presente che la personalità degli indagati, quale emerge dalle schede redatte dalla DIGOS e allegata agli atti, dà conto della loro riottosità nei confronti delle forze dell'ordine e della ostilità manifestata nei confronti di determinazioni dell'autorità costituita il che induce a ritenere del tutto inadeguate misure diverse e meno afflittive di quella per cui si procede. Dette considerazioni sono prioritarie rispetto all'automatismo imposto dall'art. 275 comma 3 cpp, oggetto, da parte della Difesa A, B e Z, di eccezione di legittimità costituzionale e si fondano sulla valutazione della gravità dei fatti, piuttosto che sulla loro qualificazione giuridica, e sulla personalità degli indagati per cui il Collegio ad-

diverrebbe ad analogo giudizio, di elevatissima pericolosità, anche per il solo reato contestato al capo C. Conseguentemente l'eccezione di legittimità proposta dalla Difesa Z, A e B con richiamo alla memoria che è stata depositata il 13 gennaio 2014, dell'art. 275 comma 3 cpp per contrasto con gli artt. 3,13 comma 1, 27 comma 2 della Costituzione, va respinta in quanto non rilevante.

L'impugnazione va quindi respinta e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente procedimento incidentale.

per questi motivi

visto l'art. 309 codice procedura penale,
conferma l'ordinanza emessa dal GIP Tribunale di Torino in data 5 dicembre nei confronti di AC, BN, ZM e ZC.

Finito di stampare nel mese di aprile 2014
per conto delle edizioni INTRA MOENIA
presso GFC Stampa Srl - Napoli